



Rapporto di ricerca

Il matrimonio forzato in Italia: conoscere, riflettere, proporre *come costruire una stima del numero delle donne e bambine vittime in Italia di matrimoni forzati e quali interventi avviare*

a cura di



Le Onde Onlus

***Giorgia Serughetti - Maria Grazia Ruggerini
Maria Rosa Lotti - Maura Misiti - Maria Virgilio***

Indice

Nota introduttiva	Pag.	2
Capitolo 1 - Cosa sono i matrimoni forzati	Pag.	14
1.1 Definizioni	Pag.	15
1.2 Le cause	Pag.	27
1.3 Il profilo delle vittime	Pag.	33
Capitolo 2 - Il quadro normativo di riferimento	Pag.	42
2.1 Legislazione internazionale	Pag.	43
2.2 Legislazioni nazionali europee	Pag.	44
2.3 Legislazione italiana (statale e regionale)	Pag.	51
Capitolo 3 - Le popolazioni a rischio: dal quadro internazionale a ipotesi per l'Italia	Pag.	59
3.1 Il problema della valutazione del rischio in una popolazione	Pag.	59
3.2 Indicatori che emergono da letteratura nazionale e internazionale	Pag.	63
3.3 I dati disponibili sulle popolazioni a rischio in Italia	Pag.	68
3.4 Procedure di stima: analisi e confronto letteratura internazionale	Pag.	72
Capitolo 4 - Percezione, conoscenza del fenomeno, prime indicazioni sui sistemi di aiuto	Pag.	78
4.1 I matrimoni forzati: quale percezione del fenomeno	Pag.	78
4.2 Un sondaggio fra i Centri antiviolenza	Pag.	89
4.3 Dal “disvelamento” ai sistemi di aiuto: cenni sul ruolo dei servizi	Pag.	96
Capitolo 5 – Conclusioni e raccomandazioni per la prevenzione e il contrasto dei matrimoni forzati	Pag.	101
Allegati:		
Bibliografia	Pag.	113
Appendici di testi normativi:		
Appendice 1 - Legislazioni internazionali.	Pag.	118
Appendici 2-3-4 5 - Legislazione italiana (statale e regionale)	Pag.	140
Comparazione Piani Nazionali di azione (PNA) in materia di Matrimonio Forzato (MF)	Pag.	146
Summary in english	Pag.	152
Ringraziamenti	Pag.	159

Nota introduttiva

Affrontare il tema del Matrimonio Forzato o imposto, implica interrogare le culture (ivi compresa quella italiana) in materia di famiglie, strategie matrimoniali e di tutti i fattori sociali, culturali, economici ed etici che costituiscono elementi importanti per l'espressione del consenso riguardo al matrimonio ed al reticolo sociale che questi attiva, sia esso determinato da amore e libera scelta, oppure da accordo ad un'unione. Significa affrontare l'accesso delle donne ai beni sociali ed economici nelle diverse culture e la profonda e strutturale differenza tra i sessi, non solo per le culture "altre da noi", ma anche per il mondo occidentale. Inoltre, implica considerare che "le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi"¹.

C'è inoltre da considerare, come ricorda Carole Pateman, la distinzione fra contratto e consenso,: "Quando una giovane donna acconsente (o rifiuta) di sottoscrivere un matrimonio combinato, acconsente (o rifiuta) di intraprendere questa forma di istituto matrimoniale. Prendere parte a un contratto matrimoniale crea una nuova relazione coniugale. Questo è un esempio della differenza tra contratto e consenso, di cui ho trattato nel mio studio sull'obbligazione politica (ho finito per scrivere più sul contratto che sul consenso). Quando si acconsente, l'oggetto del consenso è preesistente, si acconsente a qualcosa. Il contratto porta in essere nuove relazioni - replicando così il contratto originario che crea, o si dice che crei, lo stato moderno e le sue istituzioni; il contratto relativo alla "proprietà sulla persona"² è il veicolo tramite cui vengono riprodotti i rapporti di subordinazione nelle principali

¹ Preambolo alla *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, Istanbul (2011), disponibile alla pagina web <http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ITA&NT=210>

² Pateman *Selfownership and Property in the Person. Democratization and a Tale of two Concept*, Journal of Political Philosophy, 10, 2002

istituzioni della società moderna”³. Tema che andrebbe ulteriormente approfondito così come altri spunti teorici riferiti alla problematica in oggetto e qui solo accennati.

E' vero che affrontare il tema del Matrimonio Forzato comporta fare i conti con una limitazione della libertà degli individui e una prevalenza di usi, costumi, sistemi di valori collettivi che investe uomini e donne. Tuttavia se la lettura avviene in una prospettiva di genere emerge immediatamente la radicale differenza che anche in questo caso caratterizza i destini delle donne, poiché è un fenomeno profondamente segnato da culture patriarcali e dinamiche di potere decisamente sfavorevoli al sesso femminile.

Per questo si è scelta un'ottica che valuti la differenza sessuale quale base di riflessione sui sistemi sociali e culturali in cui viviamo e analizzi senza preconcetti le strategie e le tradizioni matrimoniali delle culture presenti in Italia ed interagenti con la nostra, quali quelle che provengono dalle migrazioni. Elemento, quest'ultimo, che aumenta la complessità dell'analisi, contenendo in sé la necessità di considerare anche le dinamiche migratorie e come queste si intreccino con le strategie matrimoniali. Non solo. Sappiamo quanto sia delicato parlare di culture “altre” cercando di uscire da una prospettiva “eurocentrica” per guardare con rispetto e interesse (anche per l'apporto che ne può derivare) ad altre storie, saperi, tradizioni, ma tenendo fermi da un lato quei diritti umani fondamentali che garantiscono alle donne di essere e poter agire come libere cittadine nel proprio paese come in quello di accoglienza e dall'altro il riconoscimento della differenza sessuale e lo squilibrio di “potere” che questa determina nelle società e nelle culture tutte.

Un'ulteriore considerazione riguarda il campo di indagine a partire dalla “fluidità” di confini dello stesso tema affrontato, dove accanto a elementi oggettivi giocano un ruolo importante, intrecciandosi, fattori legati alla soggettività, alla sessualità e sessuazione dei rapporti, alla consapevolezza dei propri diritti, e al livello di *empowerment* in cui si agiscono le strategie di vita femminili. Da qui il quesito se debba limitarsi al Matrimonio

³ Carol Pateman, *Il contratto sessuale venticinque anni dopo. Democrazia, lavoro, reddito di base*, tratto da *The Illusion of Consent*, 2007, in, *come un paesaggio. Pensieri e pratiche tra lavoro e non lavoro*, Iacobelli Editore, Roma, 2013, p. 25-26.

Forzato o imposto, nell'accezione più accettata dalla letteratura internazionale⁴, oppure se questo ambito vada allargato al matrimonio combinato, precoce, di convenienza o interesse per definire un orizzonte che contempli anche l'imposizione del rapporto matrimoniale, cioè l'impossibilità di interrompere una relazione per pressioni esercitate dall'ambiente familiare, culturale e sociale in cui si vive. La scelta, in questa indagine, è stata quella di considerare tutte le forme sopra descritte per la definizione e conoscenza del fenomeno.

Va evidenziato che questo tema non vede il nostro paese e le sue tradizioni così distanti da quelle che accogliamo attraverso i flussi migratori, dato che solo nel 1981 viene abrogata la norma che permetteva il matrimonio riparatore in caso di stupro e che attualmente si può rilevare un aumento dei matrimoni (e delle gravidanze) precoci in particolare nel sud dell'Italia. Va ricordato, come ben evidenzia l'indagine francese *Immigrées et filles d'immigrés: le recul des mariages forcés Enquête Trajectoires et Origines* (2008)⁵, che l'intervento di una terza persona o delle famiglie nella scelta della sposa o dello sposo era praticata in Francia, come nel resto d'Europa, sino all'inizio degli anni sessanta e che ancora oggi, in Italia, non si possono escludere pressioni nella scelta matrimoniale in caso di gravidanze precoci o di piccole comunità in cui sia fortemente presente l'elemento del controllo della sessualità femminile e dell'onore familiare.

L'esperienza dei Centri antiviolenza fa emergere come questo fenomeno non sia sconosciuto nella cultura italiana, ancora di più se nella fenomenologia del matrimonio forzato inseriamo l'elemento della difficoltà a rompere il legame matrimoniale per

⁴ Force Marriage Unit UK, *Multi-agency practice guidelines: Handling cases of Forced Marriage*, 2009, p. 8 definisce "un matrimonio in cui uno o entrambi gli sposi non consentono (o, nel caso di adulti con disabilità cognitive o fisiche, non possono consentire) al matrimonio e viene esercitata una costrizione. La costrizione può includere la pressione fisica, psicologica, finanziaria, sessuale ed emotiva". Questa definizione corrisponde a quelle contenute in molti documenti delle Nazioni Unite. Si veda per esempio: *In-depth study on all forms of violence against women: Report of the Secretary-General* (2006), in cui Kofi Annan descrive il matrimonio forzato come quello in cui "manca il consenso libero e valido di almeno una delle due parti", che "nelle forme più estreme può includere l'uso di minacce, il rapimento, l'imprigionamento, la violenza fisica, lo stupro e, in alcuni casi, l'uccisione".

⁵ C. Hamel, "Immigrées et filles d'immigrés: le recul des mariages forcés", in *Population et Sociétés*, n. 479, 2011, pp. 1-4.

pressioni familiari o culturali, come suggerisce l'ultima indagine condotta in Svizzera⁶.

Infine, va considerato che l'analisi del fenomeno implica una riflessione sul "modello familiare" ed i relativi valori che in esso sono riconosciuti quali oggetti di tutela dalle società e dagli stati, ivi compresi quelli occidentali. Analizzare le pratiche matrimoniali apre necessariamente una riflessione sul "modello familiare" in uso e dei valori che a questo sottendono, spesso velati da quello che molte donne vittime di violenza maschile chiamano il "sogno d'amore", per utilizzare una metafora occidentale.

Con l'affidamento della *ricerca finalizzata alla costruzione di una stima attendibile del numero delle donne e bambine vittime in Italia di matrimoni forzati* il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha scelto di avviare un percorso conoscitivo e di approfondimento in merito ad un tema delicato e complesso quale quello del Matrimonio Forzato. Fenomeno che in Italia non è ancora divenuto oggetto di un discorso pubblico e politico, e per cogliere il quale mancano spesso le categorie di lettura persino in servizi attenti ai bisogni delle donne; mentre il matrimonio forzato è materia di raccomandazioni e direttive internazionali ed europee che hanno prodotto esperienze consolidate di intervento sia sul piano normativo e conoscitivo, sia riguardo alle azioni intraprese dagli stati per prevenirlo e combatterlo.

L'articolazione del rapporto accompagna nell'individuazione degli elementi salienti per:

- a) La definizione del fenomeno.
- b) La creazione di indicatori utili ad effettuare una stima della popolazione a "rischio" e delle vittime, residenti in Italia.
- c) La comparazione degli strumenti normativi a livello internazionale e comunitario con quelli presenti nel nostro paese.
- d) La comprensione del grado di conoscenza degli strumenti disponibili e della consapevolezza del fenomeno da parte sia

⁶ A. Neubauer e J. Dahinden, *Mariages forcés» en Suisse: causes, formes et ampleur*, Office fédéral des migrations, 2009, disponibile alla pagina <https://www.bfm.admin.ch//content/dam/data/migration/publikationen/zwangsheirat/zus-zwangsheirat-f.pdf>

di chi opera nel sistema di aiuto, sia di chi soffre o potrebbe soffrire della limitazione nelle proprie scelte di un compagno o una compagna di vita.

L'analisi degli elementi evidenziati porta all'elaborazione di una serie di raccomandazioni su ciò che sia utile implementare nell'ottica di prevenire il fenomeno ed aiutare le vittime e le potenziali vittime, al di là degli stereotipi e delle letture che forzano tale pratica matrimoniale nell'ambito di culture segnate da radicalismi religiosi o che la connotano quale dato appartenente a società "poco sviluppate" e caratterizzate da culture in cui le tradizioni caratterizzano l'identità individuale, sessuale, familiare e sociale.

Se la finalità generale del rapporto è quella di offrire uno strumento utile per definire, conoscere e sviluppare azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno, uno dei principi metodologici considerati come base è stato quello di porsi in una condizione di riflessione concettuale che permettesse di analizzare le differenti modalità ed approcci teorici attualmente presenti nel dibattito internazionale sul Matrimonio Forzato.

Ma quali sono i campi di intervento in cui si inquadra il Matrimonio Forzato?

Lo studio realizzato nel 2013 da *Women Living Under Muslim Laws*, su incarico dell'OCHCR, ha bene messo in luce come siano presenti una pluralità di ambiti in cui viene inscritta l'analisi del Matrimonio Forzato, evidenziandone i rischi concettuali da considerare adeguatamente nell'analizzare i concetti a cui ci si riferisce alla ricerca di una definizione e di una classificazione. In questo studio si evidenzia che i principali sistemi di lettura del fenomeno appartengono a "... (a) il campo dei diritti umani, (b) il ruolo del multiculturalismo, in particolare il suo rapporto con le norme basate sull'onore, e (c) il movimento contro la violenza verso le donne e la sua cornice concettuale femminista. Nel campo dei diritti umani, il matrimonio forzato è considerato prima di tutto una violazione dei diritti umani. Nel paradigma del multiculturalismo, il matrimonio forzato è spesso concepito come una forma di violenza endemica, o maggiormente rilevante in particolari comunità, religioni e culture. Nell'ambito delle indagini sulla violenza contro le donne, il matrimonio forzato è esaminato come forma di violenza di genere strettamente connessa al

patriarcato, ai ruoli di genere e alla marginalizzazione delle donne rispetto alle posizioni di potere nella società. Altri contesti che possono essere utilizzati per interrogare il matrimonio forzato possono essere la sanità pubblica, l'abolizione della schiavitù e lo sviluppo”⁷.

La scelta è stata quella di porsi in osservazione integrando queste tre prospettive, partendo da un approccio di genere attento alle diseguglianze di potere e alla differenza sessuale che rendono le donne più vulnerabili a queste forme di costrizione, senza mai dimenticare l'importanza dei fattori culturali e delle norme sociali che in alcuni gruppi portano le scelte familiari a prevalere sulle scelte individuali, sia per le donne sia per gli uomini, e mantenendo sempre un chiaro riferimento all'orizzonte dei diritti umani.

Si è deciso, pertanto, di procedere ad una ricognizione nazionale e internazionale che offrisse elementi utili al raggiungimento della finalità sopra espressa, che valorizzasse il dibattito scientifico, politico e concettuale attivo sul tema e permettesse di enucleare le informazioni di base per formulare raccomandazioni utili allo sviluppo di azioni di prevenzione e contrasto.

Vincolanti per la scelta metodologica sono stati il tempo e le risorse disponibili, che hanno portato il gruppo di esperte a scegliere un *mix* tra lavoro *desk* e una sia pur rapida indagine sul campo condotta con metodologia qualitativa, privilegiando il primo.

Si è ritenuto fondamentale effettuare una ricognizione sulle indagini quantitative e qualitative più recenti o significative prodotte in Italia, in Europa o su mandato dell'ONU e dei suoi organismi, così da avere un quadro complessivo di riferimento che permettesse:

- ◆ una prima definizione e qualificazione del fenomeno, allargato ai matrimoni precoci, combinati o di convenienza;
- ◆ la comprensione delle fonti statistiche disponibili;

⁷ *Child, Early and Forced Marriage: A Multi- Country Study*, Women Living Under Muslim Laws December, 2013 - Submission to the UN Office of the High Commissioner on Human Rights (OCHCR), ns. traduzione, 2013, disponibile alla pagina <http://www.wluml.org/sites/wluml.org/files/UN%20report%20final.pdf>

- ◆ una lettura comparata delle normative in vigore in alcuni paesi comunitari ed i vincoli posti dalla normativa internazionale al quadro normativo nazionale;
- ◆ la presenza del tema nelle normative regionali e le azioni sviluppate in Italia;
- ◆ l'analisi dei sistemi di aiuto adottati da quei paesi europei che hanno scelto di sviluppare piani di azione nazionali o specifici interventi;
- ◆ l'analisi delle caratteristiche del sistema di intervento;
- ◆ una prima lettura della percezione del fenomeno da parte di chi lavora con le donne, rappresentando queste la maggioranza di chi vive un matrimonio inseribile nella classificazione di massima evidenziata.

Riguardo all'aspetto qualitativo della ricerca si è proceduto attraverso un contatto con i Centri anti violenza per comprendere se e come le vittime si rivolgono a loro ed un *focus group* realizzato a Roma con esperte del settore che operano in diverse parti dell'Italia ma anche in paesi africani e asiatici. Oltre a ciò, si è fatto ricorso ad una rilettura di interviste raccolte nei mesi precedenti, soprattutto nell'area palermitana, rivolte ad operatrici (e operatori) di servizi, nonché a vittime di Matrimoni Forzati o a testimoni di culture e tradizioni che praticano tale usanza. Inoltre, si sono acquisite le principali ricerche italiane che privilegiano la metodologia qualitativa, in particolare quella condotta da Trama di Terre in Emilia Romagna⁸, da Le Onde Onlus con due progetti transnazionali, un Daphne (Iris⁹) e un ISEC-THB (Matrifor¹⁰), dalla Fondazione Basso su rom, sinti e camminanti¹¹. In questo caso si sono analizzati i risultati delle interviste realizzate e disponibili al gruppo di ricerca.

⁸ D. Danna, *Per forza, non per amore. Rapporto di ricerca sui matrimoni forzati in Emilia Romagna*, 2009, disponibile in www.tramaditerre.org/

⁹ Tutti i documenti e le indagini sono disponibili alla pagina web www.leonde.org/irisi/

¹⁰ Progetto attualmente in corso.

¹¹ *Identità di genere e prospettive di vita delle donne appartenenti alle comunità rom*, Fondazione Lelio e Lisl Basso Issoco, Roma, 2009. Disponibile alla pagina web <http://www.internazionaleleliobasso.it/?p=1991>

Questa mole di informazioni e di documentazione ha permesso di delineare un primo quadro conoscitivo e di determinare quali siano le azioni che portino ad un reale approfondimento del problema, affrontandolo nella sua interezza e complessità e fruendo del dibattito internazionale in materia.

Abbiamo ritenuto che gli ambiti teorici e di intervento sopra accennati (principalmente diritti umani, multiculturalismo, da noi declinato come intercultura, differenza sessuale e violenza contro le donne, ma anche salute e benessere psicofisico, rischio di schiavitù e sviluppo nell'ottica di azioni transnazionali in materia) fossero tutti campi di azione da esplorare. Privilegiando uno sguardo fortemente orientato al genere e una stretta connessione con la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne in ogni sua forma, ivi compresa la tratta, anche in considerazione che nella Direttiva comunitaria inerente questo fenomeno, il matrimonio forzato viene ricompreso dall'UE.

Le caratteristiche del fenomeno richiamano e rispecchiano quelle delle violenze contro le donne, la metodologia utilizzata mette in luce questo aspetto, focalizzando lo sguardo sulla prevalenza, ma non escludendo una prospettiva di genere che riguardi anche i maschi che rifiutano di sottostare alle strategie matrimoniali delle proprie famiglie e comunità.

Ultimi aspetti che vanno sottolineati sono il dato generazionale (e di rapporto tra le generazioni) e i processi di libertà femminile che pongono in questione l'equilibrio di potere con il maschile e con il controllo della sessualità e delle scelte di procreazione. Elementi, questi, che possono creare un terreno condiviso da native/i e straniere/i, con le proprie specificità, in un percorso comune di ridefinizione del rapporto tra i sessi in un orizzonte di libertà femminile.

In estrema sintesi, per ricondurre ad unità quanto fin qui affermato, possiamo dire che un matrimonio è forzato quando contrasta la libertà femminile ma ben sapendo che quella stessa categoria è complessa e mobile; non può essere definita una volta per tutte, non può assumere un significato univoco poiché essa è legata al sistema di valori, alla esperienza, ad un "calcolo" soggettivo del rapporto costi/benefici, e al livello di consapevolezza di sé e dei propri desideri che ciascuna donna ha raggiunto in quella fase del ciclo di vita.

Ma quali sono le questioni problematiche o da problematizzare nell'orizzonte metodologico e contenutistico di questa indagine?

La prima, è quella legata alla “misurazione del consenso”, che determina una seria difficoltà nell'individuare una metodologia adatta a comprendere quali popolazioni/culture siano maggiormente a rischio di vincolare le scelte matrimoniali alle strategie familiari o di migrazione, ponendo grande attenzione al rischio di adottare quale lente di lettura e valutazione categorie principalmente occidentali, come quella del “matrimonio d'amore” (e eterosessuale si dovrebbe aggiungere).

La seconda è quella che indica il paese di provenienza come fattore di rischio a contrarre un matrimonio forzato o imposto, precoce o di convenienza. In questo caso l'analisi degli studi internazionali sul tema ci offre la possibilità di osservare come negli stessi paesi vi siano profonde differenze tra le aree di provenienza (rurale o urbana ad esempio), anche perché sono in corso importanti processi di trasformazione che finiscono per dare a quelle società, nonostante alcuni tratti dominanti, il carattere di un mosaico plurale che non permette di generalizzare la pratica o la tradizione dei matrimoni concordati e del controllo della sessualità femminile ad un'intera popolazione.

La terza, ed una delle maggiormente sottolineate dalla letteratura nazionale ed internazionale, è quella dell'appartenenza ad una data religione. Aspetto delicato e fonte di numerose indagini, che concludono con il concordare che la religione non influenza la pratica, evidenziando come sia il radicalismo religioso (di tutte le religioni), spesso coniugato con una rigida gerarchia di norme codificate dalla tradizione, l'elemento che può determinare l'adesione a modelli culturali e pratiche tradizionali dannose.

La quarta è l'appartenere a date comunità, come generalizzazione riguardo ai vincoli della libertà femminile e un'altra volta del consenso ad un matrimonio concordato tra famiglie per garantire la stabilità delle comunità.

La quinta riguarda le fonti dei dati e la loro comparabilità sia a livello nazionale che comunitario ed internazionale. Questione annosa che si ripropone in ogni ambito di analisi che riguardi i diritti delle donne ed in particolare la violenza contro le donne,

dove le fonti sono molto diversificate, gli indicatori non armonizzati e spesso non sono presenti.

La **struttura del rapporto** accompagna ad un percorso conoscitivo e di sempre maggiore approfondimento della materia, sino ad arrivare alla delineazione delle raccomandazioni emerse dalle differenti attività realizzate.

Nel primo capitolo vengono delineate le definizioni maggiormente utilizzate nella letteratura nazionale e internazionale, e nei documenti ONU o CE in materia, utili a costruire una definizione italiana a cui fare riferimento trattando di matrimoni forzati o imposti, matrimoni precoci, matrimoni combinati, matrimoni di convenienza o interesse.

In questa prima sezione dell'indagine, ci si focalizza sulle questioni chiave riguardanti le cause, il consenso e le tradizioni culturali, approfondendo quegli aspetti che possono introdurre alla delineazione dei profili delle vittime e delle potenziali vittime.

Nel secondo capitolo si approfondisce il quadro normativo internazionale e comunitario. Le linee di indirizzo e i vincoli posti dai trattati e dalle convenzioni internazionali. La normativa italiana in materia e quelle leggi regionali che si propongono di intervenire sul fenomeno. Obiettivo è quello di istruire un quadro generale così da fornire le indicazioni utili ad introdurre nella normativa italiana i dati essenziali per facilitare gli interventi e aiutare le vittime e le potenziali vittime.

Nel terzo capitolo si considerano gli indicatori che emergono dalla letteratura nazionale e internazionale per individuare il fenomeno e le sue caratteristiche, si illustrano i dati disponibili attualmente e quelli che potranno essere reperiti con le indagini in corso da parte dell'ISTAT sulla violenza verso le donne e sull'immigrazione, si analizza il problema della valutazione del rischio in una popolazione e infine si illustrano le procedure di stima utilizzate negli altri paesi. Questo livello di approfondimento permetterà, in questa ricognizione ed analisi preliminare, di focalizzare per l'Italia quali siano le popolazioni maggiormente a rischio e gli indicatori da utilizzare per conoscere come questo fenomeno sia presente nel territorio nazionale e quali metodologie di indagine siano le più utili per analizzarlo.

Nel quarto capitolo si approfondiscono gli aspetti riguardanti la percezione del problema da parte di operatrici/ori e delle

vittime (o potenziali). Si offre un primo sguardo sul sistema di aiuto presente sul territorio nazionale e sulla possibilità di costruire strumenti che facilitino l'emersione del fenomeno e la sua presa in carico da parte delle agenzie private che intervengono sia in materia di violenza contro le donne (principalmente i Centri antiviolenza ma non solo), che di integrazione sociale o sulla interculturalità. Si offrono spunti di riflessione e prime indicazioni sui possibili interventi pubblici correlati alla protezione, alla salute, all'integrazione sociale ed economica. Si delinea un quadro degli interventi realizzati in altri paesi europei sul terreno della prevenzione e del contrasto del fenomeno.

Nel quinto capitolo si declinano alcune conclusioni e si raccolgono ed illustrano le raccomandazioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno trattato.

Infine, si forniscono le informazioni raccolte e rielaborate in forma di allegati, nonché la bibliografia internazionale e nazionale sul tema, citata anche nelle note.

Il rapporto è frutto dell'indagine sviluppata da Le Onde Onlus avvalendosi di un **gruppo di ricerca** composto da diverse competenze che si sono confrontate ed integrate al fine di approfondire la complessità del fenomeno e le sue correlazioni con i diritti delle donne, la violenza verso le donne, la interculturalità.

Giorgia Serughetti - Studiosa di processi culturali, ricercatrice sociale e assistente di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Milano-Bicocca, scrive di donne, migrazioni, asilo.

Maria Grazia Ruggerini – Fondatrice della società LeNove, creata negli anni Ottanta come cooperativa di studi storici e sociologici da un collettivo di studiose femministe, ha sviluppato ricerche in ottica di genere in Italia, in Europa e nell'area del Maghreb. Si occupa di studi sulla violenza contro le donne ed è stata responsabile della raccolta dati del 1522 dal 2006 al 2012 per LeNove.

Maria Rosa Lotti – Esperta nello sviluppo di sistemi di aiuto per prevenire e contrastare la violenza contro le donne. Studiosa femminista dei processi sociali e culturali attivati dal movimento delle donne e dal femminismo, specializzata in

progettazione e interventi sulla violenza maschile verso le donne, in particolare nello sviluppo di reti e nell'integrazione dei sistemi di intervento. Coordinatrice del progetto Sviluppo di una rete nazionale antiviolenza – 1522 sino al 2012 (Arianna).

Maura Misiti – Ricercatrice presso l'IRPPS, Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche nella Sezione Analisi dei comportamenti sociali e demografici e valutazione delle politiche. Responsabile delle indagini su "Atteggiamenti e stereotipi degli adolescenti verso le dinamiche demografiche recenti: le nuove famiglie, i ruoli di genere e gli immigrati", si occupa di studi demografici connessi all'approccio di genere, in particolare di violenza contro le donne.

Maria (Milli) Virgilio - Avvocata, da sempre impegnata per i diritti delle donne. ricercatrice di diritto penale dell'Università di Bologna. Studiosa di diritto ha scritto in tema di libertà femminile, violenza alle donne (domestica e sessuale), prostituzione, traffico di esseri umani, crimini internazionali. Oltre alla attività di ricerca scientifica tradizionale, ha svolto una attività costante di intervento nel dibattito in atto nel paese con corsivi su quotidiani e riviste, interventi e relazioni scritte e orali a convegni ed incontri, nazionali e internazionali.

Questo gruppo è stato coadiuvato dalle esperte dell'Associazione Le Onde in materia di ricerca psico sociale e di interventi contro la violenza verso le donne (Anna Alessi) e di approfondimento giuridico in materia penale (Elvira Rotigliano).

Capitolo 1 - Cosa sono i matrimoni forzati

1. Cosa sono i matrimoni forzati

Quello dei matrimoni *forzati* o *imposti*¹² è un problema globale, presente in vaste aree del mondo e riprodotto in forme tradizionali e nuove nei contesti migratori. Si tratta della **violazione di un diritto umano fondamentale, stabilito all'Art. 16 della Dichiarazione universale dell'ONU** che recita: “il matrimonio potrà essere concluso solo con il libero e pieno consenso dei futuri sposi”. Nel 1962, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una specifica Convenzione sul consenso al matrimonio, l'età minima per il matrimonio e la registrazione dei matrimoni (CCM), che al punto 1 stabilisce: “Non verrà contratto legalmente alcun matrimonio senza il pieno e libero consenso dei partner”.

Inoltre, il matrimonio forzato è **una forma di violenza che ha un chiaro profilo di genere, colpendo in larga prevalenza donne, ragazze e bambine apportando una lesione nella loro libertà sessuale**. La Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) ne riconosce la specificità e invita gli Stati firmatari a prendere “tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio, e nei rapporti familiari”, e in particolare ad assicurare “in condizioni di parità con gli uomini:

- a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio;
- b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso” (Art. 16).

Il matrimonio forzato è menzionato anche da altri documenti ONU tra le **violenze ai danni delle donne**. Secondo UN Women¹³, è necessario riconoscere che, sebbene anche ragazzi e

¹² Daniela Danna propone di mantenere entrambe le diciture, trattandole come equivalenti dal punto di vista semantico: l'una rimanda alla letteratura in lingua inglese, l'altra è più vicina all'italiano. Cfr. D. Danna, “I confini dell'azione pubblica: matrimoni forzati e combinati”, in *Athenea Digital*, 13(2), 2013, pp. 65-81. Disponibile alla pagina <http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/article/view/Danna>

¹³ Sito web di UN Women: <http://www.endvawnow.org/en/articles/614-definition-of-forced-and-child-marriage.html?next=615>

uomini adulti possano essere costretti al matrimonio contro la loro volontà, il fenomeno ha un impatto quantitativamente superiore e qualitativamente diverso su donne e ragazze, che sono sottoposte a forme di controllo familiare e sociale più forti e pervasive. Non per caso, molte situazioni a cui il matrimonio forzato si può trovare associato hanno una specifica connotazione di genere e sessuale: rapimento della sposa, tratta a scopo di matrimonio, schiavitù sessuale... In Gran Bretagna i casi di richieste d'aiuto provenienti da ragazzi sono il 18%¹⁴, mentre nell'unica ricerca effettuata in Italia, riguardante la sola regione Emilia Romagna, i maschi vittime di questa violazione rappresentano il 10% del totale¹⁵.

Per queste ragioni, il fenomeno viene incluso anche nell'ambito di osservazione e denuncia delle indagini periodiche delle Special Rapporteurs sul tema della violenza contro le donne, delle sue cause e conseguenze. Le incaricate sono state la singalese Radhika Coomaraswamy dal 1994 al 2003, la turca Yakin Ertürk dal 2003 al 2009 e la sudafricana Rashida Manjoo dall'agosto 2009.

Spesso i matrimoni forzati vengono raggruppati insieme ad altre violenze subite dalle donne sotto l'etichetta di violenze relative all'onore: *honour-related violence*. Ma una simile categoria non sembra capace di contenere tutte le diverse manifestazioni di questo fenomeno. Inoltre, "la violenza è a sua volta solo un indicatore della condizione femminile, che è invece ciò che davvero importante"¹⁶. Se infatti i matrimoni imposti sono una violenza che colpisce in larga prevalenza le donne, è perché si inseriscono all'interno di ideologie e pratiche di controllo delle donne e della loro sessualità che provocano forme di violazione multipla della libertà femminile.

1.1 Definizioni

Numerosi strumenti internazionali permettono dunque di riconoscere il matrimonio forzato come violazione dei diritti umani e dei diritti delle donne in particolare. Tuttavia,

¹⁴ Sito web del Governo britannico: <https://www.gov.uk/forced-marriage>

¹⁵ D. Danna, *Per forza, non per amore. Rapporto di ricerca sui matrimoni forzati in Emilia Romagna*, 2009. Disponibile all'indirizzo <http://www.danieladanna.it/>

¹⁶ Ivi p. 9

“strumenti diversi impiegano definizioni diverse del termine”¹⁷.

Il **Consiglio d'Europa**, nella Raccomandazione del Consiglio dei Ministri Rec(2002)5 sulla protezione delle donne contro la violenza, inserisce il matrimonio forzato all'interno di una lunga lista di **violazioni subite in ambito domestico**, in particolare tra le **pratiche tradizionali dannose**: “la violenza all'interno della famiglia o unità domestica” include, *inter alia*, “aggressione fisica e mentale, abuso emozionale e psicologico, stupro tra coniugi, partner abituali o occasionali, crimini d'onore, mutilazioni genitali e sessuali e altre pratiche tradizionali dannose per le donne come i matrimoni forzati”. Lo stesso documento fa poi riferimento alla nozione di consenso, raccomandando agli Stati membri di: **“proibire i matrimoni forzati, conclusi senza il consenso delle persone coinvolte”**.

Nel 2005 il rapporto intitolato *Forced marriages in Council of Europe member states* introduce una definizione assai più articolata ma che evidenzia non poche difficoltà nella delimitazione del campo di indagine: “Matrimonio forzato' è un termine ombrello che include il matrimonio come schiavitù, il matrimonio combinato, il matrimonio tradizionale, il matrimonio per ragioni di costume, opportunità o rispettabilità percepita, il matrimonio infantile, il matrimonio precoce, il matrimonio di comodo, il matrimonio di convenienza, il matrimonio non consumato, il matrimonio putativo, il matrimonio per acquisire la nazionalità, e il matrimonio indesiderato – in tutti è in questione il concetto del consenso al matrimonio. Tra i tipi di matrimonio elencati [...] c'è un notevole margine di sovrapposizione – da cui la difficoltà di definire precisamente cosa intendiamo per 'matrimonio forzato'”¹⁸.

In consonanza con l'ampio spettro di situazioni evocate dal Consiglio d'Europa, anche lo Special Rapporteur dell'ONU sulla schiavitù propone, in un report tematico del 2012, di sussumere

¹⁷ Women Living Under Muslim Laws, Child, *Early and Forced Marriage: A Multi-Country Study*, 2013, p. 5. Disponibile alla pagina web www.wluml.org/sites/wluml.org/files/UN%20report%20final.pdf

¹⁸ E. Rude-Antoine, *Forced Marriages in Council of Europe Member States: A Comparative Study of Legislation and Political Initiatives*, Directorate General of Human Rights, Strasburgo 2005, p. 7. Disponibile alla pagina [http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/violence-against-women/CDEG\(2005\)1_en.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/violence-against-women/CDEG(2005)1_en.pdf)

il concetto di matrimonio forzato e precoce sotto quello di schiavitù: “In base alla Convenzione Supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi e di istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù, tutte le forme di matrimonio forzato sono definite come pratiche simili alla schiavitù, che riduce la sposa a una persona su cui sono esercitati alcuni o tutti i poteri che derivano dal diritto di proprietà”¹⁹.

Tuttavia, come nota il rapporto presentato all'ONU dalla rete *Women Living Under Muslim Laws*, “è importante mettere in evidenza il fatto che, nonostante il matrimonio forzato possa includere alcuni elementi che presentano somiglianze con le situazioni di schiavitù sessuale, questo non mette in discussione il suo riconoscimento come crimine a se stante, quando presenta le caratteristiche che giustificano il suo perseguimento”²⁰.

In letteratura, specialmente in Europa, la definizione più utilizzata è quella proposta dalla *Forced Marriage Unit* britannica, che descrive il matrimonio forzato come “un matrimonio in cui uno o entrambi gli sposi non consentono (o, nel caso di adulti con disabilità cognitive o fisiche, non possono consentire) al matrimonio e viene esercitata una costrizione. La costrizione può includere la pressione fisica, psicologica, finanziaria, sessuale ed emotiva”²¹. Accogliendo questa definizione generale ma introducendo una lettura che guarda al problema come a una manifestazione della violenza contro le donne, **nel presente rapporto considereremo forzato un matrimonio quando viene violata la libertà delle donne**, con la consapevolezza che il concetto di libertà, come

¹⁹ United Nations General Assembly. 2012. “Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, Gulnara Shahinian.” Thematic report on servile marriage. 10 July 2012, p. 4. A/HRC/21/41. Disponibile alla pagina web www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-41_en.pdf

²⁰ *Women Living Under Muslim Laws, Child, Early and Forced Marriage: A Multi-Country Study*, 2013, p. 8.

²¹ *Force Marriage Unit, Multi-agency practice guidelines: Handling cases of Forced Marriage*, 2009, p. 8. Questa definizione corrisponde a quelle contenute in molti documenti delle Nazioni Unite. Si veda per esempio: *In-depth study on all forms of violence against women: Report of the Secretary-General* (2006), in cui Kofi Annan descrive il matrimonio forzato come quello in cui “manca il consenso libero e valido di almeno una delle due parti”, che “nelle forme più estreme, può includere l'uso di minacce, il rapimento, l'imprigionamento, la violenza fisica, lo stupro e, in alcuni casi, l'uccisione”.

quello di consenso, implica il riferimento alla soggettività, al modo in cui ogni donna la percepisce e rappresenta per se stessa e a partire da sé, senza ignorare il peso dei contesti culturali e delle storie di vita (dall'accesso all'istruzione ai rapporti familiari) che appartengono ad ogni donna.

Inoltre crediamo utile – in consonanza con una parte della letteratura sul tema²² – **riferirci non solo alla violenza (fisica, psicologica, economica, sessuale) subita da chi è costretta a contrarre un matrimonio, ma anche a quella con cui a una persona viene impedito dalla famiglia, contro la propria volontà, di uscire da una relazione, di chiedere il divorzio.**

Tutti gli studi mettono in evidenza la difficoltà di riconoscere la violenza²³ quando non ci si trova di fronte a casi di palese esercizio della violenza fisica, e come quindi sia complicato discernere la presenza o meno di consenso al matrimonio (così come alla successiva permanenza in un'unione...), tenendo conto delle condizioni in cui questo consenso matura internamente ed è portato a espressione nelle dichiarazioni. Non sempre è possibile misurare, per esempio, il grado in cui il ricatto o la minaccia emotiva rendono i soggetti interessati vulnerabili alla pressione esterna, spezzando la resistenza interiore anche in assenza di autentico consenso²⁴.

Nella definizione della fattispecie (anche giuridica) del matrimonio imposto, e nella predisposizione di interventi sociali, l'accertamento del consenso delle donne coinvolte, a

²² Si veda soprattutto: K. Chantler, G. Gangoli e M. Hester, 'Forced marriage in the UK: Religious, cultural, economic or state violence?', in *Critical Social Policy*, vol. 29, no. 4, 2009, pp. 587-612. Si veda anche: A. Neubauer e J. Dahinden, *Mariages forcés en Suisse: causes, formes et ampleur*, Office fédéral des migrations, 2009. Disponibile alla pagina <https://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/publikationen/zwangsheirat/zus-zwangsheirat-f.pdf>

²³ Come è noto, la letteratura sulla violenza di genere individua diverse tipologie: violenza fisica, violenza psicologica, violenza sessuale, violenza economica.

²⁴ Rilevando il rischio che l'espressione "matrimonio forzato" finisca per identificare nei fatti solo i casi di violenza fisica, senza la dovuta attenzione alle costrizioni di tipo psicologico, alcune studiose inglesi hanno utilizzato anche l'espressione "*pressurized to marry*" per descrivere il problema, una formula che nella loro esperienza ha facilitato la comunicazione con le comunità e i soggetti interessati: K. Chantler, G. Gangoli e M. Hester, "Forced marriage in the UK: Religious, cultural, economic or state violence?", in *Critical Social Policy*, vol. 29, no. 4, 2009, p. 598.

partire dal loro vissuto soggettivo, resta il punto più problematico. Per circoscrivere l'oggetto di questo report, tuttavia, riteniamo utile mantenere questo criterio per distinguere i matrimoni forzati da altre tipologie contenute sotto l'ombrello tematico proposto dal Consiglio d'Europa. In particolare, la letteratura internazionale tratta diffusamente il complesso rapporto tra matrimonio forzato e matrimonio combinato, essendo molto sottile in discriminare tra le due modalità, come rilevano ad es. i centri antiviolenza. Ma meritano attenzione anche le aree di sovrapposizione tra il matrimonio forzato e, da una parte, il *matrimonio precoce*, dall'altra il *matrimonio di convenienza*, due concetti che a loro volta hanno vari punti di contatto con quello di matrimonio combinato.

Sulla base del concetto di consapevole scelta del proprio partner, considereremo unitamente al Matrimonio Forzato anche il matrimonio precoce, di convenienza e l'impossibilità di interrompere la relazione matrimoniale.

Matrimonio forzato e matrimonio combinato

Una ricerca francese sui matrimoni forzati tra persone immigrate e figlie di immigrati propone di distinguere tra tre situazioni²⁵: **1) unioni liberamente scelte, 2) unioni non consensuali, in cui non è stata esercitata una scelta, e il matrimonio è stato portato a termine per volontà dell'altro partner o della famiglia, 3) situazioni meno chiare, che si trovano a metà tra accettazione e costrizione, in cui è difficile accertare la pienezza del consenso.** Si tratta di tutti quei casi in cui il matrimonio viene accettato da entrambi gli sposi, ma in circostanze in cui la volontà individuale può aver subito forti influenze esterne o vincoli di qualche sorta, da parte dell'altro coniuge, della famiglia o del più generale sistema di norme sociali che regolano le pratiche matrimoniali. Il consenso può risultare quindi in vario modo alterato.

In questa terza categoria di unioni si collocano, in molti casi, i matrimoni combinati, "caratterizzati dall'intervento del gruppo familiare nella scelta del partner matrimoniale, il cui grado

²⁵ C. Hamel, *Immigrées et filles d'immigrés: le recul des mariages forcés*, in « Population & Sociétés », n° 479, 2011. Disponibile alla pagina http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1541/publi_pdfi_479.pdf

d'intensità può variare da un massimo, rappresentato dallo schema tradizionale in cui la scelta è effettuata direttamente dai genitori, a modelli di decisione via via meno unilaterali, a seconda che all'interessato sia accordata la facoltà di indicare una preferenza nell'ambito di una rosa di candidati/e individuati/e dalla famiglia, o di partecipare al processo di selezione attraverso la conoscenza preventiva dei possibili partner, fermo restando l'indispensabile consenso dei genitori. Al nubente resterebbe in ogni caso un potere di veto finale nei confronti della scelta parentale. È però evidente che l'effettiva possibilità di esercitare in concreto tale potere tende ad essere più ridotta laddove maggiore è il peso della volontà dei famigliari²⁶.

Le definizioni rimandano quindi a situazioni distinte, ricordando che in molti contesti culturali, come del resto fu in Europa fino a un recente passato, il matrimonio organizzato dai genitori è considerato un modo del tutto accettabile di pianificare la propria vita familiare. Tuttavia "in alcuni casi la differenza tra un matrimonio forzato e un matrimonio combinato possa essere puramente semantica"²⁷. Pressioni psicologiche e varie forme di manipolazioni, tra cui per esempio l'allusione alla perdita di prestigio della propria famiglia nella comunità, possono funzionare da forte deterrente rispetto all'eventuale rifiuto dell'unione voluta dai genitori. "In particolare sono i seguenti fattori a rendere difficile tracciare dall'esterno la distinzione tra un matrimonio combinato e uno forzato [...]: il ricatto emotivo, che può diventare vera e propria violenza psicologica, la mancanza di verifica del consenso dei nubendi, il 'consenso non informato', le difficoltà a nominare e denunciare la violenza, soprattutto in situazione di assenza di alternative [...], costruzioni 'strutturali' come la povertà, la mancanza di accesso a canali legali per l'immigrazione, e l'obbligo sociale a risposarsi per una vedova, in certi paesi e

²⁶ Zonta Club Moncalieri, *I matrimoni forzati nell'Europa multiculturale*, 2007, p. 16. Disponibile alla pagina <http://www.zontamoncalieri.it/matrimoni%20forzati.pdf>

²⁷ C. Thomas, *Forced and Early Marriage: A Focus on Central and Eastern Europe and Former Soviet Union Countries with Selected Laws from Other Countries*, United Nations Division for the Advancement of Women (DAW), Geneva, 2009, p. 2. Disponibile alla pagina www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2009/Expert%20Paper%20EGMGPLHP%20Cheryl%20Thomas%20revised.pdf

circostanze”²⁸. L'esistenza di rapporti di potere diseguali tra generi e tra generazioni complica ulteriormente la capacità individuale di elaborare ed esprimere una volontà autonoma.

In sintesi, **la difficoltà principale è quella di disegnare un confine tra *consenso* e *coercizione* tenendo conto dei contesti, delle condizioni strutturali in cui il matrimonio viene combinato, e senza rischiare di impiegare categorie occidentali – in particolare quella del “matrimonio d'amore” – come metro di valutazione per le pratiche matrimoniali diffuse presso culture diverse.** “Esiste una grande varietà di forme in cui possono essere esercitate pressioni sull'individuo, e/o in cui l'individuo può percepirle, in assenza di minaccia esplicita. Allo stesso tempo, varie sono anche le forme in cui si esprime il desiderio individuale, da quelle implicite e vissute interiormente a quelle palesi e ostentate, e questi modi di segnalarlo sono profondamente mediati dalle comunicazioni intra-culturali e dalle traduzioni inter-culturali”²⁹. Pertanto, gli osservatori che cercassero una prova “obiettiva” della presenza o meno di consenso/coercizione si scontrerebbero con la grande difficoltà di determinare il grado di libertà della scelta matrimoniale senza ricadere in stereotipi culturali.

Come ricorda Daniela Danna, inoltre, “un ulteriore fattore di complicazione nella distinzione tra matrimoni combinati e imposti è il fatto che nel concetto di scelta è implicita la conoscenza delle conseguenze cui si va incontro: la rappresentazione della vita matrimoniale in soggetti giovani, che non hanno esperienza dei rapporti tra i sessi, difficilmente può rispondere al nostro concetto di 'consenso informato' che deve stare alla base di una scelta. Le conseguenze dell'accettazione di un matrimonio combinato probabilmente non sono chiare al soggetto che ritiene di aver scelto, o meglio che ha aderito a una proposta altrui, però è un dato di fatto che le vicende delle coppie che si sposano in questo modo non sono necessariamente negative”. Perciò, conclude la studiosa, non è “ragionevole contrastare il matrimonio combinato in quanto tale, nemmeno nei casi di dimostrabile mancanza di 'consenso informato', proprio perché non possiamo presumere che l'esito

²⁸ D. Danna, “I confini dell'azione pubblica: matrimoni forzati e combinati”, in *Athenea Digital*, 13(2), 2013, p. 72.

²⁹ Women Living Under Muslim Laws, *Child, Early and Forced Marriage: A Multi-Country Study*, 2013, p. 8.

sarà invivibile per la donna”³⁰.

Questo è anche l'approccio adottato dai paesi che hanno introdotto un reato specifico per il matrimonio forzato (*vedi Capitolo 2*). La *Forced Marriage Unit* istituita nel Regno Unito presso il Ministero dell'Interno (*Home Office*) propone nelle sue linee guida una netta distinzione tra forzato e combinato, dove il secondo è descritto come il matrimonio in cui “le famiglie di entrambi gli sposi assumono un ruolo di primo piano” nel concertare l'unione ma “la scelta se accettare o meno l'accordo resta ai futuri coniugi”³¹. Secondo la *UK Border Agency*, “questa forma di matrimonio è una tradizione culturale accettabile in molti paesi ed è accettabile nel Regno Unito nella misura in cui entrambe le parti sono libere di decidere se procedere con il matrimonio”³².

Mantenendo ferma la necessità di effettuare i dovuti distinguo, si può quindi concordare con le autrici del report sui matrimoni forzati della rete *Women Living Under Muslim Laws*: **“restano centrali i racconti delle donne nelle interpretazioni di consenso e violazione, per offrire una comprensione del matrimonio forzato che sia fondata e attenta al contesto”**³³.

Il matrimonio precoce

Altrettanto problematico è tracciare una linea di divisione tra matrimonio precoce e matrimonio forzato. L'UNICEF attribuisce alla prima categoria i matrimoni formali o le unioni riconosciute come matrimonio prima dei 18 anni d'età, considerando che a 18 anni una ragazza è considerata ancora una bambina in base alla Convenzione sui Diritti del Fanciullo, eccetto nei paesi in cui la maggiore età è inferiore. “In molte parti del mondo le famiglie incoraggiano il matrimonio delle

³⁰ D. Danna, “I confini dell'azione pubblica: matrimoni forzati e combinati”, in *Athenea Digital*, 13(2), 2013, p. 74.

³¹ Forced Marriage Unit, *Multi-agency practice guidelines: Handling cases of Forced Marriage*, p. 10. Disponibile alla pagina www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35530/forced-marriage-guidelines09.pdf

³² UK Border Agency, *Guidance and Instruction on Forced Marriage*, 2012, p. 3. <http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/policyandlaw/IDIs/idischapter8/section1/annex2.pdf?view=Binary>

³³ Women Living Under Muslim Laws, *Child, Early and Forced Marriage: A Multi-Country Study*, 2013, p. 9.

figlie quando sono ancora bambine nella speranza che il matrimonio porti loro dei vantaggi finanziari e sociali, sollevando la famiglia dai debiti. Nella realtà, il matrimonio infantile è una violazione dei diritti umani, che compromette lo sviluppo delle ragazze e spesso ha come risultato gravidanze precoci e isolamento sociale, mentre il basso livello di istruzione e la scarsa formazione professionale rinforzano la natura di genere della povertà. Il diritto a un 'libero e pieno' consenso al matrimonio è riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani – con il riconoscimento che il consenso non può essere 'libero e pieno' quando una delle due parti coinvolte non è sufficientemente matura per prendere una decisione informata rispetto al compagno di vita”³⁴.

Per molti osservatori del fenomeno, quindi, è possibile comprendere i matrimoni precoci interamente nel campo dei matrimoni forzati, mancando anche in questo caso il requisito del consenso valido che fa di un'unione una scelta libera e consapevole³⁵. Questo consenso, si sostiene sulla base delle convenzioni internazionali, può essere espresso solo con il raggiungimento dell'età adulta. Ci sono tuttavia anche voci che dissentono da questa operazione concettuale, secondo cui “bisognerebbe notare che non tutti i matrimoni infantili (in particolare quelli di bambini in età più avanzata, 16-18 anni) sono matrimoni forzati. Persino nell'occidente sviluppato, per esempio negli Stati Uniti e nel Regno Unito, i bambini/adolescenti di 16 anni possono sposarsi con il consenso dei genitori. Chiaramente, i matrimoni combinati in cui il/la bambino/a è molto piccolo/a compromettono totalmente la nozione di consenso; tuttavia, la linea tra un 'bambino' cresciuto e un 'adulto' non è così definita come si potrebbe immaginare. Le costruzioni dell'infanzia insieme alle condizioni materiali variano attraverso il pianeta e ci sono due punti importanti da analizzare. Il primo è che la povertà appare come un forte indicatore di rischio per i matrimoni infantili, e l'UNICEF ha stabilito una correlazione tra povertà e matrimoni precoci [...]”³⁶. Mentre il mondo sviluppato pone l'enfasi maggiore sull'educazione dei bambini, in molti paesi in via di sviluppo il lavoro minorile è una realtà, e “i matrimoni precoci

³⁴ UNICEF, *Early Marriage: A Harmful Traditional Practice*, 2005, p. 1.

³⁵ Women Living Under Muslim Laws, *Child, Early and Forced Marriage: A Multi-Country Study*, 2013, p. 7.

³⁶ K. Chantler, “Recognition of and Intervention in Forced Marriage as a Form of Violence and Abuse”, in *Trauma, Violence, & Abuse*, 13(3), 2012, p. 177.

possono essere interpretati come strategie per alleviare la povertà familiare dal momento che ci sarà una persona in meno da sfamare. Questo è ulteriormente esacerbato dalle pratiche culturali come il prezzo della sposa in cui il matrimonio porta la famiglia della ragazza ad acquisire risorse dalla famiglia dello sposo³⁷. Senza considerare un altro fattore essenziale che determina la pratica dei matrimoni precoci, come di quelli forzati: il valore riposto da molte culture nella “purezza sessuale” di ragazze e donne³⁸.

Si tratta quindi di una materia complicata, alla luce dell'intersezione di determinanti sociali, economiche e culturali. **Nel presente rapporto considereremo i matrimoni precoci all'interno dell'universo indagato, in quanto l'età minima per sposarsi è fissata in Italia a 18 anni**, e solo “per gravi motivi”, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, il Tribunale per i Minorenni può autorizzare l'unione di persone che abbiano compiuto 16 anni (art. 84 del codice civile). **Va conservata però la consapevolezza che i concetti di matrimonio forzato e di matrimonio precoce restano distinti (rimandando il primo alla costrizione, il secondo all'età anagrafica) e i due fenomeni si sovrappongono solo parzialmente:** mentre i matrimoni forzati comprendono situazioni che coinvolgono persone di tutte le età, i matrimoni precoci possono verificarsi anche in situazioni di non costrizione, come quelle previste dalla legge italiana e dei paesi di provenienza. Serve, inoltre, sensibilità al contesto e alla cultura in cui le persone sono inserite, specialmente con riguardo alle comunità migranti.

Matrimonio di convenienza

Il Consiglio d'Europa, nel suo rapporto del 2005, include come si è visto anche i matrimoni di convenienza o di comodo sotto l'etichetta del matrimonio forzato. In Italia e in gran parte d'Europa è andata crescendo, specialmente nell'ultimo decennio, la preoccupazione per l'uso strumentale dell'istituto coniugale da parte dei migranti per aggirare le leggi restrittive dell'UE sull'immigrazione, ottenendo permessi di soggiorno

³⁷ Ibidem.

³⁸ G. Gangoli, K. Chantler, “Protecting victims of forced marriage: Is age a protective factor?”, in *Feminist Legal Studies*, 17, 2009, pp. 267–288.

tramite ricongiungimento familiare in assenza di una reale volontà di contrarre matrimonio. Di queste situazioni si rilevano anche i risvolti potenzialmente dannosi per le spose in quanto soggetti spesso più vulnerabili, quindi più esposte al rischio di subire violenze e costrizioni.

Lo *European Migration Network* ha presentato nel 2012 un report dedicato all'abuso del diritto di ricongiungimento familiare (*Misuse of the Right to Family Reunification*), definendo il “matrimonio di convenienza” come “un matrimonio contratto con il solo scopo di permettere a una persona di entrare o risiedere in uno Stato Membro”³⁹. Quasi tutti i paesi, si legge nel report, hanno adottato misure per prevenire questo genere di abuso, disposizioni che spesso hanno come scopo dichiarato anche quello di evitare i matrimoni precoci o forzati, come le “previsori sull'età massima o minima per il ricongiungimento, prova di coabitazione e di relazione familiare”. L'Italia, in particolare, descrive simili norme come orientate a “prevenire matrimoni forzati e riunificazioni a catena”⁴⁰.

La preoccupazione di contrastare i matrimoni di comodo ha condotto nel nostro paese fino al divieto di matrimonio tra persone prive di permesso di soggiorno, contenuto nella legge n. 94/2009 detta “Pacchetto sicurezza”, “presupponendo che vi sia lo scambio di convenienza (illegale) in tutti i matrimoni di chi si trova in Italia senza documenti”⁴¹. Va ricordato tuttavia come questa misura sia stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.245 del 25 luglio 2011, in quanto viola il diritto fondamentale della persona a contrarre matrimonio.

In realtà, **anche nel caso dei matrimoni di convenienza ci troviamo di fronte a un oggetto difficile da definire**. Come sottolinea Elisabeth Beck-Gernsheim in uno studio sui matrimoni transnazionali, le unioni di questo tipo, che siano combinate dalle famiglie o arranziate attraverso intermediari,

³⁹ EMN, *Misuse of the Right to Family Reunification: marriages of convenience and false declarations of parenthood*, 2012, p. 7. Disponibile alla pagina web http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/familyreunification/Oa_emn_misuse_family_reunification_study_final_june_2012_en.pdf

⁴⁰ Ivi, p. 11

⁴¹ D. Danna, “I confini dell'azione pubblica: matrimoni forzati e combinati”, in *Athenea Digital*, 13(2), 2013, p. 67.

fanno della distanza geografica non una barriera ma un prerequisito: “il matrimonio spesso ha luogo perché i partner non vivono nello stesso paese. Infatti è la grande differenza tra il paese di invio e quello di ricezione che conduce all'unione matrimoniale: la differenza è il sensale segreto”⁴². Questo, che rappresenta anche un esito indesiderato delle politiche restrittive sull'immigrazione, ha tuttavia profonde implicazioni in termini di appartenenze culturali, legami familiari, relazioni di potere tra i generi, oltre che attinenza ai progetti migratori dei singoli. Tra le classi di motivazioni che sono alla base di simili strategie matrimoniali Beck-Gernsheim evidenzia: a) la lealtà e il senso d'obbligazione verso la parentela, che spinge i migranti a perpetuare un'esistenza a cavallo tra due mondi, anche attraverso la scelta della sposa / dello sposo (inversamente, questo significa anche che la famiglia e le eventuali pressioni da essa esercitate sono tenute in grande conto dai singoli); b) la promessa di mobilità verticale collegata al matrimonio con una persona di classe/status più elevato nel paese d'origine, grazie al fatto che il migrante/la migrante, per quanto di estrazione sociale inferiore, acquisisce grande valore nel mercato matrimoniale transnazionale; c) la speranza di modificare gli equilibri di potere nelle relazioni di genere, per cui alcuni uomini migranti possono desiderare di sposare una donna educata in modo tradizionale secondo modelli patriarcali (per ristabilire un privilegio che sentono minacciato nel paese d'emigrazione), mentre le donne migranti fanno di avere diversi vantaggi sul futuro sposo (conoscono la lingua, i costumi, le istituzioni del nuovo paese...) e sperano di poterlo usare a proprio favore nella vita familiare.

L'ampio spettro di motivazioni che sottostanno ai matrimoni combinati transnazionali e a quelli che altrove sono definiti matrimoni di convenienza mostra come sia difficile isolare il carattere strumentale di un'unione rispetto ad altri aspetti psicologici, culturali, sociali, economici. Questo insieme di fattori non dà di per sé al matrimonio un carattere forzato, così come non dice ancora nulla sui possibili esiti di conflittualità o di violenza che possono derivarne. **Come i matrimoni combinati in generale, anche quelli di convenienza si configurano come imposti solo qualora la libertà di**

⁴² E. Beck-Gernsheim, “Transnational lives, transnational marriages: a review of the evidence from migrant communities in Europe”, in *Global Networks*, vol. 7, n. 3, 2007, p. 277.

uno dei due coniugi, nella maggioranza dei casi quella della donna, sia violata.

1.2 Le cause

All'origine del fenomeno dei matrimoni forzati si trovano **un insieme di fattori che riguardano le norme sociali dominanti in un paese o in una comunità, le strutture economiche e familiari, le diseguaglianze di genere che assegnano alle donne un ruolo inferiore rispetto agli uomini, decurtando i loro diritti dentro la famiglia e nei più ampi sistemi sociali e culturali in cui vivono, il complesso simbolico che struttura le relazioni sessuate.** E' da queste condizioni di diseguaglianza che discendono le numerose forme di controllo patriarcale sulla sessualità e sulla vita riproduttiva delle donne a cui per molti aspetti vanno ricondotte anche le pratiche matrimoniali che violano la loro libertà.

Tutti questi fattori si manifestano tuttavia in modo molto differenziato in relazione ai contesti locali e globali e alle loro trasformazioni. Secondo il rapporto del Consiglio d'Europa, “i fattori che stanno dietro al matrimonio forzato sono differenti a seconda che guardiamo a paesi dove la pratica è perpetuata da famiglie rurali, spesso povere, o a paesi dell'UE dove coinvolge famiglie di origine immigrata. Nel primo insieme di paesi, le cause hanno per lo più a che fare con forme di pressione culturale come l'importanza che si attribuisce all'onore e alla verginità, alla sicurezza in età avanzata, il desiderio di mantenere in famiglia le proprietà o la preoccupazione di rinforzare l'autorità dei genitori. Nel secondo, il motore può essere il desiderio di impedire ai figli di 'europeizzarsi', il bisogno di riaffermare l'identità, di proseguire la migrazione o ripagare un debito alla propria comunità. Fattori addizionali possono includere il deteriorarsi delle relazioni tra i sessi, l'ascesa del fondamentalismo religioso, difficoltà nel matrimonio o nella sessualità e la preoccupazione di impedire ai figli di fare un matrimonio misto”⁴³.

⁴³ E. Rude-Antoine, *Forced Marriages in Council of Europe Member States: A Comparative Study of Legislation and Political Initiatives*, Directorate General of Human Rights, Strasburgo 2005, p. 8.

In base a questa larga ricognizione, se guardiamo ad un paese come l'Italia dovremo considerare sia i casi di matrimoni forzati – che sembrerebbero per lo più sporadici e isolati, stando alle informazioni per ora disponibili – in cui agiscono fattori di costrizione tradizionali anche all'interno di famiglie native (mentre un discorso a parte merita la situazione delle minoranze rom e sinti), sia soprattutto le forme di conflitto che si generano nell'esperienza migratoria tra prime, seconde, terze generazioni di migranti, che possono far valere l'una contro l'altra diversi sistemi di valori e credenze, nonché desideri e progetti di vita individuale e familiare.

Culture e religioni

Nei paesi e nelle comunità in cui è diffuso l'uso di combinare i matrimoni tra le famiglie, i **fattori culturali che aumentano il rischio di matrimoni forzati sono soprattutto**⁴⁴:

- a) il controllo sulla sessualità femminile, collegata al tema dell'onore maschile;**
- b) la protezione di tradizioni culturali e religiose contro le trasformazioni della contemporaneità;**
- c) l'importanza dei legami tra famiglie e dell'onore familiare.**

In molte culture, la morale sessuale dominante collega strettamente l'onore di un uomo all'integrità sessuale delle donne della sua famiglia: madri, spose, sorelle, figlie. Perché la loro castità sia controllata e garantita, viene ritenuto essenziale un forte controllo sulla loro sessualità. Per le adolescenti, in particolare, si tratta di preservare la verginità fino al matrimonio, pena il disonore e la rovina economica e sociale dell'intera parentela. Il matrimonio precoce, e il matrimonio imposto anche contro la volontà della futura sposa, possono rappresentare forme di controllo e di presunta “protezione” della virtù femminile, minimizzando il rischio del sesso pre-matrimoniale. In questo insieme di tradizioni si inserisce anche l'uso del matrimonio riparatore in caso di stupro, per cui una giovane che ha perso la verginità a causa di uno stupro salva il suo onore (e quello della sua famiglia) sposando il suo

⁴⁴ Cfr. Women Living Under Muslim Laws, *Child, Early and Forced Marriage: A Multi-Country Study*, 2013, pp. 12-15.

stupratore. In Italia, un celebre caso avvenuto in un passato non troppo lontano fu quello di Franca Viola, che nel 1966 rifiutò di sposare il suo violentatore. La norma che allora permetteva di cancellare il reato di violenza sessuale attraverso il matrimonio riparatore è stata abrogata solo nel 1981, mentre disposizioni simili di legge, o norme consuetudinarie, sono ancora in vigore in molte parti del mondo.

Un secondo ordine di fattori di rischio per i matrimoni combinati riguarda il ruolo centrale che la sfera privata – la famiglia, la sessualità – assume nelle fasi storiche di trasformazione della demografia, della struttura sociale, dell'economia di interi paesi. La tensione tra tradizione e innovazione può causare in alcuni gruppi un arroccamento nella difesa dei costumi tradizionali, in particolare per quanto riguarda il ruolo delle donne e il controllo del loro corpo. “La pratica dei matrimoni forzati o precoci può essere rafforzata, nel breve periodo, dallo stesso processo che il mondo esterno chiama 'sviluppo'”⁴⁵.

Infine, dove il matrimonio è concepito come una faccenda che riguarda la famiglia più che l'individuo interessato, i genitori stessi possono subire forti pressioni a far sposare la figlia o il figlio da parte della più ampia rete di parentela, che conta su quella determinata unione per consolidare legami con altre discendenze, stringere alleanze politiche ed economiche, aumentare i possedimenti... Nel matrimonio può essere quindi in gioco anche l’“onore” della famiglia, del nucleo ristretto e della parentela allargata. Venir meno a una promessa matrimoniale stipulata con un'altra famiglia, magari già al momento della nascita della futura sposa e del futuro sposo, significherebbe screditarsi ai suoi occhi e a quelli dell'intera comunità, o perdere un'occasione di ascesa sociale e economica.

Per quanto riguarda le religioni, non è possibile far discendere la pratica dei matrimoni forzati (o precoci) da nessun fondamento teologico. Si può distinguere tra la norma religiosa e il fatto di costume, senza dimenticare, peraltro, che “il patrimonio delle componenti culturali di un popolo è una realtà dinamica e mutevole a seconda delle circostanze storiche contingenti, come risulta dimostrato dal fatto che queste stesse pratiche sono state a lungo altrettanto diffuse nell'Europa

⁴⁵ Ivi, p. 14. Cfr. anche UNICEF, *Early marriage: Child spouses*, Innocenti Digest. n. 7., UNICEF Innocenti Research Centre, 2001. Disponibile alla pagina web www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf

cristiana e liberale”, e pertanto anche nel costume si può distinguere “fra ciò che riguarda l’identità profonda e irrinunciabile del gruppo, e ciò che ne rappresenta elemento accessorio e variabile secondo le circostanze”⁴⁶. Tuttavia, va notato che la mentalità e le tradizioni che sono alla base di questo fenomeno spesso si ammantano di giustificazioni religiose, anche attraverso la voce di leader (normalmente uomini) di comunità e autorità religiose. Mentre un opuscolo inglese sui matrimoni forzati afferma che “il consenso liberamente prestato da entrambe le parti è un prerequisito dei matrimoni cristiani, induisti, musulmani e sikh”⁴⁷, secondo Daniela Danna “il riconoscimento da parte delle autorità religiose che il consenso è importante, essenziale, non è affatto scontato. Le testimonianze [...] parlano al contrario di un ruolo estremamente conservatore delle guide spirituali delle comunità”⁴⁸.

Migrazioni e conflitti generazionali

Come è noto negli studi sui processi culturali nelle migrazioni, l'esperienza della migrazione può causare, negli individui e nelle comunità, sia una trasformazione negli atteggiamenti e nei comportamenti rivolti alla tradizione sia, al contrario, forme di maggiore attaccamento alla cultura del paese di origine, anche in reazione ai modelli culturali del nuovo paese di residenza. Per quanto riguarda il matrimonio, spesso si tratta dell'incontro e della difficile mediazione tra “due diversi e confliggenti modi d'intendere le relazioni familiari e coniugali”⁴⁹. Lo Zonta Club di Moncalieri, nel suo rapporto sui matrimoni forzati, li descrive così: “il primo, proprio di molti gruppi immigrati e un tempo ampiamente diffuso anche in Europa, partendo da una considerazione esclusiva o prevalente dell'individuo come membro di una collettività, vede nel matrimonio un evento principalmente sociale e comunitario, avente la duplice funzione di favorire e rafforzare i legami di coesione e

⁴⁶ Zonta Club Moncalieri, *I matrimoni forzati nell'Europa multiculturale*, 2007, p. 30.

⁴⁷ *A choice by right. The report of the working group on forced marriage*, p. 6. Disponibile alla pagina www.nordaf.co.uk/public/Editor/assets/Library/Forced%20Marriage%20A%20Choice%20By%20Right.pdf

⁴⁸ D. Danna, *Per forza, non per amore. Rapporto di ricerca sui matrimoni forzati in Emilia Romagna*, 2009, p. 34.

⁴⁹ Ivi, p. 17.

solidarietà all'interno del gruppo, attraverso lo scambio di beni e la procreazione di una discendenza comune, e di ordinare e legittimare la soddisfazione dell'istinto sessuale e riproduttivo. Coerentemente, tale evento si verifica in concomitanza al raggiungimento della pubertà, ed è il frutto di una decisione che compete alla compagine familiare piuttosto che al singolo. Il secondo modello, cui sono attualmente ispirati i principi fondamentali in materia di diritto di famiglia riconosciuti tanto dal diritto internazionale quanto dagli ordinamenti statali europei, basandosi viceversa sull'accentuazione dell'autonomia individuale, privilegia una visione dell'unione coniugale come scelta privata degli sposi, dettata da ragioni di carattere eminentemente affettivo e sentimentale, che si origina pertanto da un libero atto di volontà di persone sufficientemente adulte e mature per poterlo esprimere”⁵⁰.

Questi due modelli influiscono in misura molto varia sulle convinzioni dei singoli e dei gruppi familiari ristretti e allargati nell'esperienza migratoria. In particolare, **quando le giovani e i giovani nascono e/o crescono in un nuovo paese, nell'esperienza della scolarizzazione e della socializzazione con i pari si confrontano con diversi modelli di vita affettiva e di coppia. La costrizione al matrimonio si può presentare quando i genitori – che sono convinti della validità della scelta parentale nel decidere il futuro dei figli - si scontrano con la volontà di una futura sposa o di un futuro sposo che ha un'idea diversa dell'unione coniugale.** E il rischio che si arrivi all'imposizione è tanto più alto quando la scelta della famiglia gode di approvazione sociale, “cosa che rende estremamente difficile la posizione di quelle figlie e quei figli che non vogliono aderire alle proposte coniugali fatte loro dalla famiglia, rischiando con questo anche l'isolamento dal loro ambiente sociale di riferimento”⁵¹.

La differenza tra le biografie migratorie di persone appartenenti a generazioni diverse ha quindi una forte influenza sulla dinamica conflittuale che può portare al matrimonio forzato: “i genitori sperano di proteggere le giovani mantenendole in seno alla comunità etnica, nazionale, linguistica o religiosa, cosa che, ai loro occhi, e in accordo con le loro biografie, garantisce una

⁵⁰ Ivi, pp. 17-18.

⁵¹ D. Danna, *Per forza, non per amore. Rapporto di ricerca sui matrimoni forzati in Emilia Romagna*, 2009, p. 6.

certa sicurezza e un matrimonio duraturo. I ragazzi, che sono cresciuti qui, le cui esperienze si distinguono fortemente da quelle dei loro genitori, hanno concezioni diverse delle relazioni amorose e della scelta del partner, e questo porta a un conflitto tra generazioni”⁵².

Costrizioni strutturali

Si possono elencare, tra le cause dei matrimoni forzati, anche quelle che Daniela Danna chiama “costrizioni strutturali”⁵³. Tra queste **la povertà, che induce per esempio alcune donne a lasciare tutto e partire con un uomo emigrante, magari di estrazione sociale molto inferiore**: “qui il confine tra imposizione e libera volontà è labile”⁵⁴. Il matrimonio con un emigrante o un matrimonio transnazionale possono rappresentare una strategia di mobilità sociale e/o di fuga da una situazione di forte privazione materiale. A fronte delle difficoltà d'ingresso legale in Europa e nei paesi industrializzati, il contratto coniugale diviene un passo spesso obbligato. Ma questo può comportare “asimmetrie in seno alla coppia che rendono complessi i loro rapporti di potere e che possono influire in vario modo sulla presenza di contrasti e di violenze”⁵⁵.

Le leggi sulle migrazioni rappresentano quindi un fattore importante di “costrizione indiretta”: “non solo le figlie vengono date in sposa a uomini che primariamente puntano all'acquisizione del permesso di soggiorno (tramite il ricongiungimento familiare), ma al contrario anche le donne straniere possono decidere di fare il passo di sposarsi con un uomo per l'unico motivo di avere accesso a uno dei pochi canali legali e realistici per poter emigrare, ancora una volta da situazioni considerate invivibili, sottovalutando le difficoltà di adattamento al matrimonio stesso”⁵⁶.

⁵² A. Neubauer e J. Dahinden, «*Mariages forcés*» en Suisse: causes, formes et ampleur, Office fédéral des migrations, 2009, p. 4.

⁵³ D. Danna, *Per forza, non per amore. Rapporto di ricerca sui matrimoni forzati in Emilia Romagna*, 2009, p. 13.

⁵⁴ Ibidem.

⁵⁵ A. Neubauer e J. Dahinden, «*Mariages forcés*» en Suisse: causes, formes et ampleur, Office fédéral des migrations, 2009, p. 4.

⁵⁶ D. Danna, *Per forza, non per amore. Rapporto di ricerca sui matrimoni forzati in Emilia Romagna*, 2009, pp. 13-14.

Il confine tra consenso e costrizione si fa tanto più sfocato con l'assottigliarsi delle possibilità di sopravvivenza che si presentano a una donna. E' il caso per esempio delle vedove, che in alcuni paesi sono relegate a uno stato sociale infimo. Ma rientrano in questa categoria anche “i casi delle italiane maltrattate dal padre, che decidono di uscire dalla famiglia con un matrimonio che quindi può presentare il carattere di una costrizione indiretta”⁵⁷.

1.3 Il profilo delle vittime

E' forse superfluo premettere che non esiste un profilo unico delle vittime di matrimonio forzato, come del resto per le altre forme di violenza di genere. Tuttavia, in quest'ambito alcuni tratti appaiono prevalenti: la provenienza da paesi (o regioni) in cui è diffuso l'uso dei matrimoni combinati e dei matrimoni precoci, l'appartenenza a culture in cui la decisione delle famiglie tende a prevalere sulla scelta individuale e l'esistenza di comunità che danno sostegno a questo costume e fanno pressione sulle famiglie stesse. Quando si estende il campo fino a considerare anche i casi in cui le donne si ritrovano forzate in un matrimonio perché è impedito loro, con varie forme di costrizione, di separarsi, il profilo della vittima di matrimonio forzato diventa quello della vittima di violenza domestica, che include persone di tutte le nazionalità e appartenenze sociali e culturali. Gli studi sul tema in Europa, tuttavia, fanno emergere il problema in particolare all'interno delle comunità migranti, spesso concentrando il focus sulle seconde e terze generazioni. Il quadro che ne deriva, nei diversi paesi, è da leggere in relazione alle nazionalità più presenti sui vari territori, alla storia migratoria di ognuno di questi gruppi, al tipo di relazioni che intrattengono con il paese d'origine (che sono influenzate anche dalle politiche sull'immigrazione in vigore nel paese di residenza). I dati – e in conseguenza i profili – risultano quindi molto variegati.

A partire dall'unica ricerca effettuata in Italia, in Emilia Romagna, dall'associazione Trama di Terre⁵⁸, da raccolte di testimonianze e da studi realizzati in altri paesi europei

⁵⁷ Ivi, p. 14.

⁵⁸ D. Danna, *Per forza, non per amore. Rapporto di ricerca sui matrimoni forzati in Emilia Romagna*, 2009.

intendiamo delineare alcune caratteristiche di base delle persone colpite da questa forma di violazione dei diritti umani: nazionalità, età, conseguenze subite.

Nazionalità

Nella ricerca di Trama di Terre, diretta da Daniela Danna, i casi rilevati in Emilia Romagna sono stati 33: 12 (10 donne e 2 uomini) di nazionalità marocchina, 2 donne indicate genericamente come “maghrebine”), 6 donne e 1 uomo di origine pakistana, 5 donne indiane, 2 turche e 5 casi (1 per paese) provenienti da Albania, Italia, Ghana, Senegal e Tibet. Come si vede, il quadro è composto da numeri piccoli, che non consentono generalizzazioni, anche perché riflettono almeno in parte la composizione della popolazione straniera in Emilia Romagna, dove si è svolta la ricerca. La nazionalità marocchina, che conta per oltre un terzo dei casi, ha una delle numerosità relative più elevate in regione, pari al 17,6% (14,6% quando la ricerca è stata effettuata, nel 2009, in base ai dati dell'osservatorio regionale sulle migrazioni)⁵⁹. Altre nazionalità molto presenti, tuttavia, come la rumena, non sono state rilevate tra i casi di matrimonio forzato, con l'eccezione di alcuni accenni alle comunità rom rumene. Il risultato non rappresenta quindi un semplice specchio del quadro migratorio in regione, a conferma del fatto che **il problema non interessa genericamente le popolazioni migranti ma è un fenomeno che ha più profonde radici in alcune culture.**

E' rilevante, in questo senso, il caso del Pakistan, che conta nello studio per più di un quinto dei casi, mentre la percentuale delle presenze sul territorio, sul totale dei residenti non UE, è del 4,6% (3,2% al momento dello studio). Così anche l'India: 5 casi rilevati, 4,1% dei residenti non UE (3,2% al momento dello studio). Questi due paesi emergono dunque come particolarmente a rischio, e ad essi si dovrebbero aggiungere gli altri dell'area sud-est asiatica, lo Sri Lanka e il Bangladesh: quest'ultimo è menzionato dallo stesso rapporto tra i paesi ad alto rischio (in base alla letteratura internazionale), sebbene non appaia tra i casi. Sono invece presenti, come si è visto, casi di provenienza dall'Africa subsahariana, nonché dai Balcani, dal Tibet, e uno dall'Italia (matrimonio avvenuto nel Sud Italia).

⁵⁹ Caritas-Migrantes, *Dossier statistico immigrazione*, 2013.

Esperte da noi consultate⁶⁰ nel corso della ricerca hanno segnalato il rischio anche per altri paesi, come l'Afghanistan, che è al terzo posto tra le nazionalità dei richiedenti asilo in Italia⁶¹, e la Nigeria. Esiste anche una sentenza della Corte di Cassazione (n. 25873 del 18 novembre 2013) con cui si accorda lo status di protezione sussidiaria a una cittadina nigeriana fuggita dal suo paese al fine di sottrarsi a un matrimonio forzato.

Per quanto riguarda le comunità rom, una ricerca condotta dallo *European Roma Rights Center* nel 2011⁶² riporta per l'Italia i seguenti risultati:

- 47 donne rom intervistate su un totale 74 (64%) si sono sposate prima dei 18 anni, e 22 (30%) erano minori di 16 anni al momento del matrimonio (la più giovane aveva 12 anni). Alcuni di questi matrimoni sono dunque stati celebrati in accordo con la tradizione ma non con il diritto italiano;
- 5 donne, tra quelle sposate in età minore, affermano di essere state costrette al matrimonio contro la loro volontà;
- tutti e 5 questi casi di matrimonio forzato hanno dato luogo a situazioni di violenza domestica.

Le autorità italiane, sottolinea il rapporto sull'Italia, “considerano i matrimoni precoci come determinati culturalmente e non agiscono per mettere fine a questa pratica dannosa”, mentre gli attivisti rom smentiscono la credenza diffusa secondo cui si tratta di una tradizione culturale “puntando invece l'attenzione sulle condizioni socio-economiche e sull'educazione come fattori che la influenzano. Le donne rom intervistate durante la ricerca hanno espresso il desiderio che sia messa fine a questa pratica”⁶³.

⁶⁰ Si tratta delle esperte che hanno partecipato al focus group organizzato nell'ambito di questa ricerca, di cui trattiamo più diffusamente nei prossimi capitoli.

⁶¹ Caritas-Migrantes, *Dossier statistico immigrazione*, 2013.

⁶² ERRC, *Submission to the Joint CEDAW-CRC General Recommendation / Comment on Harmful Practices: Child Marriages among Roma*, 2011. Disponibile alla pagina <http://www.errc.org/reports-and-advocacy-submissions/errc-submission-to-the-joint-cedaw-crc-general-recommendationcomment-on-harmful-practices-september-2011/3929>

⁶³ ERRC, Idea Rom, Opera Nomadi, *Parallel submission to the Committee on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women on Italy under*

Tra le testimonianze raccolte dalla UIL e raccontate nel convegno “Questo matrimonio non s'ha da fare!” (3 dicembre 2012), i casi di matrimonio forzato risultavano quelli di due donne provenienti da Libano e Giordania, la prima innamorata di un curdo ma costretta a sposare un lontano parente, la seconda obbligata a sposare un egiziano, dalla cui famiglia è stata anche infibulata. Si tratta, in questo caso, di prime generazioni di donne migranti, che narrano quindi esperienze avute nel paese di provenienza.

Il subcontinente indiano e i paesi musulmani appaiono quelli più rappresentati tra i pochi casi raccolti in Italia, e soprattutto nelle ricerche a più ampio raggio svolte in Europa. I dati disponibili per il Regno Unito parlano di 1485 casi in cui è intervenuta la *Forced Marriage Unit*, per persone delle seguenti provenienze: Pakistan (47.1%), Bangladesh (11%), India (8%), Afghanistan (2.1%), Somalia (1.2%), Turchia (1.1%), Iraq (1%), Iran (0.9%), Nigeria (0.9%), Sri Lanka (0.9%), Egitto (0.6%), Arabia Saudita (0.6%), Yemen (0.6%), Gambia (0.5%), Marocco (0.5%), e Ucraina (0.5%)⁶⁴. Quelli del subcontinente indiano, che contano per oltre 60% del totale, sono gruppi di immigrazione storica nel Regno Unito. Così come i turchi in Germania, che infatti – secondo i dati di una ricerca svolta su tutto il territorio nazionale – rappresentano il 23% del numero totale di casi (606) esaminati, ma il 44% delle persone minacciate o costrette a un matrimonio forzato ha genitori di origine turca. Tra le altre nazionalità si trovano Serbia/Kosovo/Montenegro (8%), Iraq (6%), poi a decrescere Afghanistan, Siria, Marocco, Albania, Libano, Pakistan. Una situazione ancora diversa presenta la Francia, stando alla ricerca *Trajectoires et Origines* realizzata dall'Ined (*Institut national d'études démographiques*) e dall'Insee (*Institut national de la statistique et des études économiques*)⁶⁵. Qui i gruppi più colpiti da questa violazione sono quelli delle immigrate provenienti da Turchia, Maghreb e Sahel, seguite da quelle dell'area sud-est asiatica (Vietnam, Laos, Cambogia).

article 18 of the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women for its consideration at the 49th session 11 to 29 July 2011 concerning the situation of Romani women in Italy, 2011, p. 10. Disponibile alla pagina web http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/JointNGOReport_Italy49.pdf

⁶⁴ Forced Marriage Unit UK, *Statistics January to December 2012*, www.gov.uk/forced-marriage

⁶⁵ C. Hamel, “Immigrées et filles d’immigrés: le recul des mariages forcés”, in *Population et Sociétés*, n. 479, 2011, pp. 1-4.

Età

La stessa ricerca francese ci permette di constatare la forte variazione nella prevalenza del fenomeno tra le diverse fasce d'età e tra i gruppi migranti di prima generazione e le generazioni successive. Pur non avendo dati analoghi disponibili per l'Italia, possiamo supporre che simili differenze esistano anche tra le stesse popolazioni sul territorio italiano (per esempio quelle maghrebine, che sono tra le prime per numero di residenti). Le donne residenti in Francia provenienti da Turchia, Maghreb e paesi del Sahel in Africa sono “le più esposte ai matrimoni non consensuali, con percentuali variabili dall'11% al 15% nella generazione che aveva tra i 41 e i 60 anni nel 2008 [*al momento della ricerca, Ndr*], e dal 4% all'8% in quella di 26-40 anni”⁶⁶. La stessa fascia d'età 26-40, nella generazione delle figlie nate in Francia, presenta un'incidenza minore del fenomeno, “con la notevole eccezione delle figlie di immigrati turchi per i quali il tasso è simile”: 4% le prime, 5% le seconde.

Una prima variabile importante, in questo universo, è quindi l'età della vittima: **risultano più numerose – almeno in questo studio – le donne in età più avanzata che sono state costrette al matrimonio quando erano giovani rispetto alle generazioni più giovani**. Questo del resto riguarda anche le donne d'origine francese: il 5% delle donne tra i 51 e i 60 anni hanno subito una pressione familiare, a loro tempo, nella scelta dell'uomo da sposare, mentre il fenomeno è completamente scomparso tra le ragazze che hanno meno di 30 anni. Inoltre, nel caso delle migranti, l'incidenza dei casi di matrimonio forzato è più alta tra le donne immigrate che tra le figlie di immigrati: in totale, sono il “4% delle prime, il 2% delle seconde (dati per la fascia d'età 26-50)”⁶⁷. Nei casi di donne immigrate, in due casi su tre si tratta di matrimoni contratti nel paese di origine, prima della migrazione.

In Italia, la ricerca condotta in Emilia Romagna ha messo a fuoco a sua volta la condizione particolare vissuta dai figli e dalle figlie degli immigrati, a cavallo e spesso in bilico tra due culture. Come riporta una testimone intervistata nel corso dello studio, a proposito di una giovane indiana vittima di

⁶⁶ Ivi p. 2.

⁶⁷ *Ibidem*.

matrimonio forzato, “lei diceva: 'Io non mi sento né indiana né italiana. Perché quando sono a scuola sono una ragazza come le altre mie amiche, mi vesto come loro, però a casa da noi c'è l'India, cioè la tradizione, quindi mi sento spostata'. Diceva che il suo fidanzato era anche lui del suo paese, ma il padre non l'accettava perché era di un livello sociale diverso, quindi era impossibile che lei facesse qualcosa che andasse bene al padre”⁶⁸.

La sensazione, anche se basata su pochi casi, è che la “data dell'arrivo” influenzi fortemente l'atteggiamento delle giovani e dei giovani verso le tradizioni matrimoniali diffuse nella propria cultura d'origine: “più i giovani sono arrivati presto, più supponiamo che ci sia un avvicinamento progressivo agli standard italiani di libertà per i giovani o una richiesta in tal senso”⁶⁹. Per questo, nonostante la situazione fluida della migrazione possa far presagire (in linea con i risultati dello studio francese) una diminuzione dei casi di matrimonio combinato, e all'interno di questo universo anche le unioni non consensuali, si può però prevedere un aumento della conflittualità interna alle famiglie tra genitori nati e cresciuti in un paese in cui vigono queste tradizioni e ragazzi nati e/o cresciuti in un contesto dove vigono altre norme sociali. Si può insomma immaginare che, come afferma il rapporto di Trama di Terre, “i matrimoni combinati per i giovani che vivono in Italia si trasformeranno sempre più, soggettivamente, in matrimoni imposti. La pratica di combinare il matrimonio sarà sempre più rifiutata da quei figli e da quelle figlie di immigrati che sono nati o cresciuti nel nostro paese e quindi acculturati a una visione dei rapporti sentimentali che non prevede l'ingerenza dei genitori. Anche coloro che hanno accettato per sé un matrimonio combinato su suolo italiano avranno a loro volta figli/e che probabilmente non accetteranno più questo tipo di proposta, considerandola un'imposizione”⁷⁰.

In questa problematica rientrano anche i **conflitti riguardanti i/le fidanzati/e italiani/e o di altra nazionalità, non graditi alla famiglia della giovane o del giovane**. In questi casi, non solo le vittime sono costrette a interrompere relazioni che per loro hanno valore, ma si trovano

⁶⁸ D. Danna, *Per forza, non per amore. Rapporto di ricerca sui matrimoni forzati in Emilia Romagna*, 2009, p. 50.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ Ivi, pp. 14-15.

anche a dover proteggere il fidanzato / la fidanzata (per esempio mantenendo segreto il suo nome) dalle minacce e le violenze della propria famiglia. Nella ricerca di Trama di Terre sono 10 gli episodi di questo genere menzionati nelle interviste. Nella letteratura sul tema, questa tipologia di chi subisce pressioni per rinunciare a relazioni autonomamente scelte viene talvolta inclusa nella definizione dei matrimoni forzati⁷¹, proposta che noi intendiamo accogliere. Nel caso di una ricerca svolta in Svizzera ne viene descritto anche il profilo: ragazze d'età compresa tra i 18 e i 25 anni, nel 51% dei casi nate in territorio elvetico e, non sorprendentemente, in massima parte ben integrate nel sistema educativo o nel mercato del lavoro⁷².

Conseguenze subite

Non solo il matrimonio forzato rappresenta la violazione di un diritto umano, ma porta spesso con sé, per le vittime, altre violazioni, in particolare del diritto alla salute e all'integrità fisica e psicologica.

Tra gli esiti rilevati, nei casi di matrimonio forzato, si riscontra spesso “l'**intrappolamento in situazioni di violenza**: molti casi sono sfociati in violenze continue da parte dei mariti, e le vittime hanno deciso di fuggire e sono state alloggiate presso i rifugi dei centri antiviolenza”⁷³. In altri casi, la violenza viene esercitata o minacciata come conseguenza del rifiuto di sposarsi: “altre donne rifugiatesi nei centri antiviolenza sono scappate dal padre o dal fratello che le picchiavano disapprovando le loro relazioni o per costringerle alle nozze, che sono state così evitate”⁷⁴.

Secondo la *Forced Marriage Unit* britannica, “le donne costrette al matrimonio possono trovare molto difficile intraprendere un'azione per mettere fine al matrimonio e possono essere soggette a stupri ripetuti (talvolta fino a che rimangono incinte) e a continui abusi domestici durante il matrimonio. In alcuni casi subiscono violenza e abusi dalla famiglia allargata, spesso venendo costrette a farsi carico del

⁷¹ A. Neubauer e J. Dahinden, «*Mariages forcés*» en Suisse: causes, formes et ampleur, Office fédéral des migrations, 2009.

⁷² Ivi, p. 3.

⁷³ D. Danna, *Per forza, non per amore. Rapporto di ricerca sui matrimoni forzati in Emilia Romagna*, 2009, p. 47.

⁷⁴ *Ibidem*.

lavoro domestico dell'intera famiglia”⁷⁵.

L'isolamento sociale e culturale a cui molte vittime sono costrette, venendo private di altre relazioni con l'esterno come quelle educative e lavorative, rende più forte la sensazione di intrappolamento: non avendo esperienza del mondo fuori dalla famiglia, le donne non sanno a chi rivolgersi, dove andare a stare con i propri figli, e temono che anche il fatto di chiedere aiuto possa macchiare il proprio onore, causare loro vergogna di fronte alla famiglia e alla comunità intera, destinandole all'emarginazione. “Per molte, questo è un prezzo che semplicemente non sono preparate a pagare”⁷⁶. Quando poi riescono a fuggire, sono spesso costrette a vivere nella paura di essere raggiunte dalle stesse famiglie, che minacciano di punire l'abbandono del tetto coniugale persino con la morte.

Le spose forzate sono inoltre esposte a rischio di subire **gravidezze forzate**, che comportano danni per la loro salute fisica e psicologica. Le più giovani⁷⁷ lasciano la scuola, perdendo l'opportunità di costruirsi delle opportunità professionali. Altre subiscono pressioni per abbandonare il lavoro, divenendo economicamente dipendenti.

Tra le donne di etnia rom intervistate in Italia, il matrimonio e le gravidanze precoci risultano cause di **abbandono scolastico**. Gli effetti dei matrimoni forzati e precoci sono quindi: “ridotto accesso all'educazione, da cui deriva un più alto tasso d'analfabetismo, e più scarse opportunità di impiego, ma anche abuso e sfruttamento sessuale, gravidanze precoci, compromissione dello sviluppo psicologico, e altre conseguenze negative sulla salute come risultato dell'attività sessuale precoce/forzata. Questi fattori creano le pre-condizioni perché il diritto a uno standard di vita adeguato sia minacciato dalla dipendenza della sposa dal marito e la sua famiglia, così come tutta una serie di altri problemi, inclusa una maggiore vulnerabilità alla violenza domestica e alla tratta di esseri umani”⁷⁸.

⁷⁵Force Marriage Unit, *Multi-agency practice guidelines: Handling cases of Forced Marriage*, 2009, p. 12.

⁷⁶Ivi p. 13.

⁷⁷ Per i danni subiti dalle spose bambine, si veda in particolare Unicef, *Early marriage: Child spouses*, Innocenti Digest No. 7, UNICEF Innocenti Research Centre, 2001. Disponibile alla pagina: <http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf>

⁷⁸ ERRC, *Submission to the Joint CEDAW-CRC General Recommendation / Comment on Harmful Practices: Child Marriages among Roma*, 2011, p. 4.

Dove il matrimonio forzato sfocia nella violenza domestica, **anche i/le figli/e diventano vittime indirette**: “possono imparare che l'abuso è accettabile e che la violenza è una via efficace per ottenere ciò che si vuole. Possono imparare che la violenza è giustificata, in particolare quando si è arrabbiati con qualcuno. I bambini che assistono all'abuso possono venire traumatizzati perché essere testimoni di continua violenza mina la loro sicurezza emotiva e la capacità di soddisfare le esigenze della vita quotidiana”⁷⁹. In età adulta, questo conduce a depressione, scarsa autostima e altri sintomi post-traumatici.

⁷⁹ Force Marriage Unit, *Multi-agency practice guidelines: Handling cases of Forced Marriage*, 2009, p. 12.

Capitolo 2 - Il quadro normativo di riferimento

Una ricerca mirata alla ricostruzione di tutte le norme giuridiche (a tutti i livelli: da quello locale a quello internazionale) che si riferiscono alla specifica forma di violenza contro le donne denominata “matrimonio forzato” impatta subito con un duplice problema metodologico.

Si riferiscono al matrimonio forzato anche norme che non lo nominano testualmente. Al tempo stesso talora i fenomeni espressamente nominati contengono locuzioni diverse da “matrimonio forzato”: matrimonio imposto, combinato, concordato, di comodo, di convenienza, precoce.

La ricerca delle disposizioni legislative che si riferiscono espressamente al matrimonio forzato (cioè che contengono tale espressione) è inadeguata. La ricerca finisce necessariamente per selezionare e comprendere anche norme che sostanzialmente risultano rilevanti rispetto al tema, pur senza riferirvisi formalmente e espressamente. Valga l'esempio dell'ordinamento francese - quello prima del 2013 - in cui il tema del matrimonio forzato era stato discusso e poi affrontato dal legislatore statale senza nominarlo, intervenendo sulla legge civile che regola l'età per contrarre matrimonio (hanno modificato dal 2006 la legge civile, alzando a 18 anni il requisito di età per sposarsi, previsto per legge).

Al tempo stesso le normative rilevanti in materia di matrimoni forzati comprendono e disciplinano anche fenomeni contigui e diversamente nominati: matrimonio forzato, imposto, combinato, concordato, di comodo, di convenienza, precoce, fino ad ampliarsi ai casi in cui con violenze e minacce la donna è costretta a rinunciare a divorziare. Inoltre, l'indagine indica che tali fenomeni sono disciplinati da leggi di varia natura: penali, civili o amministrative, che - peraltro - non sempre contengono riferimenti testuali al matrimonio forzato e che le leggi per lo più, tranne nei casi di normative espresse, non contengono le definizioni dei vari fenomeni (e le distinzioni tra gli stessi).

Occorre dunque indagare le varie normative spaziando a tutto campo e utilizzando un criterio sostanziale, che allarghi la materia del matrimonio forzato fino a ricomprendere i suoi dintorni.

Quanto alla forma giuridica, la ricerca sulle normative (sia di prevenzione sia di contrasto) spazierà su tutti i settori del diritto fino a comprendere, oltre le norme penali, anche quelle civili (matrimonio celebrato nel paese anche tra stranieri, matrimonio celebrato all'estero e suo riconoscimento in altro paese), nonché le disposizioni pubblico/amministrative sull'immigrazione (ivi compresi i ricongiungimenti, i permessi di soggiorno, gli istituti di protezione internazionale, ecc.).

Abbiamo diviso le normative tra:

- 1) Legislazione internazionale. I testi sono consultabili in Appendice 1
- 2) Legislazioni nazionali europee.
- 3) Legislazione italiana (statale e regionale). Appendici 2-3-4 5

2.1 Legislazione internazionale

Storicamente, sotto il profilo internazionale, il principio cardine degli anni '50 era quello del diritto a sposarsi, manifestando un consenso libero, in età adatta e registrando il matrimonio (vedi Appendice 1, Onu 1948 e COE 1950). Già allora, nel 1956 veniva evidenziato il collegamento del fenomeno del matrimonio forzato (e dintorni) con le nuove forme di schiavitù (vedi Appendice 1, Convenzione supplementare per l'abolizione della schiavitù, 1956). Nel 1962 l'ONU interverrà in materia con una specifica convenzione CCM, sul consenso al matrimonio, l'età minima per il matrimonio e la registrazione dei matrimoni. Sempre a livello ONU, nel 1979 la CEDAW inquadrerà il tema come discriminazione contro le donne e nel 1989 la Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) lo affronterà dalla prospettiva della violenza nei confronti dei minori. **Sarà nel 1994 (CEDAW, Racc. Gen. N.21) che comparirà il riferimento espresso al “matrimonio forzato” (*forced marriage*).**

A seguire verranno gli impegni COE 2000, 2002, e 2005 e UE 2002,2003, 2006 e 2011.

Attualmente, i testi principali di riferimento sono la Convenzione Istanbul 2011 (art. 32, Conseguenze civili dei matrimoni forzati; art. 37, Matrimonio forzato; art. 59, Status di residente) e il recentissimo testo ONU, 6 dicembre 2013, “*Child*,

early and forced marriage”, proposto dalla Terza Commissione dell’Assemblea Generale, promosso dall’Italia e altri 9 paesi, approvato dalla Assemblea generale il 18 dicembre 2013. Val la pena leggere i due testi in appendice 1, perché sintetizzano nel modo più autentico e attuale i vari piani culturali della questione giuridica: annullamento del matrimonio forzato; penalizzazione della costrizione e/o del trasferimento nello stato; status di residente.

2.2 Legislazioni nazionali europee

Le legislazioni interne sono ovviamente assai differenziate, a causa dell’incrocio fra le varie normative di settore.

Il primo paese europeo che ha nominato il matrimonio forzato nella sua legislazione interna è la NORVEGIA, attraverso una norma penale specifica del 2003 (*Any person who by force, deprivation of liberty, improper pressure or any other unlawful conduct or by threats of such conduct forces anyone to enter into a marriage shall be guilty of causing a forced marriage*), cui successivamente nel 2007 ha aggiunto norme di completamento civili e amministrative.

Il più recente intervento organico è della SVIZZERA nel 2013. La riforma, nel regolare specificamente la materia, nomina espressamente il matrimonio forzato e tocca tutti i rami dell’ordinamento giuridico a livello penale, civile e amministrativo.

Ancora in fieri è l’intervento della SPAGNA che nell’ultimo progetto di riforma del codice penale ha inserito una specifica norma penale (*con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer matrimonio*).

Sempre partendo dal settore penale va citata la GERMANIA che ha dapprima preferito rimodulare una norma penale non specifica, ma generale, cioè la fattispecie di coercizione del § 240, analoga alla nostra “violenza privata”, strutturata in modo da ricomprendere - in concreto- anche il matrimonio forzato. Ora dal 2011 prevede un delitto specifico.

Ma troviamo anche altri modelli, che pur non nominando il matrimonio forzato, lo disciplinano indirettamente, come in FRANCIA, ove attraverso una modifica del codice civile hanno alzato a 18 anni l’età per contrarre matrimonio (nel 2013 anche la Francia si è dotata di una specifica previsione penale).

Dunque in uno sforzo di sintesi è utile, più che descrivere tutti i vari sistemi, mettere in luce alcuni nodi e parametri normativi adottati dai vari sistemi (selezionandone poi solo alcuni).

Abbiamo già visto **la linea di tendenza alla creazione di norme penali o specifiche o che comunque siano idonee a reprimere ogni forzatura della volontà**. Queste possono essere riferite non solo al matrimonio, ma alla rinuncia al divorzio, al trasferimento all'estero, alla tratta...

I requisiti per contrarre matrimonio (o per ottenerne il riconoscimento) sono il punto centrale di intervento.

L'età, la esibizione del permesso di soggiorno (o comunque una verifica e dimostrazione della regolarità della presenza nello stato).

Ma contano anche il momento e la modalità in cui sottoporre a verifica quei requisiti di consenso ed età: prima della celebrazione del matrimonio, prima del suo riconoscimento da parte dello stato, prima del ricongiungimento. La modalità può prevedere un colloquio/audizione di verifica del consenso.

Altri nodi sono quelli del ricongiungimento familiare del coniuge straniero per cui vengono richieste condizioni restrittive (come per esempio l'età di 21 anni) e quello dell'acquisizione della cittadinanza (per la quale non è sufficiente il solo fatto di aver contratto matrimonio).

Altra variabile è quella sulla iniziativa della procedura di annullamento (invalidità, nullità, ecc.) che talora è attribuita alla sola parte interessata, ma talora è anche a istanza d'ufficio.

Talora in via accessoria all'annullamento (e simili) del matrimonio per vizio del consenso può essere disposta la revoca del permesso di soggiorno o la revoca del passaporto.

Così pure va evidenziato il versante di diritto successorio, escludendone chi ha esercitato violenza culminata nell'evento letale; e ciò anche prima e/o a prescindere dalla dichiarazione di annullamento del matrimonio forzato.

Significativa è la specifica previsione relativa agli ordini di protezione dettati per impedire di esercitare pressioni sulla vittima (è portante nel sistema di prevenzione e contrasto del Regno Unito).

Altro profilo nodale da considerare è quello relativo alla **creazione di norme di favore per sostenere la straniera**

sottoposta a violenze - finalizzate al matrimonio forzato - in tema di protezione internazionale (status di rifugiato, domanda di asilo), protezione sussidiaria e protezione umanitaria (rilascio del permesso di soggiorno).

Esaminiamo ora alcuni ordinamenti.

Norvegia

Il diritto norvegese nel 2003 è stato il primo in Europa a sanzionare penalmente il matrimonio forzato:

Norway's Penal Code (2003) Sec. 222(2): "Any person who by force, deprivation of liberty, improper pressure or any other unlawful conduct or by threats of such conduct forces anyone to enter into a marriage shall be guilty of causing a forced marriage. The penalty for causing a forced marriage is imprisonment for a term not exceeding six years. Any person who aids and abets such an offence shall be liable to the same penalty." Chiunque forzi una persona a contrarre matrimonio facendo ricorso alla violenza, alla privazione delle libertà, alla pressione indebita, o attraverso la minaccia di tali comportamenti, è colpevole del reato di matrimonio forzato".

Dal 2007 anche il diritto civile sanziona il matrimonio forzato autorizzando il coniuge il cui consenso non è libero a chiedere l'annullamento del matrimonio. In materia di stranieri, un matrimonio dichiarato nullo implica la revoca del permesso di soggiorno.

Spagna

Progetto di riforma del codice penale spagnolo.

Centésimo décimo. Se añade un artículo 172 bis, con el siguiente contenido:

"1. El que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer matrimonio será castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años y seis meses o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.

2. La misma pena se impondrá a quien, con la finalidad de cometer los hechos a que se refiere el número anterior, utilice violencia, intimidación grave o engaño para forzar a otro a abandonar el territorio español o a no regresar al mismo.

3.- *Las penas se impondrán en su mitad superior cuando la víctima fuera menor de edad.*”

Regno Unito

Il testo base è il *Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007*, che punta sugli ordini di protezione. Prevede cioè di permettere a un giudice – su denuncia di una vittima effettiva o potenziale o di chiunque possa mostrare un interesse reale per il benessere di quest’ultima – di disporre misure che impediscano di esercitare pressioni sulla vittima. Le misure potranno essere applicate per fatti compiuti all’estero o in territorio britannico. I provvedimenti giudiziari valgono per qualsiasi componente della famiglia o della comunità della vittima coinvolto nella coazione al matrimonio. Questi «ordini» pronunciati da un giudice avranno conseguenze penali o amministrative solamente in caso di inosservanza.

A tal fine è stato creato nel 2005 un apposito ufficio: *Forced Marriage Unit* (FMU).

L’altra linea di intervento agisce sulla immigrazione (*Immigration Rules*) e sul diritto d’asilo (*Asylum and Immigration Act 2004*) predisponendo regole che assoggettano ad una rete di autorizzazioni statali i matrimoni che s’intendono concludere in territorio inglese da parte di immigrati. Dal 2003 l’ordinamento inglese richiede che, ai fini dell’ingresso e della permanenza sul suolo anglosassone a titolo di coniuge di cittadino britannico, entrambi i membri della coppia abbiano compiuto i diciotto anni (sec. 277 *Immigration Rules*).

Inoltre sono stati ampliati i presupposti per la concessione dell’asilo e del permesso di soggiorno in presenza di ragioni “umanitarie”. In questo senso si muove il combinato disposto delle sec. 289A e 289B *Immigration Rules*, che consente la concessione a tempo indeterminato del permesso anche quando venga meno il requisito della permanenza del vincolo matrimoniale, se la rottura è avvenuta a causa delle violenze del coniuge. Quanto al diritto d’asilo viene riconosciuto alle donne che nel proprio paese sono esposte a rappresaglie familiari per aver rifiutato un matrimonio forzato e non possono contare sulla protezione dell’ordinamento locale. Viene a tal fine utilizzata la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, considerando queste persone alla stregua di un “particolare gruppo sociale”, per l’appartenenza al quale sussiste giustificato

timore di persecuzione (tuttavia è difficile fornire la prova della violenza o della persecuzione).

Francia

L'intervento legislativo più recente è quello della legge 5 agosto 2013, in applicazione dei principi della Convenzione di Istanbul. E' stata così introdotta una nuova particolare fattispecie penale: "*Art. 222-14-4.-Le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l'étranger, d'user à son égard de manœuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende*". Il fatto, commesso con lo scopo di costringere una persona a contrarre matrimonio o a realizzare una unione all'estero, di usare contro la stessa azioni fraudolente al fine di determinarla a lasciare il territorio della Repubblica è punito con tre anni di reclusione e € 45.000 multa.

Ma la più importante modifica ha riguardato nel 2007 il codice Civile: è stata elevata a 18 anni l'età per contrarre matrimonio (art. 63) e è stata introdotta (art. 144) una audizione facoltativa dei futuri sposi da parte di un ufficiale di stato civile per verificare l'esistenza effettiva del consenso.

Inoltre la nullità del matrimonio per vizio di consenso è assoluta e può essere chiesta anche da un'autorità pubblica.

Dalla legge del luglio 2010 sulla violenza contro le donne lo strumento nodale sono diventati gli ordini di protezione che possono essere chiesti dalla vittima stessa oppure dal Pubblico ministero **in accordo con la vittima**. L'ordine è di competenza del Tribunale per la famiglia, che può rilasciare un titolo di soggiorno per "la vita privata e familiare". Ma quest'ultimo è stato soppresso nel 2011.

Germania

L'art.180 del codice civile, modificato dalla legge 4 aprile 2006, prevede l'intervento autonomo del pubblico ministero quando il matrimonio è stato celebrato senza libero consenso, in particolare a causa di violenza fisica o morale, e stabilisce che "l'esercizio di una costrizione degli sposi, o anche di uno solo, compreso il timore reverenziale verso un ascendente, costituisce causa di nullità".

Dal 2011 è stata introdotta nel codice penale una specifica figura di delitto:

a.i. § 237 StGB Zwangsheirat

(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zur Eingehung der Ehe nötigt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist.

(2) Ebenso wird bestraft, wer zur Begehung einer Tat nach Absatz 1 den Menschen durch Gewalt, Drohung mit einem empfindlichen Übel oder durch List in ein Gebiet außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches dieses Gesetzes verbringt oder veranlasst, sich dorthin zu begeben, oder davon abhält, von dort zurückzukehren.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

È dunque definito matrimonio forzato quello in cui qualcuno "...costringe una persona illegittimamente con la forza o la minaccia di danno rilevante a contrarre matrimonio...".

Precedentemente dal 2005 si applicava il § 240 StGB che inseriva lo scopo di matrimonio forzato tra i casi di coazione (*Nötigung*) grave.

Nel codice civile, secondo il § 1310 capoverso 1 secondo periodo BGB l'ufficiale di stato civile deve negare la sua collaborazione alla celebrazione del matrimonio, se è palese che il negozio giuridico è revocabile perché uno degli sposi vi è stato indotto illecitamente con la minaccia. L'articolo 5 capoverso 4 della legge sullo stato civile (*Personenstandsgesetz*) definisce le modalità che l'ufficiale deve seguire per accertare i propri sospetti. Se esistono indizi concreti a suffragio del fatto che il matrimonio da celebrare potrebbe essere nullo in virtù dell'articolo 1314 capoverso 2 BGB, l'ufficiale di stato civile può interrogare i fidanzati, singolarmente o in coppia, e chiedere loro di presentare prove pertinenti. Dato il caso, può esigere una garanzia sotto il vincolo del giuramento sui fatti che sono rilevanti per determinare l'effettiva presenza di motivi di scioglimento.

Svizzera

Il 1° luglio 2013 è entrata in vigore la legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati, che prevede modifiche di atti legislativi in vigore, quali il Codice civile, il Codice penale, la legislazione sugli stranieri e la legge federale sul diritto internazionale privato. Nel contempo viene adeguata l'ordinanza sullo stato civile.

Un matrimonio contratto per costrizione dovrà essere dichiarato nullo d'ufficio. Lo stesso vale per l'unione domestica registrata. Saranno inoltre applicate disposizioni penali più severe.

Un matrimonio forzato è contrario ai diritti fondamentali della personalità, tanto più che spesso è collegato a una violazione dell'integrità fisica.

Nel Codice civile le cause di nullità d'ufficio vengono estese a due ulteriori fattispecie: in futuro un matrimonio sarà dichiarato nullo se uno degli sposi lo ha contratto senza che ciò corrisponda alla sua libera volontà o, in linea di massima, se è minorenne. Le autorità che sospettano un matrimonio forzato sono tenute a comunicarlo all'autorità cantonale competente per la procedura di nullità del matrimonio. Inoltre, un pertinente adeguamento della legge federale sul diritto internazionale privato crea basi legali chiare affinché si possano annullare anche matrimoni contratti all'estero, a condizione che vi sia un legame sufficiente con la Svizzera.

La nuova legge migliora la protezione penale, in quanto prevede esplicitamente una pena per i matrimoni forzati e inoltre la inasprisce. Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona o limitandone in altro modo la libertà d'agire, la costringe a contrarre un matrimonio sarà in futuro punito con una pena detentiva fino a cinque anni (attualmente tre anni). Secondo la nuova disposizione del Codice penale è punibile anche chi commette il reato all'estero. In virtù di una nuova disposizione del Codice civile le autorità dello stato civile sono tenute a sporgere denuncia se constatano siffatte costrizioni.

La legge federale sul diritto internazionale privato è stata inoltre modificata in modo tale che tutte le condizioni per la celebrazione di un matrimonio in Svizzera sono valutate in base al diritto svizzero, cosicché non possono più essere celebrati matrimoni con minori.

Gli adeguamenti delle leggi sugli stranieri e sull'asilo sanciscono che durante la procedura di nullità a causa di matrimonio forzato o di minore età sono sospese eventuali procedure di autorizzazione del ricongiungimento familiare con il coniuge. In caso di sospetto fondato, anche le autorità in materia di stranieri sono tenute a comunicarlo alle autorità competenti per la revoca del matrimonio. A una vittima di un matrimonio forzato che vive in Svizzera può essere concesso un diritto di soggiorno dopo lo scioglimento del matrimonio.

2.3 Legislazione italiana (statale e regionale)

Nella legislazione statale italiana **non compaiono riferimenti espressi al “matrimonio forzato”**. **Nei confronti di tale fenomeno è tuttavia possibile ricorrere agli strumenti giuridici e normativi (penali, civili e pubblico/amministrativi) predisposti con valenza più generale** (si consideri, del resto, che la violenza del matrimonio forzato si realizza solitamente nell'ambito di relazioni in cui la violenza costituisce pratica quotidiana).

Gli unici due riferimenti esistenti (Appendice 2) sono uno indiretto e uno esplicito.

Il riferimento indiretto passa attraverso la legge di ratifica della Convenzione di Istanbul: LEGGE 27 giugno 2013 n. 77 (in Gazz. Uff., 1° luglio 2013, n. 152) *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011”* (vedi artt. 32, 37 e 59).

Il riferimento diretto è in un decreto del Ministero degli Interni 23 aprile 2007, che contiene la “Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione”

“18. L'ordinamento italiano proibisce ogni forma di coercizione e di violenza dentro e fuori la famiglia, e tutela la dignità della donna in tutte le sue manifestazioni e in ogni momento della vita associativa²⁶. Base dell'unione coniugale è la libertà matrimoniale che spetta ai giovani, e comporta il divieto di coercizioni e di matrimoni forzati, o tra bambini”.

Nella **legislazione regionale** possiamo trovare due riferimenti tra le **recenti leggi regionali in tema di violenza di genere**: Regione Molise L.R. n. 15/2013 (art. 1) e Regione Lombardia L.R. n. 11/2012 (art. 1) (Appendice **3**).

Strumenti giuridici generali applicabili (e giurisprudenza specifica)

L'analisi deve rivolgersi a tre tipi di normative: quella penale, quella civile nonché quella amministrativa in tema di diritti dello straniero (ricongiungimenti, protezione internazionale, ecc.).

a) Legge penale

Non esistono in Italia ipotesi di reato che contrastano specificamente il matrimonio forzato (vedi progetto di legge BONGIORNO - Appendice 6).

Tuttavia ben potrebbe essere utilizzato il delitto di **violenza privata** (art. 610 c.p.) che punisce “*chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa*” o il delitto di minaccia (art. 612 c.p.).

In un contesto di violenza reiterata potrebbe configurarsi l'ipotesi del **maltrattamento** di cui all'art.572 CP. Ma di fatto le uniche decisioni italiane penali che si riferiscono a situazioni di matrimonio forzato (e dintorni) sono decisioni per casi di omicidio che hanno fatto emergere un sottostante contesto di coercizione finalizzata al matrimonio forzato.

Per completezza, non tralasciamo il riferimento ai delitti contro la fede pubblica (falsità in atti e falsità personale) che possono essere realizzati nel corso delle varie procedure (trascrizione del matrimonio, ricongiungimento familiare).

b) Legge civile (diritto internazionale privato e leggi pubblico amministrative)

Il diritto civile italiano si incrocia con il diritto sull'immigrazione (rilascio permesso di soggiorno, ricongiungimento, protezione internazionale, ecc.)

Secondo l'ordinamento giuridico italiano, il matrimonio è un atto che consta e si perfeziona con la contemporanea presenza di due elementi: lo scambio di consensi da parte di due persone

di sesso diverso e la dichiarazione di unione in matrimonio da parte di un ufficiale di Stato Civile. Al tempo stesso il matrimonio è anche un rapporto, che viene espressamente disciplinato dal legislatore e che perdura fino alla morte di uno dei coniugi o fino allo scioglimento del vincolo (per divorzio o dichiarazione di nullità).

Il **matrimonio celebrato in Italia** (che può essere civile o concordatario o acattolico) richiede il concorso di determinati requisiti e l'assenza di impedimenti (artt. 85, 86, 87, 88, 89 c.c.).

Uno di questi requisiti è essere **maggiorenni**, cioè oggi aver superato i 18 anni. Tuttavia è possibile contrarre matrimonio anche prima, dopo i 16 anni. (Art. 84 Codice civile: “Età. I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni...”).

La norma che individua l'età minima per contrarre validamente matrimonio è stata riconosciuta da giurisprudenza e dottrina come una norma di applicazione necessaria del sistema normativo italiano sul matrimonio, in quanto posta a tutela della formazione di un responsabile, consapevole e libero consenso alle nozze. Il limite dell'età minima per contrarre matrimonio, dunque, posto a tutela della formazione del consenso, viene considerato come un principio di ordine pubblico, inderogabile.

Nel caso in cui **il soggetto che vuole contrarre matrimonio in Italia sia straniero**, ai sensi dell'art. 27 della Legge 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla **legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio**. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.

Proprio al fine di attestare e controllare il rispetto di tali condizioni, il cittadino straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia (art. 116 codice civile) deve presentare all'ufficiale dello stato civile un nulla osta che attesti che,

secondo le leggi a cui è sottoposto il matrimonio nel paese di origine, non vi sono impedimenti alla celebrazione dello stesso. Ma deve anche sottostare alle condizioni e ai limiti posti dall'art. 116 c.c. È pertanto soggetto agli impedimenti al matrimonio previsti dalla normativa civile italiana per infermità di mente, precedente vincolo matrimoniale, rapporto di parentela (ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, affini in linea retta), *impedimentum criminis* (che vieta il matrimonio con il coniuge della persona alla cui vita si è attentato) e al divieto temporaneo di nuove nozze, cosiddetto lutto vedovile (art. 89 c.c.).

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia è dunque soggetto a un “duplice controllo” in ordine alla sua capacità matrimoniale (il diritto internazionale privato e il diritto civile si incrociano e si intrecciano).

L'art. 116 c.c. è stato riconosciuto come disposizione di applicazione necessaria e dunque il giudice italiano, indipendentemente da qualsiasi richiamo di carattere internazionale privatistico ad altre disposizioni, rimane ad essa vincolato (lo straniero, anche se la sua legge lo permette, **non può per esempio contrarre nel nostro Paese un secondo matrimonio**, non essendo ammessa la poligamia e la circostanza che, in caso del genere, lo straniero sia munito del nulla osta non comporta l'impossibilità dell'ufficiale di Stato Civile di compiere un difforme accertamento in ordine alla capacità matrimoniale dello straniero, dovendosi altresì ritenere che il secondo matrimonio, celebrato nonostante l'impedimento, debba considerarsi nullo).

Inoltre occorre considerare la incidenza del limite minimo di età per contrarre matrimonio. Seppure l'art. 116 c.c. non richiami espressamente l'art. 84 c.c., tale norma è tuttavia stata riconosciuta come di applicazione necessaria e il limite minimo di età di cui all'art. 84 c.c. come un principio di ordine pubblico, pertanto inderogabile. **Una norma straniera che prevedesse un limite di età inferiore a quello della legge italiana sarebbe contraria all'ordine pubblico e dunque non potrebbe trovare applicazione al matrimonio che lo straniero vuole contrarre in Italia.**

Competente a rilasciare il nulla osta è l'autorità consolare in Italia e la firma del console è soggetta a legalizzazione da parte del Prefetto competente, nonché dall'autorità competente del paese del cittadino straniero.

Se il cittadino è residente o domiciliato in Italia deve inoltre richiedere la pubblicazione secondo la legge italiana.

L'art. 1 comma 15 della legge n. 94/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) aveva modificato l'art. 116 del c.c. prevedendo che il matrimonio dello straniero fosse altresì subordinato alla condizione della sua regolarità di soggiorno sul territorio nazionale, che doveva sussistere tanto al momento della pubblicazione quanto della celebrazione del matrimonio. Trattasi di una norma non compatibile con il diritto comunitario, né con gli obblighi costituzionali inerenti al rispetto della libertà matrimoniale quale diritto umano fondamentale, e tantomeno con gli obblighi derivanti dal sistema internazionale ed europeo dei diritti umani. Infatti la disposizione è stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 245 del 25/7/2011.

Se il consenso prestato dal coniuge al matrimonio celebrato in Italia è viziato (perché estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne), può essere chiesto l'annullamento del matrimonio (art. 122 Codice Civile: *“Violenza ed errore. Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo”*).

Il coniuge che in Italia ha celebrato e subito un matrimonio forzato potrà pertanto utilizzare tutti gli strumenti previsti dal nostro ordinamento per recidere il vincolo in via generale (separazione e divorzio) e specificatamente potrà anche chiedere l'annullamento del matrimonio per vizio del consenso.

Per quanto riguarda il **matrimonio celebrato all'estero**, si devono distinguere due casi:

a) matrimonio celebrato all'estero **tra due cittadini italiani ovvero tra un cittadino italiano e uno straniero**.

Ai sensi dell'art 16 del D.P.R. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile), quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, il matrimonio all'estero può essere celebrato innanzi all'autorità

diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo.

Qualunque sia la modalità di celebrazione prescelta, ai sensi dell'art. 115 codice civile **il cittadino italiano rimane comunque soggetto alle disposizioni contenute negli articoli da 84 a 90 del codice civile disciplinanti le condizioni necessarie per contrarre matrimonio** (requisiti e impedimenti, dunque anche il requisito dell'età minima non inferiore a 18 anni), nonché all'obbligo della pubblicazione (di cui agli artt. 93, 94 e 95 del codice civile), attesa la funzione di verifica, da parte dell'ufficiale di stato civile, della insussistenza di impedimenti. Anche l'art. 115 c.c. è stato riconosciuto come disposizione di applicazione necessaria e dunque il giudice italiano, indipendentemente da qualsiasi richiamo di carattere internazionalprivatistico ad altre disposizioni, rimane ad essa vincolato.

Nel caso in cui uno dei due nubendi sia straniero, trova anche in tal caso applicazione l'art. 27 della Legge 218/1995 di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in base al quale **la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio**. In base poi all'art 28 della Legge 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato): "il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei due coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello stato di comune residenza in tale momento". La forma di celebrazione del matrimonio **non può, in ogni caso, contrastare con i principi fondamentali del nostro ordinamento**, operando al riguardo il limite dell'ordine pubblico.

L'art. 17 D.P.R. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile) prevede, ai fini della trascrizione, che l'autorità diplomatica o consolare trasmetta copia degli atti e dei provvedimenti all'ufficiale di Stato Civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza. Il matrimonio contratto all'estero dal cittadino italiano deve dunque essere seguito dalla trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile italiano, ma tale adempimento non ha natura costitutiva bensì certificativa e di pubblicità: il matrimonio deve reputarsi valido e produttivo

di effetti civili nell'ordinamento interno anche in assenza di trascrizione, ferma in ogni caso la intrascrivibilità degli atti formati all'estero se contrari all'ordine pubblico (art. 18 D.P.R. n. 396/2000).

b) matrimonio celebrato all'estero tra stranieri

Il matrimonio celebrato all'estero tra stranieri, per essere valido in Italia, deve rispettare i presupposti richiesti dall'art 28 della Legge 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato): **“il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei due coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello stato di comune residenza in tale momento”**.

Dunque, se il matrimonio è stato celebrato nel rispetto delle formalità richieste dallo stato straniero ove è avvenuta la celebrazione, tale matrimonio deve ritenersi valido anche in Italia. Ciò significa che **non è possibile - alla stregua della legge vigente - operare in Italia una verifica della validità del consenso prestato all'estero**, ma solo un controllo formale sul rispetto delle formalità richieste dalla legge straniera.

Tale matrimonio è valido in Italia anche se non è trascritto in quanto, in base alla disposizione dell'art. 19 del D.P.R. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile), per i cittadini stranieri residenti in Italia la trascrizione è una facoltà e non un obbligo.

La trascrizione dunque non incide sulla validità del matrimonio, ma se effettuata, risponde alla finalità di dare pubblicità in Italia al matrimonio celebrato all'estero. Con disposizione di valenza generale, l'art. 18 D.P.R. n. 396/2000 prevede tuttavia che la trascrizione (adempimento che comunque per quanto riguarda il matrimonio contratto all'estero tra stranieri non ha natura costituiva del vincolo) non è possibile se gli atti formati all'estero sono contrari all'ordine pubblico.

Spesso gli stranieri che vivono in Italia si recano all'estero (anche coattivamente) per celebrare il matrimonio secondo le regole locali, riservandosi poi al rientro le pratiche per il ricongiungimento familiare.

Tuttavia il T.U. Stranieri (D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286), all'art. 29, dedicato alla materia dei ricongiungimenti familiari, prevede che **il coniuge con cui lo straniero (regolarmente soggiornante nel territorio nazionale) chiede il ricongiungimento non deve essere legalmente separato e non deve avere una età inferiore ai diciotto anni.**

L'abuso del diritto al ricongiungimento familiare (operato in assenza o in difformità dei presupposti di legge, anche attraverso false dichiarazioni nei matrimoni di convenienza) può essere punito attraverso le norme penali in tema di falso.

E' rilevante e interessante la recente - e unica - sentenza della Cassazione Civile, Sez. VI, 18/11/2013 n. 25873 in tema di matrimonio forzato, che accoglie il ricorso di una cittadina nigeriana contro la Commissione territoriale per la protezione internazionale che aveva negato il riconoscimento sia dello status di rifugiato politico sia della protezione sussidiaria. Tale pronuncia afferma che, **ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, la costrizione di una donna a un matrimonio forzato costituisce grave violazione della sua dignità, e dunque trattamento degradante** ai sensi dell'art. 14, lett. b), d.lg. n. 251 del 2007 che configura a sua volta un danno grave; inoltre, la minaccia del grave danno giustificante tale protezione non è necessario che provenga dalla Stato, ben potendo provenire anche - tra gli altri - da "soggetti non statuali" (Appendice 5).

Capitolo 3 - Le popolazioni a rischio: dal quadro internazionale a ipotesi per l'Italia

In questo capitolo si riprendono i profili descritti nel Capitolo 1. Si esaminano gli indicatori che emergono dalla letteratura nazionale e internazionale per individuare il fenomeno e le sue caratteristiche, si illustrano i dati disponibili attualmente e quelli che potranno essere reperiti con le indagini in corso da parte dell'ISTAT sulla violenza verso le donne e sull'immigrazione, si analizza il problema della valutazione del rischio in una popolazione e infine si illustra le procedura di stima utilizzate negli altri paesi.

Questo livello di approfondimento permetterà, in questa ricognizione ed analisi preliminare, di focalizzare per l'Italia quali siano le popolazioni maggiormente a rischio e gli indicatori da utilizzare per conoscere come questo fenomeno sia presente nel territorio nazionale e quali metodologie di indagine siano le più utili per analizzarlo.

3.1 Il problema della valutazione del rischio in una popolazione

La crescente consapevolezza globale verso il fenomeno dei MF ha determinato un notevole aumento di studi, pubblicazioni, interventi e anche provvedimenti normativi. La maggior parte di queste iniziative si basa su analisi che si propongono di descrivere le caratteristiche associate al fenomeno, soprattutto attraverso studi e indagini qualitative, infatti i rari dati quantitativi sono riferibili soprattutto a rilevazioni di dati amministrativi connessi all'erogazione di un servizio specifico, (cfr par 3.2) come è il caso del *Forced Marriage Unit* in Gran Bretagna. Si tratta di esperienze difficilmente esportabili in quanto ritagliate su realtà, definizioni e categorie rispondenti alle necessità di quello specifico servizio e/o di quella realtà

nazionale. Per ragioni di natura metodologica è difficile se non addirittura impossibile quantificare con precisione il fenomeno dei matrimoni forzati a causa della concomitanza di alcuni fattori quali la stima soggettiva del grado di coercizione e di conseguenza del consenso, il problema della sottodichiarazione, la carenza di basi di rilevamento e quindi mancanza di rappresentatività statistica, e soprattutto il fatto che le persone coinvolte costituiscono una "*hidden population*".

Una "*hidden population*" è un gruppo di individui di cui la dimensione e i confini sono sconosciuti e per i quali non esiste un universo di riferimento, utile per esempio per definire un campione rappresentativo. Inoltre l'appartenenza a una *hidden population* spesso implica comportamenti stigmatizzati socialmente o percepiti dalle vittime come imbarazzanti e appartenenti alla sfera privata, portando gli individui al rifiuto di cooperare, o a dare informazioni inattendibili al fine di proteggere la propria privacy (Heckathorn, 1997⁸⁰). In particolare per il matrimonio forzato la resistenza delle vittime a denunciare membri della famiglia o della comunità pone un ulteriore ostacolo alla raccolta di informazioni attendibili, così come l'assenza di un certificato di nascita implica che la vittima stessa abbia difficoltà di provare di essere coinvolta in un matrimonio precoce (C. Thomas, 2009⁸¹)

Quando si tratta di pianificare indagini empiriche su questo tipo di popolazioni è necessario affrontare problemi specifici ed approcci diversi da quelli comunemente utilizzati nello studio di gruppi più facilmente osservabili. Di conseguenza le stime del fenomeno che si trovano in letteratura, gli andamenti temporali, i profili delle vittime, sono poco generalizzabili, anche perché le metodologie applicate e le relative inferenze non sono sempre appositamente disegnate per la rilevazione del Matrimonio forzato nelle sue diverse forme, e sono spesso basate su raccolte di dati molto limitate. Sicuramente questo dipende anche dalla

⁸⁰ Heckathorn, D. D. 1997, *Respondent-Driven Sampling: A New Approach to the Study of Hidden Populations.* Social Problems. Vol.44, n.2

⁸¹ C.Thomas, 2009, *UN Expert Group Meeting on good practices in legislation to address harmful practices against women* Report,

liquidità del fenomeno, dalla difficoltà di racchiuderlo in una definizione univoca e condivisa (cfr. cap.1).

Una prima annotazione concerne dunque l'assenza di dati e informazioni sulla prevalenza, l'incidenza e la diffusione del fenomeno. La mancanza di dati e di metodologie appropriate di analisi, non solo rendono difficoltoso misurare e quantificare l'impatto di politiche specifiche, possibile solo quando sono disponibili statistiche attendibili e mirate, ma contribuisce alla difficoltà di introdurre e applicare metodiche di valutazione del rischio specifiche per il fenomeno. Se la valutazione del rischio di violenza di genere è un processo volto ad identificare i fattori di rischio e di protezione, laddove il rischio di violenza ha molte sfaccettature e si deve tenere conto della natura, della gravità, della frequenza o della durata, e dell'imminenza di qualsiasi violenza futura (Hart, 2008⁸²), nel caso dei MF l'approccio è ulteriormente complicato dall'interferenza di fattori a loro volta complessi come le strategie migratorie o le strategie matrimoniali di comunità in transizione tra i paesi di origine e quelli di destinazione. Fattori che divengono ancora più complessi se si considera lo scenario in cui si collocano e la possibile "soglia di tolleranza" dei paesi ospitanti, influenzata da fattori culturali ancora prevalentemente segnati da uno squilibrio di potere tra i sessi e da culture familiari tradizionali.

In sintesi, le ricognizioni effettuate indicano unanimemente che non esistono dati ufficiali raccolti a livello internazionale ed europeo sui MF e su tutte le altre forme di matrimoni ... , questo anche alla luce del fatto che non esiste una definizione comune del fenomeno e che di conseguenza la sua consistenza resta indefinita (Parlamento europeo.83, 2006;Edwige Rude-

⁸² Hart, S. D. (2008), "Preventing violence: The role of risk assessment and management", in A. C. Baldry & F. W. Winkel (Eds.). *Intimate partner violence prevention and intervention: The risk assessment and management approach* (pp. 7-18). Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.

⁸³ G. Robbers, University of Trier, 2008, Directorate-General for Internal Policies, Policy Department C, Citizens' Rights and Constitutional Affairs, Forced Marriages and Honour Killings, European Parliament

Antoine, 2005⁸⁴).

Dalle indagini a livello nazionale o subnazionale **emerge come il fenomeno vari tra regioni o stati dell'Unione Europea**, in alcuni di questi il tema appare consistente, mentre in altri è meno visibile – se non del tutto assente – nel dibattito pubblico.

Per quanto riguarda la produzione di dati statistici secondo l'indagine svolta presso gli *stakeholders* da EC Home Affairs nel 2012, un certo numero di paesi europei ha dichiarato (CZ, LV, LT, PL, RO, SK) di aver affrontato problemi relativi al fenomeno dei MF, mentre molti altri (AT, BE, BG, EE, FI, IT, LU, PT, FR, RO) hanno dichiarato di non avere informazioni disponibili sul fenomeno⁸⁵.

Comunque alcuni paesi hanno tentato di valutare l'ordine di grandezza del problema (Svezia, Germania, Gran Bretagna, Francia, Svizzera). In Germania sono state fatte indagini a livello nazionale e solo in Svezia e in UK agenzie specializzate raccolgono dati regolarmente⁸⁶.

Nessuno degli stati membri dell'EU ha messo in campo analisi quantitative sul fenomeno, solo alcune NGO's come la Croce rossa e Terres des Femmes hanno prodotto dati sui matrimoni forzati ma si tratta di informazioni prevalentemente indicative che non danno un'immagine adeguata del fenomeno (EGGSI, 2010⁸⁷).

Le metodologie di ricerca affermate in letteratura prediligono, come detto, approcci qualitativi o misti, nell'ottica di effettuare

⁸⁴ « Les mariages forcés dans les Etats membres du Conseil de l'Europe », Edwige Rude-Antoine, CNRS, Strasbourg, 2005

⁸⁵ Summary of stakeholder responses to the Green paper on the right to family reunification of third-country nationals, EC, Home Affairs, 2012.

⁸⁶ European Commission's Directorate-General for Justice, *Feasibility study to assess the possibilities, opportunities and needs to standardise national legislation on violence against women, violence against children and sexual orientation violence*, 2010, Brussels

⁸⁷ EGGSI, 2010, *Violence against women and the role of gender equality, social inclusion and health strategies*, European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Luxembourg

una esplorazione ed eventualmente una stima dei matrimoni forzati. Tali approcci hanno spesso in comune una struttura di indagine che include una rilevazione sui servizi che intercettano il fenomeno (Austria, Belgio, Germania, Norvegia, Svizzera, UK), affiancata a volte da interviste *face to face* con esperti e una indagine sulle comunità migranti attraverso *focus group* e/o questionari, spesso corredate da interviste alle vittime o alle potenziali vittime.

In Francia è stato seguito un approccio diverso attraverso un'indagine campionaria (22.000 persone tra i 18 e i 60 anni, residente nelle aree metropolitane) rivolta agli immigrati di prima e seconda generazione e alla popolazione nativa, relativa alle circostanze dell'incontro con il primo coniuge e l'unione formata. L'approccio della Svezia è invece focalizzato sulle giovani generazioni, tre indagini campionarie (due di livello nazionale) rivolte a giovani tra i 16 e i 25 anni hanno fatto emergere una stima di circa 8.500 persone a rischio di non poter scegliere il proprio coniuge (*National Board for Youth Affairs*, 2009)⁸⁸. In Danimarca è stata effettuata una indagine sulla selezione del/della partner tra i/le giovani (17-27 anni) delle minoranze etniche residenti (Turchia, Pakistan, Serbia e Montenegro, Libano e Somalia).

Sia in Belgio ⁸⁹ che in Gran Bretagna che in Danimarca sono stati fatti tentativi di ricognizione delle fonti ufficiali e dei *database* potenzialmente utilizzabili ai fini di un monitoraggio dei casi.

3.2 Indicatori che emergono da letteratura nazionale e internazionale

La letteratura internazionale fornisce letture e indicatori delle

⁸⁸ Preventing young people from being forced into marriage - the Swedish Government's action plan Ministry of Education and Research, 2011.

⁸⁹ N.Bensaid, A. Rea , *Etude relative aux mariages forcés en région de Bruxelles-capitale*, Bruxelles 2012; M. Hester, K.Chantler, G. Gangoli, J. Sharma and A. Singleton,2007, *Forced marriage: the risk factors and the effect of raising the minimum age for a sponsor, and of leave to enter the UK as a spouse or fiancé(e)*

diverse forme di matrimonio forzato, combinato, precoce e di convenienza secondo un approccio globale che comprende manifestazioni e intensità estremamente diversificate. E' dunque utile in questo lavoro fare riferimento alle esperienze maturate in paesi europei e occidentali con caratteristiche paragonabili all'Italia, per tentare di ragionare sulle possibili aree di rischio e sulla possibilità di individuare indicatori significativi all'emersione del fenomeno anche nel nostro paese.

Stante in Italia una situazione di informazioni e dati molto carente, si propone di considerare il tema a tutto campo, ossia considerando il fenomeno secondo le diverse gradazioni e tipologie contenute sotto l'ombrello tematico proposto dal Consiglio d'Europa.

Anche al fine di mantenere così una visione ampia del fenomeno in accordo con quanto discusso nel primo capitolo del presente rapporto, dove la definizione adottata prevede come matrimonio forzato una violazione della libertà delle donne, con la consapevolezza che il concetto di libertà, come quello di consenso, implica il riferimento alla soggettività, al modo in cui ogni donna la percepisce e rappresenta per se stessa e a partire da sé.

Prima di entrare nel merito della proposta operativa prendiamo sinteticamente visione dei principali elementi utilizzati nella letteratura e nelle esperienze internazionali nell'approccio allo studio del fenomeno con l'obiettivo di individuare le aree di possibile investigazione in Italia.

Gli indicatori spesso si sovrappongono ai fattori di rischio osservati nei lavori sul campo, e in generale dipendono dalle tipologie selezionate e dall'impostazione dell'analisi. Rimandando al primo capitolo di questo rapporto per la discussione sulle cause e i fattori di rischio sottostanti alle diverse fenomenologie, sintetizziamo qui gli indicatori prevalentemente utilizzati e che possono avere un valore esplicativo nell'approccio al contesto italiano.

Livello di istruzione/contesto sociale (Francia⁹⁰, Germania⁹¹, OCHCR¹²)

- L'interruzione del ciclo scolastico
- Basso o nullo livello di istruzione sia per i genitori che per le interessate (anche se per le donne è difficile stabilire quanto questo sia dovuto all'interruzione degli studi per matrimonio precoce).
- Livello di istruzione e reddito della famiglia di origine
- Livello di istruzione, difficoltà economiche, contesti di povertà ed esclusione sociale

Appartenenza religiosa e caratteristiche culturali della comunità di appartenenza e/o provenienza (Germania⁹¹, OCHCR ⁹²)

- Atteggiamenti religiosi / culturali connessi all' onore e al controllo della sessualità e della procreazione / filiazione (comprese di discriminazioni relative all'orientamento sessuale)
- Provenienza e o appartenenza a
 - ✓ Culture in cui sono presenti condizioni di disparità di genere e viene preservata la verginità della donna, presto sposa per avere un lungo periodo riproduttivo.
 - ✓ Culture in cui sia presente un forte controllo del comportamento femminile, in particolare della

⁹⁰ C. Hamel, 2011, *Immigrées et filles d'immigrés: le recul des mariages forces- Enquête Trajectoires et Origines*, Ined-Insee 2008, « Population & Sociétés », n° 479, Ined, Paris

⁹¹ T. Mirbach, K. Triebel, C. Klindworth, S. Schreiber, 2011, « Zwangsverheiratung in Deutschland – Anzahl und Analyse von Beratungsfällen », Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Hamburg

⁹² Women Living Under Muslim Laws, 2013, *Child, Early and Forced Marriage: A Multi- Country Study*, A Submission to the UN Office of the High Commissioner on Human Rights (OCHCR).

sessualità (connesso all'onore della famiglia e degli uomini)

- ✓ Comunità che hanno la necessità di preservare la cultura di origine e l'omogeneità del gruppo etnico, della casta, della religione
- ✓ Provenienza da paesi dove il celibato è oggetto di riprovazione sociale e la sessualità prematrimoniale proibita con l'interdizione sociale alla convivenza (Turchia, Maghreb, Africa sahariana)
- ✓ Provenienza da paesi in cui sia legale il matrimonio per procura.
- ✓ Più ampi processi sociopolitici che possono determinare l'adozione di identità musulmane più tradizionali
- ✓ Popolazioni provenienti da zone in cui siano in atto conflitti

Salute (Francia¹⁰, Scozia⁹³)

- Essere incinta (gravidanza precoce o sessualità prematrimoniale), in particolare per le figlie di immigrati.
- Essere stata sottoposta a Mutilazioni Genitali
- Sintomatologie psicologiche: tentato suicidio, depressione, disturbi alimentazione, isolamento

Politiche migratorie (Svizzera, UK, Danimarca)

- Politiche migratorie che legano i permessi di soggiorno al congiunto.

Violenza nell'ambito del contesto familiare (Svizzera, Germania ¹¹)

⁹³ Statutory guidance published under section 11 of the Forced Marriage etc(Protection and Jurisdiction)(Scotland) Act 2011, consultabile al sito <http://www.scotland.gov.uk/Publications/2011/11/25115331/0>, consultato il 18 febbraio 2014.

- Violenza domestica agita da più soggetti dell'ambiente familiare
- Ruolo della violenza nella famiglia di origine

Età e sesso

Nella maggioranza delle ricerche esaminate si registra una particolare attenzione sulle giovani generazioni sia di ragazze sia, in misura inferiore, di ragazzi, potenzialmente a rischio di matrimoni precoci e forzati, appartenenti alle seconde e terze generazioni di immigrati. Ma viene anche segnalata la presenza di donne (e uomini) di età centrali e più avanzate già vittime di matrimoni non consensuali, appartenenti alle prime generazioni di immigrati.

Per quanto riguarda le popolazioni native, una particolare attenzione va riservata ai gruppi vulnerabili come le madri precoci e coloro che vivono in situazioni di vulnerabilità sociale (abbandoni scolastici, uso di sostanze etc), segnalati per esempio nella ricerca di Save the Children Italia⁹⁴, in cui sono riportati i dati delle gravidanze precoci di madri minorenni in Italia, che nel 2011 sono state 6.500, il 62% delle quali concentrato nel Sud Italia. Nel rapporto sono sottolineati i fattori di rischio socio economico associati alla maternità precoce, in particolare per le puerpere di origine straniera. Ulteriore dato di attenzione per le giovani madri straniere è fornito dal fatto che il 70% delle madri segrete di bambini non riconosciuti sono immigrate.

Per una analisi più approfondita si rimanda alla rassegna effettuata nel primo capitolo del presente rapporto.

Provenienza

Per quanto riguarda queste variabili, essenziali nella definizione dei gruppi a rischio, in ogni paese si può declinare una mappatura specifica in relazione ai flussi migratori che

⁹⁴ G. Cederna (a cura di), *L'Italia sotto sopra- I bambini e la crisi*, Save the Children Italia Onlus, Roma, 2013.

caratterizzano ciascuna destinazione. Sulla base della letteratura internazionale è possibile avere una griglia di attenzione per le provenienze da paesi ed aree geografiche caratterizzate da pratiche come il matrimonio precoce e combinato, da considerare con cautela alla luce delle trasformazioni complesse che avvengono nel processo migratorio e ai processi innescati nell'interazione con le società di accoglienza delle prime, seconde e terze generazioni di immigrati. Anche per queste variabili si rimanda a quanto esposto nel primo capitolo del rapporto.

3.3 I dati disponibili sulle popolazioni a rischio in Italia

La tabella che presentiamo, si basa sui dati relativi alle comunità immigrate nel nostro paese alla fine del 2012, ordinate in base al peso percentuale sul totale dei cittadini stranieri soggiornanti. Nella stessa tabella sono indicate le 3 regioni di maggiore presenza di ogni comunità e il peso delle comunità nella regione. Per ogni comunità presente sono indicate le percentuali di presenza di donne e di giovani con meno di 18 anni, essendo il sesso e l'età variabili discriminanti del fenomeno. Sono poi riportati i dati dell'Unicef sulla quota di persone coniugate prima dei 15 e dei 18 anni, in quanto indicatori (aggregati) della propensione al matrimonio precoce nei paesi di origine. L'incrocio tra informazioni raccolte nella tabella può fornire - con grande cautela - alcune indicazioni di base sulle popolazioni a rischio, considerando dunque non solo la quota di presenza, ma anche quella del potenziale rischio e della consistenza di donne e giovani come gruppi più vulnerabili. Sono orientamenti utili soprattutto nell'ottica di una indagine più approfondita sulla valutazione del rischio nel nostro paese, tenendo conto della distribuzione degli insediamenti delle comunità a livello regionale.

In questa prima lettura degli scarsi dati a disposizione si cerca di combinare il dato della rappresentanza femminile con quello della indicazione del rischio potenziale, come è noto infatti nel

nostro paese le nazionalità degli immigrati hanno una forte connotazione di genere, alcune comunità, come quelle Ucraina, Moldava, Peruviana e Filippina, Ecuadoregna sono composte in maggioranza da donne, mentre in altre come Nigeria, Marocco, Cina, Albania, Serbia, Macedonia Sri Lanka e Ghana, la presenza femminile rappresenta circa la metà dei soggiornanti. In altre ancora la presenza delle donne è minoritaria (India, Tunisia, Pakistan, Bangladesh, Egitto, Senegal).

Tra le comunità presenti in Italia esposte al rischio (misurato dall'indicazione dell'Unicef e dalle ricerche empiriche) troviamo ai primi posti i paesi del sud est asiatico (Bangladesh, Pakistan, India, Sri Lanka) caratterizzati tuttavia da una limitata presenza di donne; alcuni paesi africani (Senegal, Ghana, Nigeria, Egitto) anch'essi – a parte la Nigeria - caratterizzati da una bassa presenza femminile. La presenza differenziata delle diverse comunità a livello regionale consente la possibilità di specifici approfondimenti locali, anche perché nel complesso nazionale il peso di queste comunità non è alto, ma si concentra in alcune specifiche regioni o aree.

Il Marocco e l'Albania, presenti nella lista dei paesi a rischio, rappresentano le comunità più numerose nel nostro paese, si tratta di gruppi in cui la presenza di donne da una parte e di seconde generazioni dall'altra è una componente importante. I dati indicano che in Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte risiede più della metà di cittadini marocchini, mentre Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna ospitano quasi la metà dei cittadini albanesi, rendendo queste regioni aree di potenziale approfondimento, anche se la consistenza complessiva a livello nazionale ne rende comunque interessante uno studio più approfondito.

Analisi conoscitive di maggiore dettaglio andrebbero effettuate sia sulle comunità ad alta presenza femminile provenienti dai paesi dell'est europeo (Ucraina, Macedonia), che Unicef segnala come esposte al rischio di matrimonio precoce nei paesi di origine, sia su comunità provenienti dall'America Latina (Brasile, Ecuador, Perù), anch'essi indicati come paesi in cui è presente la pratica del matrimonio precoce.

Fonte: Immigrazione Dossier statistico 2013. da Istat Ministero Interni

Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti per paese di cittadinanza al 31.12.2012 per principali regioni di insediamento. Percentuali di popolazione sposta prima di 15 e di 18 anni (Unicef, 2013).								
Paesi di principale immigrazione in Italia	% Sul totale cittadini stranieri residenti in Italia	Regioni di maggiore presenza	% stranieri residenti nella regione sul totale soggiornanti in Italia di quella nazionalità	% stranieri residenti in regione su Italia	% di donne	% meno 18 anni	sposati prima dei 18 anni (unicef 2013)	sposati prima dei 15 anni (unicef 2013)
Marocco	13,6	LOMBARDIA	24,3	10,5	43,9	30,8	16%	3%
		EMILIA	15,7	11,2				
		PIEMONTE	14,1	8,8				
Albania	13,2	LOMBARDIA	20,8	10,5	47,4	27,5	10%	1%
		TOSCANA	14,3	9,5				
		EMILIA	12,7	11,2				
Cina	8,1	LOMBARDIA	25,8	10,5	48,9	26,4		
		TOSCANA	15,4	9,5				
		LAZIO	14,9	8,6				
Ucraina	6	LOMBARDIA	21,3	10,5	79,8	9,2	10%	1%
		CAMPANIA	18,5	3				
		EMILIA	13,8	11,2				
Filippine	4,2	LOMBARDIA	34	10,5	57,8	21,6	14%	2%
		LAZIO	28,3	9%				
		EMILIA	8,3	11%				
INDIA	4	LOMBARDIA	36,7	10,5	37,6	24,7	18%	47%
		LAZIO	15,2	8,6				
		EMILIA	12,5	11,2				
Moldova	4	VENETO	26,9	10	66,9	17,6		
		EMILIA	21	11,2				
		LOMBARDIA	15,4	10,5				
Egitto	3,3	LOMBARDIA	68,2	10,5	29,1	31,3	17%	2%
		LAZIO	13,9	8,6				
		PIEMONTE	5,7	8,8				
Tunisia	3,2	EMILIA	22,6	11,2	36,2	31,3		
		LOMBARDIA	20,8	10,5				
		SICILIA	13,8	2,8				
Bangladesh	3	LAZIO	26,01	8,6	29,6	24,3	32%	66%

		VENETO	18,9	10				
		LOMBARDIA	18,6	10,5				
Peru'	2,9	LOMBARDIA	42,5	10,5	60,2	19,9	19%	35%
		LAZIO	16,9	8,6				
		PIEMONTE	13,1	8,8				
Serbia/ Kosovo/ Montenegro	2,8	VENETO	32,9	10	46,1	30		
		LOMBARDIA	18,4	10,5				
		FRIULI	12,4	8,4				
Sri Lanka	2,6	LOMBARDIA	30,7	10,5	44,3	23,6	12%	2%
		VENETO	13,1	10				
		CAMPANIA	12,2	3				
Pakistan	2,6	LOMBARDIA	41,6	10,5	33	30,9	24%	7%
		EMILIA ROMAGNA	21,7	11,2				
		TRENTINO	6,1	9,2				
Senegal	2,5	LOMBARDIA	38,2	10,5	25,9	22,8	33%	12%
		EMILIA ROMAGNA	12	21,7				
		VENETO	10,9	10				
Ecuador	2,4	LOMBARDIA	44,5	10,5	58,8	25,2	22%	4%
		LIGURIA	24,5	7,7				
		LAZIO	10,7	8,6				
Macedonia	2,2	VENETO	19,6	10	44,8	29,7	7%	1%
		MARCHE	13,4	9				
		EMILIA	11,6	11,2				
Nigeria	1,8	VENETO	21,9	10	51	29,1	16%	75%
		EMILIA	16,6	11,2				
		LOMBARDIA	15,2	10,5				
Ghana	1,5	LOMBARDIA	26,2	10,5	40,3	27,4	21%	5%
		VENETO	24,1	10				
		EMILIA	23,8	11,2				
Brasile	1,2	LOMBARDIA	28,4	10,5	73,8	9,9	36%	11%
		LAZIO	14,2	10,7				
		VENETO	11,6	10				

3.4 Procedure di stima: analisi e confronto letteratura internazionale

Di seguito si propone una riflessione che individua aree di possibile investigazione per l'emersione di indicatori di rischio di matrimonio forzato/combinato/precoco. Abbiamo ragionato su diversi livelli: il primo che riguarda l'uso di strumenti conoscitivi come le indagini Istat che rappresentano la fonte primaria per valutare in modo attendibile l'incidenza del fenomeno; un secondo relativo all'attivazione di sensori in aree di rischio potenziale, al fine di contribuire, attraverso la sensibilizzazione di diversi settori istituzionali, all'intercettazione di casi e richieste di aiuto, attivando contemporaneamente reti e servizi in grado di rispondere alle esigenze delle vittime e costruendo un sistema permanente di monitoraggio; un terzo livello risponde all'esigenza di approfondimento delle caratteristiche del fenomeno in Italia attraverso studi e analisi che includano nella metodologia sia elementi di lettura qualitativa in grado di restituire la sua complessità, sia strumenti di orientamento quantitativo per stimarne la prevalenza.

1. Indagini Istat in corso

In base a due indagini campionarie (una conclusa e in fase di elaborazione, l'altra in corso di definizione) sarà possibile disporre di una stima della prevalenza del fenomeno dei MF tra le popolazioni di origini straniera residenti in Italia. Resta fuori la stima del fenomeno nella sua accezione più estesa e tra la popolazione nativa.

Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri, è una ricerca statistica sulle condizioni di vita dei cittadini stranieri (inclusi i naturalizzati, cioè le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana dopo la nascita). Le informazioni che vengono richieste riguardano diversi aspetti della vita degli individui come la famiglia, **i matrimoni**, i figli, la formazione scolastica, l'appartenenza religiosa e linguistica, **la storia migratoria**, la storia lavorativa, le attuali condizioni di lavoro,

le condizioni di salute, l'utilizzo e l'accessibilità ai servizi sanitari, gli stili di vita, le relazioni sociali, la partecipazione sociale, le esperienze di discriminazione vissuta, la sicurezza, le **esperienze di vittimizzazione subite**, le condizioni abitative, ecc. Questa ricerca è svolta anche grazie all'interesse e al contributo finanziario del Dipartimento per le Pari Opportunità e del Ministero della Salute. La ricerca è inserita nel Programma Statistico Nazionale che raccoglie l'insieme delle rilevazioni statistiche ritenute necessarie al Paese per conoscere l'andamento di fenomeni demografici, sociali ed economici.

Campione: Le persone straniere (o naturalizzate) delle famiglie del campione estratto. Alcune informazioni socio-demografiche (sesso, età titolo di studio, ecc.) saranno chieste anche per gli individui italiani delle famiglie campione. Ogni famiglia è estratta a sorte tra tutte le famiglie registrate nell'anagrafe del comune di residenza. Il tipo di campionamento scelto per questa ricerca prevede, prima, la selezione di alcuni comuni e, poi, l'estrazione di alcune famiglie tra quelle che vivono nei comuni selezionati. Nel complesso, il campione risulta statisticamente rappresentativo della popolazione straniera residente in Italia. L'indagine è eseguita su un campione di circa 12 mila famiglie distribuite tra circa 800 Comuni italiani di diversa ampiezza demografica e si è svolta tra Maggio-Luglio 2011.

Informazioni sul matrimonio presenti nel questionario :

- Eventuale poliginia
- Anno, luogo, scelta del coniuge (“*chi ha scelto tuo marito/moglie?*” : Tu stesso, la tua famiglia senza il tuo consenso, la tua famiglia con il tuo consenso), eventuale fine matrimonio, causa fine matrimonio.

Indagine sulla violenza e i maltrattamenti in famiglia

L'Istat sta preparando una nuova indagine dedicata al fenomeno della violenza fisica e sessuale contro le donne, in continuità con quella effettuata nel 2006; in questa nuova formulazione l'indagine è estesa ad una campione di donne straniere residenti in Italia.

Il campione comprende 25 mila donne tra i 16 e i 70 anni, con tecnica telefonica, mentre le donne straniere saranno intervistate con modalità face to face, anche con l'ausilio di interpreti.

L'indagine è frutto di una convenzione tra l'Istat e il Ministero per le Pari Opportunità.

Il questionario rivolto alle donne straniere comprende due quesiti relativi alle modalità con le quali le donne hanno contratto il matrimonio, con l'esplicita finalità di intercettare eventuali coercizioni e/o pressioni a sposarsi.

2. Rilevazioni correnti dell'ISTAT

Da approfondire attraverso elaborazioni ad hoc da richiedere all'Istat. I dati sono correntemente rilevati dalle amministrazioni competenti (ministero degli Interni, Giustizia, Salute etc.) e gestiti dall'ISTAT nell'ambito del sistema statistico nazionale (SISTAN). Per diverse ragioni, le statistiche disponibili sono in forma aggregata, e non consentono una lettura che possa far emergere aree di rischio, per esempio nell'ambito dei dati raccolti dal ministero degli Interni sui permessi di soggiorno, non è possibile discernere quali tra quelli richiesti per ricongiungimento familiare sono riconducibili a ricongiungimento con il partner o con altri membri del gruppo familiare.

Stato civile (fonte: Comuni)

Matrimoni celebrati in Italia

Indicatori di rischio: distanza di età, provenienza

- Matrimoni in cui uno dei due sposi non è cittadino italiano secondo l'età degli sposi e la provenienza dello sposo straniero
- Matrimoni in cui ambedue gli sposi sono stranieri secondo l'età degli sposi e secondo la provenienza degli sposi

La disponibilità di questi incroci a livello disaggregato (grandi comuni, aree metropolitane, regioni) potrebbe consentire di

individuare la presenza di possibili fattori di rischio come la distanza di età tra gli sposi e l'appartenenza a paesi in cui si pratica il matrimonio precoce e/o combinato.

Giustizia (fonte: Ministero della Giustizia)

Indicatori di rischio: matrimoni precoci

- Permessi di matrimonio concessi dal Tribunale dei minori relativi a sposi di età inferiore a 18 anni per cittadinanza

Anche in questo caso, in accordo alla legislazione vigente, i matrimoni celebrati in Italia in cui uno dei due sposi ha un'età inferiore ai 18 anni potrebbero essere un indicatore di rischio sia per la popolazione nativa che per i cittadini di origine straniera. La disponibilità di questi incroci a livello disaggregato (grandi comuni, aree metropolitane, regioni) potrebbe consentire di monitorare l'entità e le caratteristiche del ricorso a tale autorizzazione.

Salute riproduttiva Salute riproduttiva (fonte: Ministero della Salute, CEDAP)

Indicatore di rischio: Gravidanze precoci, interruzioni di gravidanza di madri precoci, ragazze appartenenti alle seconde generazioni di comunità a rischio

- Nascite per età, stato civile, nazionalità della madre
- Interruzioni di gravidanza per età, stato civile, nazionalità della madre

Politiche migratorie (Ministero degli Interni)

Indicatori di rischio: matrimoni precoci celebrati all'estero, matrimoni in cui un nubendo proviene da paesi in cui si pratica matrimonio combinato o precoce, differenza di età tra gli sposi

- Permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare con il partner per sesso, età, nazionalità.
- Concessioni del permesso di soggiorno per motivi umanitari vittime straniere di violenza domestica, come già previsto dall'articolo 18 del TU per le vittime di tratta.

- Richieste di asilo per violenza per atti persecutori :
 - atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
 - i provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
 - le azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
 - il rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
 - gli atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Circa la metà delle richieste di ricongiungimento familiare nel 2013 in Italia hanno riguardato il partner (ISMU⁹⁵, 2013).

Istruzione (Ministero dell'Istruzione)

Indicatore di rischio: Indice di dispersione scolastica per età, sesso, cittadinanza , tipo di scuola.

- % di *Early school leavers* è un indicatore indiretto di dispersione scolastica calcolato dall'Istat attraverso la Rilevazione delle forze di lavoro, misura il tasso di giovani 18-24 anni con al massimo la licenza media, fuori dalla scuola e che non ha concluso corsi di formazione professionale riconosciuti della durata di 2 anni. L'abbandono del percorso scolastico, secondo le osservazioni provenienti da ricerche condotte in diversi paesi (Svizzera, Francia, Scozia)⁹⁶, può essere correlato a una situazione di rischio di matrimonio forzato. I dati relativi all'Italia per il 2012 indicano un valore del 17,6%, nel confronto europeo il nostro paese è ai livelli più alti dopo Portogallo e Islanda, la media eu27 è pari al 12,8%. La disaggregazione proposta metterebbe in evidenza la propensione per sesso e cittadinanza.

⁹⁵ Pagina web www.ismu.org/2013/12/permessi-di-soggiorno-concessi-all1-1-2013/ visitato il 14 febbraio 2014

⁹⁶ Cfr. Daphne Project "Active against Forced Marriage".

Per i giovani stranieri il tasso di abbandono nel 2010 è del 43,8 per cento, a fronte di un valore del 16,4 per cento dei coetanei italiani. Il fenomeno ha effetti negativi sull'occupazione (solo il 46,4 per cento dei giovani che hanno abbandonato prematuramente gli studi ha un lavoro) e sulla mobilità sociale, in quanto sugli abbandoni precoci pesa un livello d'istruzione dei genitori più basso, che in questo modo si perpetua generazione dopo generazione.

Relazioni internazionali (Ministero esteri, Ministero Giustizia)

- Contenziosi e richieste di intervento in materia di matrimoni divorzi e affidamenti
- Convenzioni bilaterali con paesi esteri in materia di matrimonio, divorzio e affidamento dei minori in caso di separazione o divorzio

Rete di servizi pubblici e no profit che possono intercettare il/i fenomeni

- Introduzione del MF tra le tipologie di violenza rilevate dai servizi.
- Approfondimenti per i servizi dedicati alla violenza di genere verso le donne e i minorenni (nazionali e locali).

Capitolo 4 “Percezione, conoscenza del fenomeno, prime indicazioni sui sistemi di aiuto”

“Io non voglio fare del male
io voglio essere libera”
(H. vittima di matrimonio forzato)

4.1 I matrimoni forzati: quale percezione del fenomeno

In queste pagine prendiamo in esame quanto emerge da alcuni materiali raccolti tramite ricerche sul campo condotte con metodologia qualitativa, focalizzate sul tema dei matrimoni forzati. Si tratta di tre tipi di indagini: un sondaggio, in diverse aree del Paese, presso i Centri antiviolenza della rete Dire⁹⁷; un focus group che ha messo a confronto esperte e operatrici nell’ambito della violenza di genere e delle tematiche migratorie che operano in differenti zone dell’Italia⁹⁸; un insieme di interviste, raccolte nell’area palermitana, rivolte a un collettivo di operatrici e operatori socio sanitari del settore pubblico e privato, ma anche a testimoni – dirette o indirette – e “protagoniste” di matrimoni forzati ⁹⁹.

⁹⁷ Alle 65 associazioni aderenti alla rete *D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza* (www.direcontrolaviolenza.it) è stata inviata una breve scheda che ruotava intorno al quesito se avessero avuto tra le donne che si erano rivolte ai Centri anche vittime di matrimonio forzato. Hanno risposto Centri antiviolenza distribuiti sull’intero territorio nazionale, inviando dati ma anche storie delle donne vittime di matrimoni forzati.

⁹⁸ Il focus group si è svolto a Roma il 22 gennaio 2014. Ha visto la presenza di due conduttrici e sette esperte che operano in diverse parti d’Italia: due avvocate, due presidenti di associazioni che operano per il contrasto alla violenza di genere, la presidente di una associazione che lavora con i rom, una esperta internazionale di tematiche di genere, la presidente di una associazione che lavora in paesi dove rientra tra i costumi frequenti il matrimonio forzato/combinato.

⁹⁹ Nell’ambito del Progetto transnazionale *MATRIFOR - Approaching forced marriages as a new form of trafficking in humans beings in Europa*, cofinanziato dall’ European Commission DG Home Affairs Programme Prevention of and Fight against Crime sono state raccolte (sulla base di un questionario transnazionale con domande aperte) prevalentemente nell’area palermitana da Le Onde, partner italiano del Progetto, venti interviste a operatrici e operatori dei servizi e dieci tranches de vie di giovani donne vittime (o potenziali) di matrimoni forzati, provenienti da Bangladesh, Sry Lanka, Mauritius, Eritrea, di età compresa tra 16 e 55 anni. Si fa qui

Le operatrici e gli operatori dei servizi

Non si può affermare che quello dei matrimoni forzati sia un problema con il quale i servizi pubblici e privati abbiano avuto di frequente a che fare. O meglio potremmo dire: abbiano avuto a che fare in forme dirette, esplicite, palesi, individuando/nominando in maniera precisa il fenomeno.

Nell'insieme, facendo riferimento ai sia pur scarsi studi esistenti in Italia (si veda Cap. 1) e alle testimonianze raccolte in maniera diretta da noi o acquisite indirettamente, emerge come si tratti ancora di una tematica oscura. Non di rado rimane una questione sconosciuta, scarsamente nominata, a meno che assuma le forme di palesi comportamenti violenti contro la donna agiti dal marito o da altri familiari.

Ma è proprio nella “normalità” della vita quotidiana che il tema resta silente, con difficoltà viene rilevato da chi opera nei diversi servizi come se mancassero gli strumenti per individuarlo, e ancor prima le griglie di lettura per decodificare questo tipo di realtà:

“No, non credo ci sia mai capitato – ha affermato una operatrice che da anni dirige una struttura rivolta alle donne vittime di violenza in Centro Italia - o per lo meno non ce ne siamo accorte. Adesso che mi ci fai pensare, non abbiamo mai fatto domande che cercassero di cogliere anche questa come una delle cause del disagio, del malessere della sofferenza manifestata dalla donna che chiedeva aiuto al nostro servizio”.

Quindi se da un lato non ci sono nel nostro Paese servizi che abbiano come *mission* la prevenzione e il contrasto dei matrimoni forzati, dall'altro spesso accade che solo successivamente al lavoro di prima accoglienza (di norma a partire da vari bisogni se si parla di donne migranti: dal permesso di soggiorno, all'iscrizione all'anagrafe sanitaria, all'iscrizione dei figli/e a scuola, ecc.), o di analisi della domanda nei centri antiviolenza, svolto dalle operatrici, le donne raccontino delle proprie difficoltà e dei propri disagi, spesso violenze fisiche e psicologiche, abbandoni, isolamento e, risalendo a ritroso nella narrazione, si arrivi a scoprire che alla base c'è la storia di un matrimonio non scelto.

riferimento, oltre che ai protocolli di intervista, al Rapporto di ricerca redatto da Natalia Milan e Maria Grazia Patronaggio.

Ma sembra essere solo là dove la situazione generale di vita della donna diviene critica che il MF si rivela come problema, altrimenti, racconta l'operatrice di un Centro antiviolenza, "ci siamo chieste quanto fosse sentito come tale in fondo dalle stesse donne".

In questa situazione, come emerge dalle diverse testimonianze raccolte, ovviamente nessun servizio adotta protocolli specifici anche perché, oltre alla difficoltà a rilevare il fenomeno, non ci sono nemmeno norme ad hoc né leggi di riferimento che vengano violate "Non abbiamo nessun protocollo - afferma la presidente di un'associazione di donne immigrate che opera a Palermo - noi cerchiamo di risolvere i problemi caso per caso facendo riferimento a professionisti che collaborano con noi, ad altri servizi del territorio e alle forze dell'ordine". A loro volta i testimoni (donne e uomini) intervistati tra chi lavora nelle forze di polizia e nel settore della giustizia - avvocati e magistrati - rammentano come non essendo il MF un reato in base alla legge italiana, per poter intervenire sia necessario ravvisare qualche altro tipo di violazione delle norme.

Con queste parole l'avvocata del consultorio giuridico di un Centro antiviolenza descrive la situazione:

"Il problema fondamentale è che svolgendo una consulenza legale devo far emergere le ipotesi di reato e lavorare su quelle e il matrimonio combinato/forzato in Italia non è reato in questo momento, quindi cosa posso fare io come avvocato? Nel compilare la scheda di consulenza legale faccio riferimento al fatto che la signora ha contratto matrimonio con un uomo che però non conosceva, ma poi individuo quegli elementi di condotta del marito che costituiscono fattispecie di reato, di solito reato di maltrattamento e violenze all'interno della famiglia".

Il lavoro che sono in grado di svolgere gli operatori del diritto in caso di MF può dunque solamente essere collegato alla individuazione di reati riconosciuti come tali dalle leggi italiane, collegati non dunque al matrimonio forzato in sé, ma a violazioni delle norme che in quel contesto si siano verificate.

Là dove ci sono minori ci può essere un intervento della magistratura, tuttavia anche in questo caso spesso si tratta di situazioni complesse da individuare, non lineari nelle soluzioni da adottare.

I matrimoni forzati si verificano più spesso in contesti di provenienza "etnica altra". In tali casi ciò che può arrivare ad un

magistrato - si afferma nella ricerca condotta nell'area palermitana - è per esempio il quadro che si profila nei matrimoni contratti con minorenni o addirittura bambine. In ragione delle consuetudini e della cultura di molte comunità straniere si pongono delicati problemi dal punto di vista della configurazione giuridica dell'eventuale reato, proprio perché ci si appella da parte del presunto autore a ragioni culturali che dovrebbero escludere l'elemento della fattispecie criminosa e quindi lasciare nell'impunità. "Da parte dell'adulto c'è un dire: nel mio paese non è reato, comunque c'è una cultura che mi permette di contrarre matrimonio; e a questo punto la legge italiana si scontra con una concezione di vita diversa e le conseguenze dipendono dal caso". E' chiaro che se ci sono atti di violenza sessuale, fisica o psicologica, si applicano le norme italiane che prevedono reati da imputare e pene da infliggere. In questi casi "il procedimento va avanti, il partner viene punito, viene allontanato e si indirizza la persona offesa dal reato ad altri servizi che possano occuparsi dell'accompagnamento, e questo è alla base dei nostri percorsi di rete".

Ma il MF, soprattutto fra minorenni, è un fenomeno che non concerne solo comunità straniere. Proprio nell'indagine condotta a Palermo si fa riferimento al "matrimonio riparatore", magari dopo la "fuitina":

"Se la ragazzina è infraquattordicenne c'è un reato per presunzione assoluta di legge se siano stati consumati dei rapporti sessuali. Nel caso in cui la ragazzina sia consenziente, come accade, spesso segue un matrimonio riparatore che legittima l'unione tra due giovani. Il procedimento penale non viene meno ma, ovviamente, non sarà dato il massimo della pena".

Lavorare con i minori è complicato; lo confermano una psicopedagoga che si occupa di dispersione scolastica, ma anche una magistrata del tribunale dei minori. Talvolta i matrimoni vengono combinati tra minorenni. Per i rom ciò accade verso i 13/14 anni perché "a 20 sono già troppo grandi". In questi casi è difficile ravvisare un qualunque tipo di reato (per esempio reato di abuso).

"Non rimane che fare una segnalazione innanzitutto alla procura del tribunale per i minori, ma anche ad altri servizi del territorio: servizio sociale, consultorio, ufficio tutela minori in rete con la pubblica istruzione per la dispersione scolastica, neuropsichiatria infantile. Nel caso si ravvisi un abuso o altro reato l'adulto rientra nel circuito penale, per il minore si attivano (e ciò avviene

soprattutto per le ragazze sia italiane che straniere) percorsi di istruzione personalizzati da seguire sia da casa che trascorrendo qualche ora a scuola, così da raggiungere l'obiettivo minimo dell'istruzione obbligatoria”.

Anche nel focus group è stato sottolineato il problema del matrimonio di giovani minorenni, soprattutto da chi lavora con le ragazze che provengono dai “campi”, un mondo quello rom estremamente complesso: “Non è una comunità, varia per provenienza e tradizioni, dal cibo alle feste. Ma ciò che li accomuna sono i matrimoni giovani, anche per i maschi che vengono mandati a volte a 14 anni nel paese di origine per scegliere la fidanzata”. Le stesse ragazze affermano che “se superi i 16/17 anni, poi non ci sposa più nessuno”. Matrimoni talvolta registrati ufficialmente, spesso invece sanciti solo all'interno della comunità.

Le ragazze rom – ha raccontato la testimone nel corso del focus group – mancano quasi sempre di consapevolezza di ciò che sta accadendo. L'assenza del fidanzamento, di una fase di conoscenza sembra scontata: “da noi si fa così” dicono le giovani. Il valore delle donne è scarso o nullo e la loro “quotazione” segue una graduatoria particolare. “Se la ragazza va a scuola non ha nessun valore, se è abituata a cavarsela ha un valore un po' maggiore.... Il matrimonio viene combinato anche a seconda del periodo, della situazione economica che la famiglia sta passando”.

Le (potenziali) vittime

Una ricerca condotta dall'Università Ca' Foscari di Venezia¹⁰⁰ in 11 paesi europei mostra che il 75% dei migranti intervistati (2.500, provenienti da tutte le aree del mondo e in maggioranza donne) è a conoscenza del problema del matrimonio forzato, con una percentuale di risposte positive ancora superiore per la fascia 21-30 anni (91%) e inferiore per quella oltre i 60 anni, a riprova della crescita di consapevolezza nelle generazioni più giovani. In particolare, tra le “seconde generazioni” è ben il 94% dei rispondenti a dichiarare di conoscere il tema. Per la maggioranza del campione, la definizione del fenomeno è quella di “matrimonio contratto contro la volontà di qualcuno”. Per il

¹⁰⁰ Esoh Elamé (a cura di), *Ricerca-azione partecipata sulle vittime della tratta di esseri umani, dei crimini d'onore e dei matrimoni forzati nell'Unione Europea*, progetto RAPViTE (Daphne), rapporto di ricerca, 2012.

14% il fenomeno è “ampiamente diffuso”, per il 27% “abbastanza diffuso”, e solo per il 6% è “inesistente” (ma questo dato sale al 20% tra la popolazione migrante più anziana, oltre i 60 anni). La percezione della diffusione del MF è maggiore tra le persone di origine asiatica e sudamericana, rispettivamente il 62% e il 59%, mentre solo il 17% dei provenienti dall'Europa dell'Est crede che il fenomeno sia largamente diffuso.

A influenzare la percezione del fenomeno da parte delle vittime e delle potenziali vittime è certamente anche la presenza mediatica del tema, che in Italia appare molto scarsa. Non si conoscono né vaste campagne né importanti iniziative di sensibilizzazione, e il dibattito pubblico in generale dà scarso rilievo al problema. Questo non aiuta né i percorsi di consapevolezza delle vittime né l'emersione delle domande di aiuto. Sappiamo infatti, dall'esperienza dei centri antiviolenza, che in concomitanza con il lancio di campagne contro la violenza sulle donne attraverso i mass media aumentano le domande rivolte al 1522 o direttamente ai centri antiviolenza attivi sul territorio.

Come è noto e come è stato confermato dalle testimonianze raccolte, nelle comunità migranti le situazioni e le percezioni rispetto ai matrimoni forzati variano in maniera significativa a seconda delle aree di provenienza. **Là dove i legami identitari sono più forti, le pressioni riescono ad avere presa, di fronte ad un evento come il matrimonio, anche per quelle ragazze che magari sembravano avere conquistato autonomia e libertà di scelta vivendo e studiando nel nostro Paese.**

Emergono poi altri fattori determinanti nelle strategie matrimoniali delle famiglie: fattori economici quali il sostentamento di gruppi familiari e gli interessi intorno alle rimesse migratorie. Si evidenzia inoltre l'importanza del matrimonio combinato nelle strategie migratorie di famiglie e comunità tramite i ricongiungimenti familiari.

Significativo il racconto di una mediatrice culturale (YA) che proviene da un paese come l'Eritrea dove questa usanza è ancora profondamente radicata; una narrazione in cui la sua stessa storia di vita è raccontata come quella di una – teoricamente - potenziale vittima, parlando di quei modelli culturali dall'interno degli stessi, sia pure con un forte indubbio sguardo critico. Seguiamo il filo conduttore del suo ragionamento che ricostruisce alcuni tratti dei profili delle

vittime, fattuali e potenziali, e la condizione di ambivalenza in cui spesso si vengono a trovare in un intreccio di sollecitazioni contraddittorie fra modernità e tradizione:

“In genere tutti quelli che fanno un processo di integrazione facilitato dalla conoscenza del territorio perché è una vita che sono qua e conoscono la lingua, in effetti la maggior parte degli adolescenti sperimentano molto nella conoscenza di se stessi, della propria affettività, del proprio corpo e hanno di solito relazioni miste e quindi si fidanzano con l'italiano, però poi quando pensano al matrimonio emerge di più l'aspetto culturale e si vedono sposati con un connazionale, sia le donne che i maschi.... Lì cambia poi in base alla nazionalità, perché per esempio non so se io penso all'Africa sembra che comunque ci sia una libertà di decisione della persona direttamente interessata, sia ragazzi che ragazze, se poi ci spostiamo nella parte dell'Asia non è così, se pensi alla comunità bengalese è impensabile, ma proprio non esiste, anche perché lì il modello educativo culturale è molto più presente rispetto alle altre comunità, dunque anche la forma di integrazione è comunque condizionata da un'impronta culturale identitaria molto, molto presente e quindi in realtà poi se penso sia alle ragazze che ai ragazzi bengalesi si sposano secondo il dettame dei genitori dunque sono questi ultimi che scelgono”.

La nostra testimone, sottolineando le rilevanti differenze tra i diversi paesi di provenienza, richiama il peso, più che delle imposizioni ottenute con la violenza, delle pressioni psicologiche e di come queste risultino alla fine assai diverse per donne e uomini, per gli esiti che possono sortire. Così prosegue la sua narrazione:

“Più che forzato io però userei il termine combinato per essere sincera. Sicuramente la donna ha meno scelta rispetto al maschio, magari il ragazzo può anche dire: questa non mi piace, cercatene un'altra; mentre la ragazza no, dunque in realtà nella comunità bengalese è abbastanza normale, ma anche nello Sri Lanka, che le ragazze tornino dalle vacanze in Bangladesh sposate, senza avere mai incontrato prima quell'uomo, anche a 17 anni... Difficilmente si oppongono proprio perché diventa una cosa normale, sono pochissime le ragazze che non accettano, magari hanno le loro paure inizialmente”. (YA)

E' infatti la capacità di autoconvinzione che viene sottolineata, una sorta di **condizionamento profondo dovuto ad una interiorizzazione delle norme di cui la stessa vittima non è cosciente**, un condizionamento che giunge dalla famiglia, talvolta ancor più dalla comunità e comporta il timore

della solitudine e dell'isolamento che deriverebbero da scelte di autonomia, di rottura con usi, costumi, tradizioni.

“Arrivate lì anche dai racconti delle ragazze diventa: Sì, avevo paura, ero indecisa, però una volta che me l'hanno fatto vedere mi piaceva, era carino, era giovane, non era troppo grande, non era troppo nero... ci siamo sposati ... Quindi trovano una motivazione per renderla accettabile, anche per pensare un percorso nuovo di vita”.

Dire no, pure quando la famiglia sembra lasciare un margine di scelta, diverrebbe una mancanza di rispetto per i genitori poiché dalle ragazze stesse viene attribuito spesso ai genitori un ruolo attivo/positivo nella scelta del marito, con l'intento protettivo “di provvedere alla sistemazione dei figli”.

Difficile per le giovani opporsi a questo modello culturale, anche se magari a loro piaceva un altro, perché diventa una questione di accettazione dell'autorità parentale. In questa ottica è arduo, proprio dal punto di vista della soggettività delle ragazze distinguere tra combinato e forzato, là dove il ruolo anche autoritario dei genitori sfuma, stando al racconto delle giovani, nell'intento affettuosamente protettivo di cui è rivestito, dal momento che essi “agiscono per il benessere dei figli”, per permettere loro di realizzare aspirazioni anche economiche tramite un buon matrimonio.

Come afferma un altro dei testimoni privilegiati intervistati in Sicilia:

“Forse un genitore per il proprio figlio o la propria figlia pensa il meglio, nel senso che il marito o la moglie di mio figlio o mia figlia deve essere bravo, deve studiare e quindi ... non lo so, penso che loro scelgano al meglio rispetto a come scegliamo noi”; tramite i genitori “si hanno più informazioni”. (YL)

E' un'attenzione, come abbiamo visto, rivolta in misura assai maggiore alle femmine ritenute più deboli, da aiutare, supportare e proteggere anche per salvaguardare l'onore della famiglia (tramite il controllo sulla sessualità e il corpo femminile, in primis salvaguardia della verginità), senza escludere i casi dove invece si arriva ad una “vendita” o quasi della figlia in vista di un miglioramento delle condizioni economiche dell'intero nucleo familiare.

Alcune fra le storie di vita raccolte mettono in evidenza tutta la violenza – non sempre né solo fisica - insita in queste strategie matrimoniali. E' la testimonianza di una giovane donna del

Bangladesh (Ha), “oggetto” di matrimonio forzato, a illustrare quella (tragica) esperienza, dove anche i fasti del rito del matrimonio tradizionale, i tre giorni di festeggiamenti, gli abiti sontuosi e i cibi particolari non servono a lenire la delusione di uno sposo che non piace:

“Io ho sposato perché da noi è un'altra cultura ... quando una è grande sono i genitori a decidere chi devi sposare ... Nel mio cuore mi aspettavo quello che è successo a mia madre e a mia nonna. Io mi aspettavo che la mia vita doveva cambiare. Noi non eravamo troppo ricchi. Io sognavo di cambiare paese e trovare una vita ricca e bella e un sogno bellissimo, un futuro migliore, come altri miei amici. ... Quando sua madre ha visto me è iniziato in fidanzamento...Io ho visto lui il giorno del matrimonio... ero pronta per mettere i vestiti paesani. Lui mi vede e dice va bene. Ma io non potevo guardare lui davanti a tutti, non potevo. Poi certo che lui è troppo nero, non mi piaceva, ma oramai Va bene così... Invece ho rovinato questa vita. Lui ha studiato meno di me, e la sua famiglia non era di cuore buono... ”. (Ha)

Appare qua e là, nei racconti, il tema del sogno infranto, di momenti di gioia e di festa che si erano fantasticati o che qualcuna aveva iniziato a sperimentare. Come ha riferito un'operatrice nel corso del focus group, riportando i pensieri nostalgici di una ragazza, vittima di matrimonio forzato, verso una recita a scuola bruscamente interrotta e per un abito “meraviglioso” che indossava. Il suo destino l'ha strappata ad un sogno, ad un desiderio di leggerezza e felicità dove quel vestito, che non riuscirà mai più ad avere, raccoglie una valenza simbolica carica di complessi significati da cui traspare il desiderio di autonomia e libertà.

Se da un lato, come abbiamo visto in alcune testimonianze precedenti, ci può essere un atteggiamento quasi complice delle stesse vittime che alla fine risentono dei condizionamenti della cultura d'origine che diventano un freno alla rottura radicale con quelle stesse norme non scritte ma parte integrante dei costumi tradizionali, dall'altra **non mancano storie di ribellione e rottura con la famiglia d'origine, segnate da pesanti violenze e sofferenze.**

Così è stata la tormentata vita di S giovane donna indiana di poco più di vent'anni ancora oggi alle prese con un faticoso percorso di fuoriuscita e impegnata nel tentativo di ricostruire una vita spezzata. Questi alcuni passaggi della narrazione in cui S parla di quello che ha vissuto, un racconto di cui riportiamo

ampi brani perché emblematico di quello che anche altre ragazze immigrate di seconda generazione hanno vissuto o rischiano di vivere, e che purtroppo molte stanno ancora vivendo:

“Dal 2004 sono in Italia. Nel 2007 io e mio padre siamo partiti per un viaggio in India, quando sono stata là mio padre ha parlato con i suoi fratelli e ha preparato il mio matrimonio: era mio cugino di primo grado. Io ero piccola, avevo 17 anni, il giorno della festa non ce la facevo più e piangevo come una pazza. ... Il matrimonio non è stato consumato perché per salvarmi dicevo che non me la sentivo di stare con un uomo. Quando vedevo mio marito io cercavo di andare da un'altra parte... che non mi piace proprio...”

Una volta ritornata in Italia S incomincia ad avere problemi anche a scuola, è distratta, pensa sempre a quella vicenda e poi è furiosa per quel destino che le viene imposto: “la rabbia, non ce l'ho fatta più...”. Così è costretta a lasciare pure la scuola, un luogo di socializzazione che le permetteva di uscire un poco dall'isolamento. Eppure tace, non ha il coraggio di svelare i segreti di famiglia né alle insegnati, né alle amiche.

Ci sono poi altri due viaggi in India. In uno riesce ancora a prendere tempo adducendo varie scuse, anche se la situazione è già di gravissimo disagio:

“Siamo andati di nuovo in India per consumare quel matrimonio. Io dicevo son stanca del viaggio.. .ho fatto passare tempo,... dopo ci hanno messo nella stanza, ma io ho detto stai lontano da me e lui dormiva nel letto, io sulla poltrona, ogni notte. ... Poi tu non sei sposato con me , sei sposato col mio passaporto... Tre mesi ho passato così poi sono tornata in Italia”.

Il padre la accusa di avere abbandonato se stessa, la sua vera identità per assumere costumi italiani, ma S cerca di spiegare al padre che accettare un marito non scelto per obbedienza non è possibile, “non è come assaggiare un piatto di pasta, devo stare insieme una vita, non posso!”

E' in questo crescendo di violenze psicologiche che il padre, esasperato dal rifiuto della figlia arriva ad esercitare su di lei indicibili violenze fisiche.

“Poi il terzo viaggio , sono stata due mesi e 10 giorni, mio padre ogni pomeriggio, ogni sera mi picchiava per andare a letto con quell'uomo, io dicevo sono pronta per morire ma non andrò mai

con quell'uomo, non ho detto mai un sì... , non ho dormito, appena chiudevo gli occhi lui mi dava pugni”.

Anche i sensi di colpa che ogni tanto assalgono questa figura paterna terribilmente autoritaria e al tempo stesso tragicamente debole in realtà non cambiano poi nulla nei suoi comportamenti, come se la priorità restasse dimostrare alla rete familiare e comunitaria l'attaccamento ai costumi, il debito verso la tradizione.

“Lui è diventato pazzo perché la notte dopo piangeva come un matto e mi massaggiava con le creme, diceva no non lo faccio più ... E poi invece ricominciava.. Io morirò ma non sentirò il male dentro sentirò il male solo sulla mia pelle ... Io dicevo poi andrò in Italia e là comincerà la mia guerra”.

In effetti, una volta arrivata in Italia S se ne va, l'unico dialogo di cui narra è con la sorella minore, parole di solidarietà reciproca “Io preparo tutti miei vestiti e dico a mia sorella io me ne vado, tu non devi perdere la speranza, e lei diceva, l'importante è che tu sei viva.”

L'intera testimonianza di S è carica di significati. Oltre al difficile percorso per ricostruire una strategia di vita, c'è la delusione e il dolore, il segno tragico lasciato dal dover constatare che quella famiglia non solo non ti sa proteggere, ma non ti ama. “Mio padre è morto per sempre”, afferma S in maniera perentoria e anche dalla madre non è derivato alcun aiuto poiché pure lei soggiaceva all'autorità del marito. Un filo di speranza si apre invece nei confronti degli altri figli, in particolare della sorella “che non dovrà più subire un destino come il mio”. Ma anche i fratelli più giovani sembrano esprimere, nei rari contatti che lei riesce ad avere con loro, parole di vicinanza se non di solidarietà. Quella famiglia, grazie al prezzo altissimo pagato da S oggi è cambiata, un equilibrio segnato da una tradizione gerarchica e autoritaria si è rotto, sembra che la stessa indiscussa autorità paterna non esista più, soprattutto non c'è più quella compattezza nell'adesione ai valori della cultura tradizionale né quella unità della famiglia che ha coperto per ben tre anni, col silenzio, violenze inaudite dapprima psicologiche poi fisiche.

A questo punto è ancora necessario sottolineare, a proposito dei matrimoni forzati, le differenze che in ogni nazione ci sono fra le diverse aree di un paese, dalla città alla campagna ai livelli di istruzione, al rapporto con la modernità o l'attaccamento alla tradizione; ma anche allo spostamento di orizzonti che le stesse

migrazioni provocano per intere fasce di popolazione, all'ampliamento di prospettiva che i nuovi mezzi di informazione e comunicazione inevitabilmente inducono nello sguardo che le donne in ogni paese finiscono per avere sul mondo e sulle loro vite. Un quadro dunque in movimento che anche queste tematiche più legate alla tradizione mettono in evidenza, sia pure con effetti talvolta traumatici nel momento in cui si apre il confronto con altri/nuovi modelli di coppia e di famiglia.

Con queste parole N, una testimone avvertita e consapevole di quanto possano agire trasformazioni i processi di sviluppo socio-economico in corso nei paesi d'origine e l'effetto della migrazione sulla vita dei singoli e delle singole, ne accenna. N racconta come sia proprio l'emancipazione delle donne, in particolare tramite il lavoro, a permettere loro maggiori margini di autonomia fino a non accettare più passivamente imposizioni e soprusi nella sfera del matrimonio:

“La donna de Le Mauritius, soprattutto nella religione indu, che siamo quasi 60-70 per cento, subisce molto e diventa quasi un'abitudine della famiglia se l'uomo ti alza le mani, se l'uomo alza le mani sui figli, come se fosse routine! Però ora che cosa è successo, con lo sviluppo mondiale il mio paese ha avuto un salto, uno sviluppo alto, e sono aumentate ad esempio le separazioni, moltissime! Io sono rimasta quasi scioccata, le donne musulmane o indu che rimangono a casa non esistono più! Loro vanno a lavorare ...” (N)

4.2 Un sondaggio fra i centri antiviolenza

Il ruolo dei centri antiviolenza

Assumendo il matrimonio forzato quale tipologia di violenza di genere verso le donne, ci si è poste la questione di quali servizi possano essere utilizzati dalle vittime per trovare aiuto alle violenze o alle pressioni che subiscono non solo nella fase prematrimoniale (difficilmente riscontrabile), ma nella fase matrimoniale, laddove questa sfoci in forme di violenza tipicamente ricondotte alla violenza domestica.

I vincoli e i tempi imposti dal presente lavoro rendevano impossibile effettuare un'indagine che permettesse di interrogare i servizi che possono intercettare il fenomeno, cioè i servizi sanitari (sia i presidi ospedalieri che i consultori) laddove

il MF determini gravidanze precoci o problemi di salute anche di carattere psicologico, i servizi sociali territoriali che si rivolgono agli/alle immigrati/e, le forze dell'ordine chiamate ad intervenire in caso di violenza intrafamiliare, i servizi educativi che possono intercettare il fenomeno in fase preventiva anche attraverso un approfondimento dei dati inerenti la dispersione per sesso e nazionalità, i tribunali, ivi compreso quello per i minorenni, ed infine i servizi deputati a seguire l'iter del ricongiungimento familiare o quello dei permessi di soggiorno o di richiesta di asilo. Un universo che sarebbe stato da integrare con la miriade di servizi del privato sociale laico e cattolico che opera con gli/le immigrate o con le comunità rom, sinti e camminanti.

Si è effettuata una verifica sui dati acquisiti dai servizi telefonici nazionali (1522 per la violenza verso le donne, 114 per la violenza sui minori di età, *contact center* UNAR 800901010 e 800290290 numero verde anti tratta), servizi che non rilevano direttamente il fenomeno ma ai quali ritenevamo potessero essersi rivolte donne o ragazze/i vittime o potenziali vittime di matrimonio forzato (oppure amici/che, insegnanti, operatori/trici) nelle varie fasi in cui possono chiedere aiuto: prima del matrimonio o dopo che questo sia stato celebrato ed infine quando si trovano nella condizione di non potere interrompere un matrimonio imposto. Tale verifica ci ha confermato che il fenomeno non viene rilevato da questi servizi e che non vi sono fonti dirette nazionali per acquisire dati utili a comprendere se e come le potenziali vittime e le vittime possano chiedere aiuto per il problema che vivono.

Per questo insieme di ragioni si è valutato di realizzare un **primo sondaggio con gli unici servizi italiani dedicati alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile contro le donne**, individuando nelle associazioni aderenti a *D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza* l'universo più sensibile al tema a cui porre un semplice quesito: se avessero avuto tra le donne che si erano rivolte ai centri vittime di matrimonio forzato. Ciò in ragione dell'opportunità di formulare una richiesta ad un universo dato e che raggruppa quelle associazioni di donne che svolgono un ruolo fondamentale non solo nella presa in carico delle vittime, ma nell'emersione del fenomeno della violenza maschile verso le donne italiane e straniere. Anche in considerazione che delle 15.201 "donne vittime di violenza intra o extra familiare che si

sono rivolte ai 61 centri antiviolenza aderenti all'associazione nazionale D.i.Re, ben il 30% è di origine straniera¹⁰¹.

Hanno risposto al nostro invito 25 centri antiviolenza distribuiti sull'intero territorio nazionale, inviandoci alcuni dati ed alcune storie delle donne che avevano loro chiesto aiuto, anche minorenni.

Un elemento da considerare è che **questo dato non viene rilevato dalla maggior parte dei centri, né si colloca tra gli indicatori di rilevazione attualmente selezionati per la lettura annuale dei dati raccolti dalle associazioni.** Quasi tutti i centri hanno però segnalato situazioni che si sono loro presentate, ricostruendo tramite la memoria delle operatrici di accoglienza, le informazioni relative in specifico ai matrimoni forzati, in alcuni casi anche combinati. Dato quest'ultimo che diversi Centri ritengono possa appartenere ai vissuti di molte delle donne straniere che hanno seguito nei percorsi di uscita dalla violenza, ma che non è stato possibile quantificare se non in rari casi.

Si evidenzia dalle risposte che una categoria così complessa come il consenso della nubente è difficilmente tangibile e che le pressioni familiari possono essere importanti nella scelta di obbedienza, come bene descrive una situazione propostaci dal Centro di Viterbo che ha accompagnato nel nuovo progetto di vita una

“...ragazza indiana costretta al matrimonio, accettato per evitare maltrattamenti sulla madre. Ama -corrisposta- un ragazzo con il quale ha una figlia che il marito crede sua. E' venuta in Italia, dove erano già il padre, la madre ed il fratello. Morta la madre ha espresso chiaramente la volontà di voler divorziare ed è stata oggetto di maltrattamenti e segregazione da parte del padre e del fratello. Tramite l'assistente sociale si è rivolta a noi. Rifugiata per qualche giorno (in Casa Rifugio) è poi fuggita in India con l'aiuto del padre della bambina.”

E qui sono le ragioni del cuore, il legame con la madre ed il timore che una sua ribellione porti un danno alla stessa che inducono la giovane a sposarsi contro la sua volontà. Non è difficile pensare, in questo caso, che la libertà delle donne della famiglia di origine fosse fortemente limitata e che la madre fosse già vittima di violenza da parte del padre.

¹⁰¹ Dato medio che non corrisponde alla percentuale riferita al livello locale, che vede una maggiore concentrazione di straniere nel centro nord Italia.

In altri casi sono le pressioni dovute a difficoltà economiche della famiglia (o a obblighi da loro contratti verso terzi) che portano al matrimonio forzato, come la donna di 31 anni che si rivolge al Centro di Pescara dopo il suo arrivo in Italia, “proveniente dalla Mauritania dove era stata costretta a sposare, ancora minorenni, un ricco benefattore che aiutava economicamente la sua famiglia dopo il decesso del padre. Per scappare dal marito è venuta clandestinamente in Italia”.

E la fuga in Italia per non corrispondere ai desideri della propria famiglia ci viene raccontata ancora dal Centro di Viterbo che sta lavorando con una donna “marocchina, da tanti anni in Italia che ci ha raccontato di essere stata promessa ad un uomo che non voleva per cui è scappata in Italia”. Colpisce, in questo caso, che la capacità di sottrarsi al matrimonio combinato, l’energia e la forza di volontà ad autodeterminarsi, non l’ha però sottratta all’incontro con un altro compagno violento.

Ed ancora emerge la situazione vissuta da giovani donne a cui il matrimonio è stato imposto e che intendono interromperlo contro la volontà non solo dello sposo, ma della famiglia e dell’intera comunità di appartenenza; giovani che anche dopo aver rotto con quell’ambiente rimangono oggetto di persecuzioni e violenze da parte della rete parentale e comunitaria. E’ il caso di una donna ospitata nella “Casa delle Moire, costretta ad allontanarsi da Palermo dopo avere lasciato il marito perché aggredita da 'estranei' per strada, da lei vissuto come un’aggressione da parte della sua comunità”. La ragazza è stata ospitata in una casa rifugio emiliana sulla base della collaborazione attiva tra i centri antiviolenza italiani in caso di necessaria protezione al di fuori del territorio dove si è vissuta la violenza.

Va considerato che **la maggior parte dei centri segnala la presa in carico di donne adulte che soffrono violenza dal marito con cui sono state forzate a sposarsi**. E’ il caso di Bologna, che ne segnala sette, tutte di giovane età, di cui tre nel 2012 (una di nazionalità albanese e due del Bangladesh) e quattro nel 2013 (una marocchina, una serba/rom, una afghana ed una bengalese); di Ravenna che riferisce di “5/6 donne che durante i colloqui di accoglienza hanno raccontato di essere state indotte con la forza al matrimonio (nell’anno 2012)”; di Modena che afferma “nel 2013 abbiamo accolto e seguito una ragazza pakistana”; di Ferrara, che ha seguito sia nel 2012 che nel 2013 donne pakistane (n. 2); di Firenze che nel

2012 ha seguito 5 donne che hanno dovuto subire un matrimonio forzato (2 albanesi, 2 marocchine e 1 filippina); di Merano che ha seguito 2 donne in questi ultimi anni; di Trieste che ha accolto una “ragazza con matrimonio combinato del Kazakistan” (2011) e una afghana (2013) “residente in Gran Bretagna costretta al matrimonio con un connazionale residente a Trieste che era stata accompagnata al Centro dalla Polizia (chiamata da lei) ed è poi rientrata in Gran Bretagna.” Mentre negli anni precedenti avevano seguito una ragazza marocchina.

Sono, invece, i centri di Milano, Gorizia, Cosenza, Polignano a Mare (Bari), Reggio Emilia, Nuoro che evidenziano l'impossibilità a fornire dati poiché non vengono rilevati. **Una menzione a parte va invece fatta al Centro di Imola che, avendo sviluppato una particolare attenzione al tema vede emergere più casi, anche perché fa da riferimento per altri centri in Italia:** nel 2012 sono state seguite 30 donne, di cui 10 ospitate in casa rifugio, la cui provenienza è da: Pakistan, Bangladesh, India, Tunisia, Marocco, Sri Lanka, Albania, Turchia.

La prevenzione verso i matrimoni forzati

I centri antiviolenza sono vissuti quali luoghi a cui rivolgersi anche dalle giovani che non intendono sottostare ad un matrimonio combinato e che pertanto vi fanno ricorso nella fase dell'accordo tra le famiglie. In particolare si tratta di **giovani donne e ragazze cresciute o scolarizzate in Italia.**

Il Centro di Napoli ci racconta di “due ragazze, una pakistana, e l'altra marocchina che erano scappate di casa per sfuggire ad un matrimonio combinato e sono state accolte in Casa di accoglienza nel 2012. Attualmente sono fuori Napoli e hanno trovato un lavoro e un fidanzato.” La scelta di allontanarsi dalla città che ospitava le famiglie e le comunità di appartenenza segnala la difficile decisione che hanno dovuto fronteggiare queste due giovani donne, la cui autodeterminazione nello scegliersi la propria vita le ha portate lontano dagli affetti familiari ed amicali, dai legami culturali e identitari.

Anche a Catania il Centro è divenuto punto di riferimento per due giovani che intendevano costruire un proprio percorso di autonomia. In questo caso però non ce l'hanno fatta. Si tratta di due ragazze dello Sri Lanka. “Una delle due ha avuto il numero da un amico, ha chiamato, fissato un appuntamento, ha fatto un

solo colloquio e non si è più presentata”. L’altra ragazza di “19 anni, è stata segnalata a noi da alcuni insegnanti a cui lei aveva parlato del problema. E’ stata seguita in accoglienza, non ha voluto denunciare le violenze subite dalla famiglia, è stata messa in protezione nella struttura ad indirizzo segreto di Imola. Dopo sei mesi circa, ha voluto lasciare la struttura e rientrare a Catania dalla sua famiglia.” Queste due storie ci raccontano quante pressioni o violenze possono essere esercitate sulle giovani che non vogliono sottostare alle scelte delle famiglie e di come sia complesso e drammatico per una diciannovenne ricostruire la propria vita in un altro contesto territoriale, in una casa rifugio, lontana dalla propria comunità, dalle proprie amiche e amici, dalla propria famiglia. La scelta di non denunciare accomuna queste ragazze alle molte donne vittime di violenze agite nelle relazioni intime, dove la denuncia può corrispondere alla rottura del legame ed all’esposizione dell’autore (in questo caso padre e madre) alla “pubblica piazza” con tutti i rischi che ne possono conseguire per la sua reputazione o per il permesso di soggiorno (per gli stranieri), meccanismo di vittimizzazione che ben conoscono le donne vittime di violenza, siano esse italiane o straniere.

Il Centro di Prato ci racconta che a seguito di attività di sensibilizzazione realizzate nelle scuole (azione effettuata costantemente durante gli ultimi tre anni)

“si sono rivolte a noi 3 ragazze che rifiutavano il matrimonio combinato: una macedone e una marocchina sono state trasferite in altri centri e hanno intrapreso un positivo percorso di autonomia; la terza ragazza marocchina, dopo un periodo di accoglienza presso la nostra casa, necessario all’elaborazione della scelta, non ce l’ha fatta ed è tornata in famiglia. Tutte e tre avevano 18 anni compiuti”.

Ed a Bolzano il Centro pone in rilievo il problema delle minorenni e dei crimini legati all’onore. Nel 2012 si sono rivolte al Centro “due minorenni, una di origine pakistana e l’altra del Bangladesh e in quanto minorenni sono state poi accolte in altre strutture” (i centri in genere seguono esclusivamente maggiorenni e collaborano coi servizi rivolti ai minori). Da questo Centro viene una specifica riflessione frutto di un confronto tra le operatrici, cioè la necessità di focalizzare “il tema dell’onore e le diverse situazioni di minaccia che alcune donne straniere hanno subito nel momento in cui venivano accusate di violare l’onore della famiglia”. Un ulteriore elemento di interesse che ci portano è dato da una considerazione:

“I casi di matrimoni forzati sono pochi, crediamo che il problema esista in maniera diffusa anche qui, ma che ci sia una realtà nel sommerso che solo da poco sta cominciando a uscire. Spesso riguarda minorenni e non potendo noi ospitare donne minorenni in struttura, le poche volte in cui è capitato queste giovani donne sono state poi ospitate in altre strutture; è sicuramente un servizio che andrebbe pensato meglio”.

Situazione simile ci viene raccontata dal Centro di Brescia che differenziando fortemente il matrimonio forzato dal combinato - “poiché i matrimoni della maggior parte delle donne di provenienza islamica che si rivolgono a noi sono stati combinati dalle famiglie, come si usa tutt’ora in quei paesi, e sono stati accettati dalle donne stesse a prescindere dall’esito” - segnala quattro storie di giovani donne e ragazze che si sono rivolte a loro in cerca di aiuto, con esiti diversi:

(2011) “una ragazza pakistana fuggita di casa e rifugiata in gran segreto presso un’amica, per la quale avevamo reperito un alloggio segreto in altra città; è poi rientrata in famiglia dopo aver saputo che il padre aveva avuto un attacco di cuore.”

(2012) “due sorelle pakistane, studentesse, si sono rivolte all’Associazione poiché la maggiore avrebbe dovuto sposare forzatamente un cugino; dopo vari incontri segreti anche con una nostra legale, la stessa ha però deciso di accettare il volere della famiglia per tutelare l’incolumità della madre e della sorella minore.” Ed ancora nello stesso anno “tramite i servizi sociali abbiamo ospitato una ragazza minorenne fuggita dal Gambia per non sposare un cugino, in Italia ha ottenuto lo status di rifugiata.”

(2013) “una studentessa marocchina si è rivolta a noi su segnalazione dell’insegnante a cui si è confidata dopo un nostro intervento di sensibilizzazione nella sua scuola; la ragazza è stata ospitata in una struttura protetta.”

Al centro di Udine hanno aiutato una ragazza minorenne nel 2009, “aveva 17 anni, si era rifugiata da noi e poi è andata a casa della zia che era anche una suora di Madre Teresa di Calcutta. Poi è ritornata in Italia sposata con un altro, non sappiamo se per scelta sua o per manipolazioni della zia.”

A Bologna, le operatrici hanno proceduto ad una macro distinzione tra le donne che hanno subito un matrimonio forzato e le donne che sono scappate dalle famiglie che, oltre ad altre violenze, volevano imporre un matrimonio, accogliendo le richieste di aiuto da parte di 2 montenegrine di 18 e 21 anni nel 2011; nel 2012 hanno seguito una diciannovenne pakistana; nel

2013, 3 diciottenni (una albanese, un italo-marocchina, una marocchina) e una macedone ventenne.

Come si evidenzia, i profili e le nazionalità delle donne, giovani o adulte, che si sono rivolte ai centri antiviolenza rispecchiano quelle descritte nel Capitolo 1 ed evidenziano come **questo fenomeno sia trasversale culturalmente, rispecchiando (seppur nella scarsità di dati numerici) ciò che si rileva dalla letteratura internazionale in argomento.**

Il concentrarsi delle richieste di aiuto da parte di giovani o giovanissime donne cresciute in Italia o scolarizzate nel nostro paese rende visibili due elementi principali:

- e) Il primo legato alla **questione generazionale** (anche questa in consonanza con la letteratura internazionale) ed al conflitto culturale vissuto da chi esperisce una dimensione di libertà individuale in un contesto altro da quello della cultura di appartenenza e di come questo possa determinare la costruzione di un'identità diversa da quella attesa dalla famiglia e dalla comunità di appartenenza. Destini che si vogliono fare propri e non rispondenti alla pianificazione familiare o delle tradizioni, con tutte le difficoltà ed i rischi di solitudine, isolamento e fragilità che questo comporta, in un territorio che non è pronto ad accompagnare nella costruzione di un'autonomia esistenziale ed in cui la cultura predominante è ancora quella della salvaguardia dei valori familiari tradizionali.
- f) Il secondo è **l'importanza dell'informazione**, che vale per tutte le donne che soffrono una qualche forma di violenza, ma ancora di più per quelle che non sono in grado di parlare la lingua della terra ospitante o di leggerla, né di accedere ai servizi per le donne a cui si può fare riferimento. Questione di cruciale importanza, come ben si rileva dalle esperienze realizzate in Europa.

4.3 Dal “disvelamento” ai sistemi di aiuto: cenni sul ruolo dei servizi per la prevenzione e il contrasto

La testimonianza di S, ampiamente riportata nelle pagine precedenti, ha al suo interno spunti per aprire piste di riflessione e proposte sul sistema dei servizi. Le relazioni interpersonali e le libertà sperimentate in Italia e la possibilità

di identificarsi con un femminile forte e autonomo, spesso proprio tramite la frequentazione della scuola, fanno intravedere a molte giovani di origine straniera la possibilità di una vita scelta, di un rispetto dei sentimenti. Uno spiraglio di libertà che per alcune improvvisamente si spezza in maniera inaccettabile di fronte all'imposizione del matrimonio da parte della famiglia. C'è tra le giovani immigrate e le seconde generazioni chi si ribella o chi vorrebbe farlo, ma può praticare quella scelta solo se trova comprensione e supporto.

“Per molte di queste ragazze - ricorda la presidente di un'associazione che opera nel nord Italia - viene deciso a chi andranno in sposa anche quando hanno sei o sette anni, nella emigrazione questi tempi si spostano alle scuola media... Vengono fatti nel paese di origine: Pakistan, India, Bangladesh, per i matrimoni precoci Marocco”.

Non si tratta, come è stato affermato anche nel corso del focus group, di criminalizzare altri usi, costumi, tradizioni, gerarchie di valori, ma di porre attenzione ai bisogni delle ragazze, osservando i loro comportamenti, “tenerli sotto controllo, se ci sono delle mancanze soprattutto nel comportamento scolastico”.

Dalle testimonianze di esperte e operatrici dei servizi, nonché delle stesse vittime, emergono quindi indicazioni importanti per descrivere le linee di intervento possibile per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati.

a) La prevenzione a scuola

Come è stato sottolineato nel focus group, **un primo compito è affidato alla scuola in termini di capacità di lettura del fenomeno, di emersione e di intervento**, essendo il sistema educativo quello in cui è più elevata la probabilità di entrare in contatto con minorenni e giovanissime destinate al matrimonio contro la loro volontà.

I matrimoni forzati sono fenomeno dai confini ambigui caratterizzato talvolta da fluidità e smagliature proprio perché in esso oggettività e soggettività si intrecciano fortemente, così come controllo sociale della sessualità e sicurezza relazionale, né mancano ambivalenze da parte delle stesse potenziali vittime là dove, oltre ai legami affettivi con la famiglia, ci si muove su un terreno scivoloso tra attaccamento e rifiuto della tradizione, nel confronto con la modernità della cultura occidentale. Questo

comporta indubbiamente una maggiore complessità e difficoltà nella lettura e nell'aiuto da fornire. Tuttavia è fondamentale cogliere le difficoltà che le ragazze possono esprimere, sia pure con un linguaggio cifrato, e fornire loro supporto, fare in modo che non si sentano sole, inghiottite da una rete familiare che minaccia i loro diritti e le loro potenzialità.

E' quando l'insegnante dice "è un mio problema", afferma una partecipante al focus group, che qualcosa può cominciare a muoversi nel far emergere il tema, nell'intercettare il bisogno e pensare azioni di aiuto in rete con altri servizi. L'assenza scolastica può essere un primo indicatore. E va considerato che il matrimonio precoce o forzato è anche una delle cause principali di abbandono degli studi, non solo nei paesi di origine delle giovani migranti ma anche in Italia. Come si è visto, il problema riguarda largamente anche le comunità rom.

Ma la scuola, parlando di prevenzione, può essere anche il luogo in cui avviene **la formazione di una coscienza dei diritti, di uno sviluppo identitario che valorizzi la differenza sessuale e di genere**, e in cui con le famiglie stesse si può aprire un dialogo interculturale, improntato alla conoscenza reciproca, dove al tempo stesso si mettono in luce principi imprescindibili sui diritti di cittadinanza delle donne. Uno scambio interculturale dunque promosso dalla scuola ma anche un'azione di sensibilizzazione sui diritti fondamentali e sul riconoscimento di valore al femminile ed alla propria identità sessuale al di là degli stereotipi rivolta alle adolescenti (anche ai maschi) e alle loro famiglie.

b) I servizi e l'emersione del fenomeno

Accanto alla scuola, molti servizi sono chiamati a cooperare per favorire l'emersione dei casi di matrimonio forzato o di situazioni a rischio: da quelli sanitari e sociali a quelli di formazione e lavoro, alle forze dell'ordine, al sistema giudiziario. A questo proposito dal focus group sono emersi come cruciali gli **interventi di carattere formativo e informativo rivolti a operatori/trici**.

La conoscenza del tema e degli indicatori che ne consentono il riconoscimento è la premessa necessaria affinché gli operatori e le operatrici abbandonino l'abitudine a trattare i matrimoni forzati come "affari di famiglia", secondo la consuetudine troppo spesso ancora in uso per le violenze nelle relazioni di

intimità, secondo il modo più diffuso descritto dalle partecipanti al focus group.

Se il commissariato di polizia, per esempio, non sa dare risposte perché – come afferma una giurista - “non trova la norma a cui riferirsi”, la vittima o la potenziale vittima si troverà a rientrare nella propria casa senza essere stata né aiutata né inviata a servizi di accoglienza per donne vittime di violenza.

Anche rispetto all'emersione è fondamentale, da un lato, la comprensione della complessità di situazioni in cui le soggettività sono prevalenti e in cui si confrontano diritti universali e appartenenze culturali, al fine di evitare atteggiamenti neocolonialisti o eurocentrici; dall'altro, però, serve dotare le donne e le ragazze di strumenti di autodeterminazione, favorendo la consapevolezza dei loro diritti e l'esercizio delle loro libertà. Come ha sottolineato un'altra giurista nel corso del focus group, “il riconoscimento della diversità culturale va bilanciato con il diritto, superiore, alla libertà della donna”.

Un approccio incentrato sulla libertà delle donne e sensibile al contesto (“una prospettiva non multiculturale ma interculturale”, la definisce un'operatrice esperta del tema) deve ispirare anche eventuali campagne di sensibilizzazione, che possono risultare strategiche nell'aumentare la consapevolezza del problema tra le vittime e le potenziali vittime, e indirizzarle ai servizi di aiuto.

c) L'accoglienza delle donne

I servizi di accoglienza, siano essi pubblici come i servizi sociali e sanitari o privati come i centri antiviolenza, devono attrezzarsi per saper rispondere, schematizzando, a due diversi tipi di problemi:

- da un lato donne, più facilmente ragazze che non accettano un matrimonio forzato e devono lasciare una famiglia di origine che glielo sta imponendo;
- ◆ dall'altro donne che chiedono aiuto perché, pur avendo dato il consenso, ora percepiscono la ingiustizia di un matrimonio non scelto, oppure vogliono sottrarsi alle violenze che quella condizione comporta.

L'accoglienza per le donne e le ragazze che prendono coscienza dei propri diritti e dei propri desideri e cercano di ribellarsi mettendo in atto scelte di rottura coerenti con un nuovo progetto di vita si rivela un terreno delicato se si vuole davvero rispettare la dignità di una persona, profondamente ferita, che può sbandare tra bisogno di libertà e ricerca di protezione.

Il modo migliore (escludendo ovviamente atteggiamenti criminalizzanti ma anche solo giudicanti), come racconta una delle protagoniste mettendo a confronto le diverse strutture di accoglienza in cui è stata, non è sgridarla, reprimerla o dire ciò che deve o non deve fare, quanto piuttosto aiutarla affinché arrivi da sola a capire in che cosa sta sbagliando. Frasi in cui è insita **la richiesta di percorsi di empowerment personalizzati per le diverse storie di vita.**

Ma ciò che occorre sono anche **condizioni materialmente adeguate a garantire protezione.** La responsabile di un centro anti violenza ha affermato nel corso del focus group: “Noi ne abbiamo ospitate 10 di donne, ad altre abbiamo dovuto dire no. Nessuno avrebbe pagato le rette”. Servono quindi posti letto numericamente adeguati nelle case rifugio, per garantire la possibilità di una presa in carico e di un'effettiva protezione per ragazze e donne che vogliono sottrarsi a un matrimonio forzato, senza mettere in pericolo la propria vita e senza ritrovarsi sole.

Capitolo 5 - Conclusioni e Raccomandazioni per la prevenzione e il contrasto dei matrimoni forzati

5.1 Conclusioni

La ricognizione effettuata offre un ampio ventaglio di riflessioni, esperienze e indicazioni che partono dalla letteratura e dai documenti internazionali per arrivare al contesto europeo e nazionale in materia di Matrimonio Forzato.

Si è scelta un'ottica di indagine che ha considerato il riconoscimento dei diritti umani e della differenza sessuale quali basi di riflessione sui sistemi sociali e culturali e analizzato – cercando di evitare i preconcetti - le strategie e le tradizioni matrimoniali delle culture presenti in Italia ed interagenti con la nostra, quali quelle che provengono dalle migrazioni.

Si è valutato di includere nell'analisi una **concettualizzazione del Matrimonio Forzato o imposto allargato al matrimonio combinato, precoce, di convenienza o interesse per definire un orizzonte che contempli anche l'imposizione del proseguimento del rapporto matrimoniale**, cioè l'impossibilità di interrompere una relazione non più accettata per pressioni esercitate dall'ambiente familiare, culturale e sociale in cui si vive.

La definizione adottata nella presente indagine prevede come **Matrimonio Forzato una violazione della libertà delle donne**, con la consapevolezza che il concetto di libertà, come quello di consenso, implica il riferimento alla soggettività, al modo in cui ogni donna la percepisce e rappresenta per se stessa e a partire da sé.

L'elemento connesso all'individuazione di tale pratica tradizionale in culture ospiti nel territorio italiano ha reso più complessa l'analisi, contenendo in sé la necessità di considerare anche le dinamiche migratorie e come queste si intreccino con le strategie matrimoniali. Inoltre, in tale prospettiva, l'indagine (in linea con molti studi internazionali) conferma la complessità nel trattare di culture "altre" cercando di uscire da una ottica "eurocentrica" per guardare con rispetto e interesse (anche per

l'apporto che ne può derivare) ad altre storie, saperi, tradizioni, ma tenendo fermi, da un lato, quei diritti umani fondamentali che garantiscono alle donne di essere e poter agire come libere cittadine nel proprio paese come in quello di accoglienza e, dall'altro, il riconoscimento della differenza sessuale e lo squilibrio di potere che questa determina nelle società e nelle culture tutte.

Questo lavoro sottolinea come sia di fondamentale importanza interrogare le culture tutte (ivi compresa quella occidentale e in essa con particolare attenzione quella italiana) in materia di famiglie e strategie matrimoniali nel tentativo di individuare quei fattori sociali, culturali, economici ed etici che costituiscono elementi basilari per l'espressione del consenso riguardo al matrimonio ed al reticolo sociale che esso attiva, nel caso sia di una libera scelta di "amore", sia di "semplice" accordo ad un'unione. Così come segnala quale elemento fondante l'accesso delle donne ai beni sociali ed economici, declinato nelle diverse culture, e il persistere di una profonda e strutturale differenza tra i sessi che spesso determina ancora disparità, non solo per le culture "altre da noi", ma anche per il mondo occidentale.

La presa d'atto di una situazione in divenire ma ancora pesantemente sfavorevole alle donne, deve fare da sfondo ad una conoscenza specifica del tema in oggetto e alla individuazione di misure che facilitino l'emersione e la presa in carico di vittime e potenziali vittime, avviando un discorso pubblico in materia che coinvolga gli "addetti ai lavori" e veda protagoniste le comunità immigrate.

Abbiamo ritenuto che i campi di azione da esplorare fossero gli ambiti teorici e di intervento inerenti principalmente ai diritti umani, al multiculturalismo, da noi declinato come intercultura, alla differenza sessuale e violenza contro le donne, ma anche alla salute e al benessere psicofisico, al rischio di schiavitù e allo sviluppo di azioni transnazionali in materia. Privilegiando uno sguardo fortemente orientato al genere e una stretta connessione con la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne, che offre una modalità interpretativa e di sviluppo di azioni in armonia con gli interventi attivi in materia e che si vogliono porre in essere, in particolare il nuovo Piano di azione nazionale in materia di violenza di genere, le azioni di sistema e gli interventi in materia di tratta degli esseri umani e

le Linee di intervento in tema inserite nei fondi strutturali 2014/2020.

5.2 Raccomandazioni

Nel presente rapporto, abbiamo scelto di distinguere le raccomandazioni in due macro categorie, la prima che concerne quelle indicazioni o specifiche raccomandazioni emerse dalla ricognizione sulle indagini più significative a livello internazionale o nazionale, la seconda che evidenzia le raccomandazioni per il contesto italiano elaborate sulla base del presente rapporto. Ciò al fine di rendere fruibili sia le raccomandazioni più significative strutturate sulla base di indagini, sia quelle che abbiamo desunto dall'ampia ricognizione realizzata e dalla conoscenza del contesto italiano.

Quali sono le indicazioni primarie che emergono dai documenti e dalle indagini internazionali esaminate?

Un primo elemento che compare è quello che attiene alla necessità di **orientare (o ri-orientare) le strategie e le misure di prevenzione e contrasto al MF al fine di favorire un approccio di genere al fenomeno**, considerandolo come una delle forme di violenza domestica e verso le donne, integrando le misure previste per questo problema, e collocandolo all'interno degli squilibri nei rapporti di potere tra uomini e donne; in poche parole in una cornice di culture patriarcali sia pure declinate nelle specificità dei diversi paesi. Questa indicazione è chiaramente espressa nella maggior parte delle indagini e fa da sfondo alle ricerche ed alla sistematizzazione delle legislazioni europee realizzate dalla commissione Europea.

Questo approccio determina l'orizzonte sul quale intervenire sia nel senso di rafforzare le azioni già attuate in materia di contrasto alle differenti tipologie di violenza di genere verso le donne, sia nel senso di implementare specifiche misure che colpino direttamente il MF come tipologia specifica di intervento.

Una particolare attenzione è rivolta alla **conoscenza ed alla contestualizzazione culturale** del MF, che punta il dito sui tabù e sugli stereotipi che connotano molte delle rilevazioni e

degli interventi, indirizzando verso lo sviluppo di fattori che possano prevenire il MF a partire dall'educazione e dall'*empowerment* delle potenziali vittime, non solo se residenti in occidente, ma nei loro paesi. Si determinerebbe così una profonda trasformazione culturale e di genere, anche facendo leva sul coinvolgimento dei e delle leader delle comunità al fine di diffondere argomenti capaci di contrastare le motivazioni culturali e "religiose" di queste pratiche. Così come sulle associazioni di donne che possono costruire punti di riferimento non solo operativi, ma anche identitari riguardo alla possibilità di essere libere di scegliere e di chiedere aiuto.

Da questo scenario si dipanano differenti livelli di raccomandazione ai Governi e principalmente:

- ◆ **Un livello di intervento di sistema** che punti a costruire alleanze tra le istituzioni che intervengono e le ONG, utilizzando il lavoro di rete quale metodologia da cui partire per attivare interventi a livello nazionale, regionale e nelle comunità locali. Intervento che deve avere come obiettivo anche l'applicazione di norme a tutela dei diritti delle donne, dove queste esistono, seppur sopraffatte da una tradizione che condanna le donne ancora ad uno status di inferiorità.

E su questo primo livello si collocano le indicazioni per la stima del fenomeno e la raccolta di dati statistici unitamente ad approfondimenti qualitativi, per fare fronte ad una mancanza di informazioni che rende difficile pianificare ed organizzare gli interventi o i piani di azione.

In particolare, il focus è volto a sviluppare il network tra le istituzioni e le associazioni della società civile, introducendo il tema dei MF nelle reti già operative contro la violenza domestica e contro le donne e favorire la collaborazione di queste con le reti che si occupano dei migranti.

Dall'esperienza britannica emergono indicazioni precise per inserire nella concettualizzazione del MF fattori strutturali come la povertà, l'immigrazione, i sistemi di asilo e le disuguaglianze di potere nelle relazioni di genere. Così come la necessità di aumentare i fondi e le competenze professionali delle organizzazioni pubbliche e private che intervengono e di implementare servizi specializzati, includendo *help line*, case rifugio e supporto psicologico.

- ◆ Un **livello preventivo**, che miri a cogliere l'emersione del problema nella fase in cui viene proposto il matrimonio o si stipulano accordi tra famiglie senza il consenso di una delle due parti coinvolte.

Su questo livello si indicano una filiera di azioni che vanno dal considerare gli aspetti transnazionali nella ricerca delle soluzioni da adottare al sensibilizzare le comunità e prevedere iniziative di educazione, sia con ragazzi/e, sia con le famiglie, focalizzando il sistema educativo come una delle principali aree di intervento.

E' qui che si collocano la maggior parte delle raccomandazioni che prevedono l'inserimento nell'offerta formativa delle scuole di moduli specifici sui MF, la produzione di materiali informativi per i/le più giovani e per le famiglie, la formazione del personale – a partire dai docenti – sui fattori di rischio, lo sviluppo di attività rivolte alle famiglie ed alle comunità, l'*empowerment* delle potenziali vittime anche attraverso laboratori formativi ed informativi sui diritti e sulle opportunità.

Ed ancora, sul fronte dei possibili interventi da realizzare in ambito internazionale o transnazionale, si forniscono alcune indicazioni per fare sì che le potenziali vittime trovino aiuto da parte delle ambasciate competenti del paese ospitante, fermo restando che le autorità nazionali e locali dovrebbero lavorare in collaborazione con le ambasciate, le istituzioni e le ONG nei paesi dove si individui un rischio specifico di pratica di MF (anche con progetti ricadenti nella cooperazione internazionale); o ancora che si stipulino accordi multilaterali per garantire assistenza alle vittime nei paesi confinanti. Infine, per toccare il target dei “nuovi arrivi”, si suggerisce la predisposizione di una documentazione, da integrare con quella già disponibile per i permessi di soggiorno o per i ricongiungimenti, che includa informazioni sul MF, i servizi presenti e l'assistenza in emergenza.

Sempre su questo livello si inserisce l'indicazione allo sviluppo di campagne informative nazionali, così come l'implementazione di progetti volti alla trasformazione dei ruoli e dei modelli connessi al genere, facendo ricorso a messaggi immediati fruibili anche da strati sociali analfabeti o scarsamente scolarizzati.

- ◆ **Un livello di azione rivolto alle situazioni a rischio o alle vittime**, a partire dal rafforzamento del sostegno alle vittime o alle potenziali vittime attraverso l'ampliamento dell'offerta di ospitalità in emergenza e le possibilità di accompagnamento psico-sociale a lungo termine (anche sostenendo l'istituzione di strutture specializzate per chi è colpito da o minacciato di MF), ivi comprese le misure che favoriscano l'autonomia economica, per pervenire al rafforzamento delle competenze di operatrici ed operatori ed alla predisposizione di misure specifiche rivolte ai minorenni e, ancora, per gli autori, cioè chi attua forme violente di costrizione o chi impedisce l'interruzione di una relazione attraverso pressioni o violenze.

Sempre dall'esperienza britannica si evidenzia la necessità di migliorare e facilitare l'accesso ai servizi da parte delle "sopravvissute al MF", garantendo l'utilizzo di pratiche antidiscriminatorie sia nei servizi dedicati, sia generalisti (servizi sociali, forze dell'ordine, sanitari, per minori, ONG).

Da più indagini si evidenzia come indispensabile adeguare le strutture esistenti per la protezione e la presa in carico di "sopravvissute" di MF, attraverso percorsi formativi con l'obiettivo di produrre un'offerta di consulenze in differenti lingue ed un approccio interculturale. Tra i servizi indicati vi sono l'assistenza legale e psico-sociale, a partire dalla prima richiesta di aiuto, impiegando anche interpreti giurati per gli aspetti giudiziari e lo sviluppo di progetti di alloggio a lungo termine, oltre che l'avvio di programmi e strategie specifiche per gli autori, che considerino anche gli aspetti legati alla migrazione.

Infine, vi sono le **indicazioni fornite dalla UE** agli Stati Membri nel 2011, che propongono di:

- a) fissare a, o alzare a 18 anni l'età legale minima del matrimonio per le donne e gli uomini;
- b) rendere obbligatorio che ogni matrimonio sia dichiarato e iscritto dall'autorità competente in un registro ufficiale;

- c) istituire campagne di prevenzione nelle scuole primarie, secondarie e secondarie superiori, adatte all'età degli/le alunni/e, informandoli dei loro diritti e in particolare del diritto di scegliere il futuro partner e di non sposarsi prima dei 18 anni di età, così da toccare sia il grande pubblico sia coloro che sono interessati direttamente dal problema.

E raccomanda agli Stati Membri di: garantire protezione e sostegno finanziario a tutte le donne e uomini, ragazze e ragazzi che sono stati costretti a sposarsi senza il loro consenso pieno e libero; provvedere a definire misure di protezione che siano volte, se necessario, a non individuare una vittima di matrimonio forzato o la sua residenza senza il suo consenso; garantire il diritto all'annullamento, su richiesta, senza necessità di procedure di divorzio per ogni vittima ingannata o costretta al matrimonio.

E chiede agli Stati Membri di prevedere ordini di protezione specifici per rifugi/famiglie affidatarie e servizi che siano disponibili per le giovani donne o uomini minacciate/i di matrimonio forzato.

5.2.a Raccomandazioni per l'Italia

Le raccomandazioni sopra riportate, che peraltro riassumono quelle contenute nella maggior parte dei documenti acquisiti e delle indagini raccolte, sono riferite a tutti gli Stati, al di là del loro specifico contesto sociale, normativo e culturale e dei flussi migratori presenti nel territorio nazionale. Ovviamente, ben si prestano anche al contesto italiano, per il quale però andrebbero enfatizzati alcuni elementi.

Il nostro intento è fornire alcune indicazioni praticabili per conoscere ed intervenire sul fenomeno in Italia.

La prima riguarda la necessità di **conoscere il fenomeno**, per quanto concerne le principali caratteristiche e la estensione sul nostro territorio. Questa è la base per programmare azioni e misure efficaci nel nostro paese per le popolazioni non maggioritarie che in esso risiedono. A tal fine sarebbe utile:

- Sistematizzare le informazioni che saranno disponibili a tempo breve, ricavate dalle indagini in corso o appena terminate, riportate al Capitolo 3 del presente rapporto, che consentiranno una stima del fenomeno a livello

nazionale, sulla base di due diverse rilevazioni campionarie rivolte ai cittadini stranieri residenti in Italia.

- Indicazioni per la raccolta di dati “sentinella” e produzione di indicatori di rischio per il monitoraggio, attraverso:
 - ✓ dati e informazioni già correntemente raccolti dall’Istat provenienti dall’espletamento di attività istituzionali, elaborati e disaggregati ad hoc per intercettare eventuali fenomeni;
 - ✓ dati e informazioni provenienti dall’attività di servizi pubblici e no profit, centri antiviolenza, agenzie scolastiche, *helpline* nazionali sulla violenza verso le donne o sulla tratta o sulla violenza ai minori, che possano intercettare richieste di aiuto o individuare situazioni di rischio (attraverso l’introduzione di metodiche di rilevamento specifiche).
- Strutturare un’indagine ad hoc per la stima del fenomeno e la conoscenza sull’intero territorio nazionale delle caratteristiche e della prevalenza a livello regionale. Indagine sostanzialmente qualitativa, con eventuali ricadute quantitative riguardo alle presenze in Italia ed alle concentrazioni regionali, che potrebbe ispirarsi all’impianto di quelle realizzate in Francia, in Svizzera o in Gran Bretagna (già citate nel presente rapporto) per analizzare da un lato la percezione del fenomeno da parte di chi opera nel sistema di aiuto, dall’altro raccogliere storie e testimonianze di vittime o potenziali vittime. Una indagine che coinvolga servizi e presidi che a diverso livello possono intercettare richieste di aiuto, può anche svolgere un’utile azione di sensibilizzazione e testare l’introduzione di procedure pilota di rilevazione del fenomeno.

La seconda riguarda **l’armonizzazione delle misure e degli interventi in favore delle vittime di violenza di genere contro donne italiane e straniere** nelle sue varie declinazioni, ivi compresa la tratta a scopo di sfruttamento sessuale. In questo quadro andrebbe inserito il Matrimonio Forzato, correlandolo anche al matrimonio precoce (che vede un focus specifico nelle politiche e nelle misure di protezione dei

minori di età) e al matrimonio di convenienza. Ulteriore correlazione sarà con le politiche e le misure in favore degli immigrati e d'altro canto con la verifica del fenomeno dei matrimoni e delle gravidanze precoci in Italia (anche per le italiane in questo caso).

La terza riguarda il **mantenere il focus di ogni misura e di ogni intervento fortemente *gender oriented* e declinato su un piano interculturale che veda gli stessi soggetti migranti come protagonisti**, esigendo una programmazione adeguata in materia a livello regionale, ivi compresa quella delle regioni obiettivo convergenza.

La quarta riguarda lo **sviluppo di un insieme di azioni per migliorare il sistema** che rendano maggiormente sensibile al tema e migliorino le competenze professionali di chi interviene nell'aiuto alle vittime di violenza di genere ed agli organismi che si occupano di migranti. Il sistema di intervento deve saper rispondere a due diversi tipi di problemi:

- a) da un lato donne, più facilmente ragazze che non accettano un matrimonio forzato e devono lasciare la famiglia di origine che glielo sta imponendo;
- b) dall'altro donne che chiedono aiuto perché, pur avendo dato il consenso, ora percepiscono la ingiustizia di un matrimonio non scelto, oppure vogliono sottrarsi alle violenze che quella condizione comporta.

In particolare sarebbe utile:

- Formazione agli/alle operatori/trici del sistema di protezione e giudiziario (pubblico e privato), dei servizi sociali, dei servizi sanitari, delle scuole, delle ONG sui fattori di rischio e sulle caratteristiche dei MF, degli ordini professionali, collegandoli anche alle pratiche presenti nelle popolazioni residenti nei loro territori.
- Azioni di prevenzione nelle scuole rivolte, preliminarmente, alla sensibilizzazione del personale educativo e alla informazione di alunni ed alunne, nonché delle famiglie; puntando alla diffusione di informazioni sui diritti, alla conoscenza dei servizi, alla rottura degli stereotipi e *all'empowerment* delle vittime o potenziali vittime, essendo il sistema educativo quello in cui è più elevata la probabilità di entrare in contatto

con minorenni e giovanissime destinate al matrimonio contro la loro volontà.

- Potenziamento dei servizi di contatto, accoglienza, accompagnamento e ospitalità delle vittime e delle potenziali vittime, definendo standard qualitativi a cui debbono adeguarsi in caso di matrimoni forzati, precoci, di convenienza, ivi compresa la disponibilità di posti letto per chi necessita di una misura di protezione, includendo anche le donne che non possono interrompere il matrimonio.
- Rafforzamento delle reti locali di intervento (che debbono includere i centri anti violenza e le associazioni di settore) in materia di violenza di genere verso le donne o i minori, allargando il loro campo di intervento ai matrimoni forzati, precoci, di convenienza.
- Campagne informative e di prevenzione multilingue che affermino la garanzia dei diritti da parte del Governo italiano e informino sugli interventi disponibili per le potenziali vittime e le vittime, con un chiaro approccio interculturale che eviti gli stereotipi sulla violenza connessi al rischio di etnicizzazione o di colpevolizzazione dell'”altro”, dello “straniero”.

La quinta riguarda **l'incardinamento concettuale del Matrimonio Forzato** (in questo caso anche di quello precoce) nel quadro della violenza di genere contro le donne, assimilabile alla violenza nelle relazioni di intimità per le donne adulte ed alle violenze su bambini e bambine per i matrimoni precoci o infantili, correlato anche alle migrazioni ed all'avvio di un processo interculturale, aprendo un discorso pubblico e politico che

- a) intervenga sugli stereotipi connessi al genere ed all'immigrazione, focalizzando anche i tabù che tuttora persistono anche nel sistema culturale e sociale italiano;
- b) correli il fenomeno alle pratiche matrimoniali tradizionalmente italiane/occidentali e determini una riflessione culturale che possa avviare un cambiamento nella percezione del fenomeno e nella sua negazione (è proprio il panno più sporco della famiglia tradizionale).

Va considerato con particolare attenzione il sistema valoriale che sottende alla percezione della violenza verso le donne, in

particolare di quella che avviene all'interno della famiglia e che poggia su un insieme di valori che vede la famiglia tradizionale come nucleo base della società, determinando il rischio di una alta soglia di tolleranza anche nella percezione sociale dei problemi connessi alle trasformazioni dettate da modificazioni nel ruolo dei generi nella stessa.

In tal senso sarebbe utile programmare:

Convegni / workshop / seminari a livello nazionale, regionale e locale, gestiti in collaborazione con associazioni di donne, centri anti violenza e gruppi/associazioni di (in particolare di donne) migranti, rivolti agli operatori ed alle operatrici ed alla cittadinanza, alle comunità straniere ed ai/alle giovani; in cui la presenza delle esperienze realizzate in Europa o nei paesi di provenienza, renda tangibili – e trasferibili – i risultati raggiunti, le metodologie proposte, la possibilità di operare nel senso dell'autodeterminazione anche nell'ambito delle pratiche tradizionali.

Infine, il piano della **riforma legislativa** verrà a porsi come del tutto complementare rispetto alle altre raccomandazioni di sistema già formulate. Il filo conduttore è – necessariamente – quello segnato dalla Convenzione di Istanbul, già ratificata dall'Italia ed esecutiva da agosto 2014, ma ancora in attesa delle norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Tuttavia, potrà essere integrato da qualche utile indicazione che ci proviene dall'esperienza di altri paesi, attagliandola al nostro sistema giuridico.

- 1) Penalizzazione. La indicazione della Convenzione di Istanbul (art. 37) è duplice, perché richiede di penalizzare sia la costrizione a contrarre matrimonio sia il fatto di “attirare con l'inganno” sul territorio. Si potrebbe intervenire con la previsione di specifiche aggravanti ai reati già previsti nel nostro sistema penale.
- 2) Conseguenze civili dei matrimoni forzati. Il nostro sistema è già attrezzato in questo senso. Norme di agevolazione - come richiesto dell'art. 32 Conv. Istanbul - potrebbero essere il conferimento dell'iniziativa processuale, non solo alla parte interessata, ma anche al Pubblico Ministero (purché “in accordo con la persona costretta”). Prevedere

anche norme di favore sul patrocinio gratuito nel giudizio civile.

- 3) Status di residente.** L'indicazione di Istanbul (art. 59) impone di intervenire "conformemente al diritto nazionale". E dunque occorre adattare il nostro sistema interno:
- a) per l'ottenimento di un titolo di soggiorno autonomo, rispetto alle vicende del vincolo coniugale (annullamento, divorzio, ecc.);
 - b) per la sospensione della espulsione;
 - c) per l'ottenimento di un titolo di soggiorno rinnovabile per motivi umanitari o giudiziari;
 - d) per favorire il rientro a pieno titolo nello stato di provenienza;
- 4)** Gli attuali ordini di protezione del Giudice Civile potrebbero esser espressamente e specificamente rimodulati sulla esigenza di tutelare le vittime dalle illecite pressioni.

Tutte le azioni sopra declinate possono prevedere una scansione di priorità anche temporale, basata sull'opportunità di conoscenza del problema e delle sue peculiari caratteristiche in Italia, adeguamento del sistema di intervento, di facilitazione nell'accesso ai servizi, di emersione del fenomeno e di adozione delle misure necessarie all'attuazione della convenzione in Istanbul in materia.

Allegati:

Bibliografia (in ordine cronologico)

UNFPA, *Lo stato della popolazione mondiale. Madri bambine: affrontare il dramma delle gravidanze tra adolescenti*, edizione italiana a cura di AIDOS, 2013

C. Pateman, *Il contratto sessuale venticinque anni dopo. Democrazia, lavoro, reddito di base*, tratto da *The Illusion of Consent*, 2007, in, S. Burchi e T. Di Martino (a cura di), *Come un paesaggio. Pensieri e pratiche tra lavoro e non lavoro*, iacobellieditore, Roma, 2013

Women Living Under Muslim Laws, *Child, Early and Forced Marriage: A Multi- Country Study*, -Submission to the UN Office of the High Commissioner on Human Rights (OCHCR), December 2013

Marilyn Freeman and Renate Klein, *College and university responses to forced marriage*, FMU, 2013

D. Danna, *I confini dell'azione pubblica: matrimoni forzati e combinati*, in *Athenea Digital*, 13(2), 2013

Caritas-Migrantes, *Dossier statistico immigrazione*, 2013

G. Cederna (a cura di), *L'Italia sotto sopra- I bambini e la crisi*, Save the Children Italia Onlus, Roma, 2013

More than just forced marriage Final report from IMDI's work with the action plan against forced marriage 2008–2011, Oslo, 2012

EMN, *Misuse of the Right to Family Reunification: marriages of convenience and false declarations of parenthood*, 2012

Gulnara Shahinian *Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, Thematic report on servile marriage*, UN General Assembly, 2012

Summary of stakeholder responses to the Green paper on the right to family reunification of third-country nationals, EC, Home Affairs 2012

N.Bensaid, A. Rea, *Etude relative aux mariages forcés en région de Bruxelles-capitale*, Bruxelles, 2012

Guidance and Instruction on: FORCED MARRIAGE - Chapter 8 Section FM 1.2, Force Marriage Unit UK, July 2012

Forced Marriage Unit, *Statistics January to December 2012*

Khatidja Chantler, *Recognition of and Intervention in Forced Marriage as a Form of Violence and Abuse*, 2012

Esoh Elamé (a cura di), *Ricerca-azione partecipata sulle vittime della tratta di esseri umani, dei crimini d'onore e dei matrimoni forzati nell'Unione Europea*, progetto RAPViTE (Daphne), rapporto di ricerca, 2012

Feasibility study to assess the possibilities, opportunities and needs to standardise national legislation on violence against women, violence against children and sexual orientation violence, European Commission Directorate-General for Justice, 2011

Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, *Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, Strasburgo, 2011

AAVV, *Rapporto Ombra Italia*, 2011, Elaborato dalla piattaforma italiana "Lavori in Corsa: 30 anni CEDAW"

ERRC, *Submission to the Joint CEDAW-CRC General Recommendation / Comment on Harmful Practices: Child Marriages among Roma*, 2011

Statutory guidance published under section 11 of the Forced Marriage etc, Protection and Jurisdiction (Scotland) Act, 2011

C. Hamel, "Immigrées et filles d'immigrés: le recul des mariages forcés", in « Population et Sociétés », n. 479, 2011

Franca Bimbi, Alberta Basaglia (a cura di), *Violenza contro le donne. Formazione di genere e migrazioni globalizzate*, Milano, Guerini e associati, 2011

ERRC, Idea Rom, Opera Nomadi, *Parallel submission to the Committee on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women on Italy under article 18 of the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women for its consideration at the 49th session 11 to 29 July 2011 concerning the situation of Romani women in Italy*, 2011

Thomas Mirbach, Lawaetz-Stiftung Torsten Schaak, Büro für Sozialpolitische Beratung Katrin Triebel, Lawaetz-Stiftung Unter Mitarbeit von Christin Klindworth, Lawaetz-Stiftung Sibylle Schreiber TERRE DES FEMMES e. V., *Zwangsverheiratungen in Deutschland – Anzahl und Analyse von Beratungsfällen*, Hamburg, 2011

Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI

Preventing young people from being forced into marriage - the Swedish Government's action plan, Ministry of Education and Research, 2011

Anna Alessi, Encarnación Bodelón González, Stefania Campisi, Cristina Fernández Bessa, Daniela Heim, Maria Rosa Lotti, Gemma Nicolás Lazo, Maura Misiti, Roberta Pellegrino, Francesca Rinesi, Michela Salvucci, *Violenza contro le donne nei contesti migratori di Italia e Spagna: conoscenza e percezione delle pratiche tradizionali dannose nei sistemi socio-sanitari*, Progetto Daphne IRIS, Arti grafiche palermitane, 2011

Carol Hagemann-White Université d'Osnabrück (Allemagne), *Protéger les femmes contre la violence Etude analytique des résultats du 3e cycle de suivi de la mise en œuvre de la Recommandation Rec (2002) 5 sur la protection des femmes contre la violence dans les Etats membres du Conseil de l'Europe*, Direction générale des droits de l'Homme et des affaires juridiques, Strasbourg, 2010

EGGSI, *Violence against women and the role of gender equality, social inclusion and health strategies*, European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Luxembourg, 2010

Chiara Crepaldi, Manuela Samek Lodovici, Marcella Corsi In collaboration with Sandra Naaf, *Violence against women and the role of gender equality, social inclusion and health strategies*, Synthesis Report EGGSI, EC, 2010

Commissione Europea, *Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini. Carta per le donne. Dichiarazione della Commissione europea in occasione della giornata internazionale della donna 2010*, Marzo 2010

A. Neubauer e J. Dahinden, «*Mariages forcés*» en Suisse: causes, formes et ampleur, *Office fédéral des migrations*, 2009

Force Marriage Unit UK, *Multi-agency practice guidelines: Handling cases of Forced Marriage*, London, 2009

Cheryl Thomas Director, Women's Human Rights Program, The Advocates for Human Rights Minnesota, USA, *Expert paper Forced and early marriage: a focus on central and eastern Europe and former soviet union countries with selected laws from other countries*, United Nations Division for the Advancement of Women United Nations Economic Commission for Africa Expert Group Meeting on good practices in legislation to address harmful practices against women, 2009

Active against Forced Marriage – Recommendations, Daphne project, The Free and Hanseatic City of Hamburg, Ministry for Social and Family Affairs, Health and Consumer Protection (BSG)

Coordination Office for Integration and Civil Society Victim Protection Unit, 2009

K. Chantler, G. Gangoli e M. Hester, *Forced marriage in the UK: Religious, cultural, economic or state violence?*, in "Critical Social Policy", vol. 29, no. 4, 2009

D. Danna, *Per forza, non per amore. Rapporto di ricerca sui matrimoni forzati in Emilia Romagna*, 2009

Identità di genere e prospettive di vita delle donne appartenenti alle comunità rom, Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco, Roma, 2009

Cheryl Thomas, *Forced And Early Marriage: a focus on central and eastern Europe and Former Soviet Union Countries With Selected Laws From Other Countries*, Director, Women's Human Rights Program, The Advocates for Human Rights Minnesota USA, United Nations Economic Commission for Africa Expert Group Meeting on good practices in legislation to address harmful practices against women, 2009

WHO, *Women and Health: today's evidence tomorrow's agenda*, World Health Organization, 2009

G. Gangoli, K. Chantler, *Protecting victims of forced marriage: Is age a protective factor?*, in "Feminist Legal Studies", 17, 2009

Liz Kelly, Roddick Chair on Violence Against Women, London Metropolitan University and Lorna Dubois, *Combating violence against women: minimum standards for support services – Directorate General of Human Rights and Legal Affairs Council of Europe Strasbourg*, 2008

Hart, S. D., *Preventing violence: The role of risk assessment and management. In A. C. Baldry & F. W. Winkel (Eds.). Intimate partner violence prevention and intervention: The risk assessment and management approach*, Hauppauge, NY: Nova Science Publishers, 2008

Forced Marriages And Honour Killings, Directorate-General for Internal Policies Policy Department C, Citizens' Rights and Constitutional Affairs, 2008

ISTAT, *La violenza e i maltrattamenti contro le donne*, 2007

Marianne Hester, Dr Khatidja Chantler, Dr Geetanjali Gangoli, Jasvinder Devgon, Sandhya Sharma and Ann Singleton, *Forced marriage: the risk factors and the effect of raising the minimum age for a sponsor, and of leave to enter the UK as a spouse or fiancé(e)*, 2007

Norway, Action Plan against Forced Marriage 2008 – 2011, Ministry of Children and Equality, 2007

E. Beck-Gernsheim, *Transnational lives, transnational marriages: a review of the evidence from migrant communities in Europe*, in *Global Networks*, vol. 7, n. 3, 2007

I matrimoni forzati nell'Europa multiculturale, Zonta Club Moncalieri, 2007

Elisabeth Beck-Gernsheim, *Transnational lives, transnational marriages: a review of the violence from migrant communities in Europe*, Institut für Soziologie, University of Erlangen-Nuremberg, 2007

Carol Hagemann-White, *Combating violence against women: stocktaking study on the measures and actions taken in Council of Europe member States*, Consiglio d'Europa, Strasbourg, CDEG Directorate General of Human Rights, 2006

Alberta Basaglia, Maria Rosa Lotti, Maura Misiti, Vittoria Tola, *Il silenzio e le parole. II Rapporto nazionale Rete anti violenza tra le città Urban Italia*, Milano, Franco Angeli, 2006

COE, *Risoluzione del Parlamento europeo sull'immigrazione femminile: ruolo e condizione delle donne immigrate nell'Unione europea (2006/2010(INI))*

Edwige Rude-Antoine, *Les mariages forcés dans les États membres du Conseil de l'Europe Législation comparée et actions politiques*, COE, CERSES/CNRS, Strasbourg, 2005

WHO, *Multi-country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women*, World Health Organization, 2005

European Resource Book and Good Practice Honour Related Violence Kvinnoforum, Stockholm, 2005

UNICEF, *Early Marriage: A Harmful Traditional Practice*, 2005

Consiglio d'Europa, *La protezione delle donne dalla violenza Raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri*, traduzione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, Roma, 2002

CEDAW, *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, 1979

APPENDICI DI TESTI NORMATIVI

Appendice 1 - Legislazioni internazionali

(In ordine cronologico)

1948. 10 dicembre 1948

Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Universal Declaration of Human Rights, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

Article 16

(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.

(2) **Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.**

(3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Articolo 16

1. *Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione.*

Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

2. *Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.*

1950

Article 12 of the European Convention on Human Rights

Articolo 12 - Diritto al matrimonio

A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

1956

Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery (1956)

The Supplementary Slavery Convention prohibits any institution or practice whereby a woman, without the right to refuse, is promised or given in marriage on payment of a consideration in money or in kind to her parents, guardian, family or any other person or group; the husband of a woman, his family or his clan, has the right to transfer her to another person for value received or otherwise; or a woman on the death of her husband is liable to be inherited by another person.

Article 1(c) describes institutions and practices similar to slavery as:

Any institution or practice whereby: (i) A woman, without the right to refuse, is promised or given in marriage on payment of a consideration in money or in kind to her parents, guardian, family ...

Article 1(d) implicitly prohibits forced child marriage: States parties are required to abolish any institution or practice whereby a child or young person under the age of 18 years is delivered by either or both of his natural parents or by his guardian to another person, whether for reward or not, with a view to the exploitation of the child or young person or of his labour.

Convenzione aggiuntiva delle Nazioni Unite sull'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle pratiche analoghe alla schiavitù

Articolo 1 Ogni Stato partecipante al presente Accordo prende in via amministrativa, o altrimenti, tutte le misure attuabili e necessarie per ottenere progressivamente e quanto prima l'abolizione completa o l'abbandono delle istituzioni e pratiche seguenti, laddove sussistano, siano o no considerate nella definizione di schiavitù di cui all'articolo 1 della Convenzione, firmata a Ginevra il 25 settembre 1926, concernente la schiavitù:

[omissis]

c) ogni istituzione o pratica secondo la quale:

(i) una donna, cui non spetti il diritto di sottrarsene, sia promessa o data in matrimonio mediante compenso in denaro o in natura, fornito ai suoi genitori, al suo tutore, alla sua famiglia o a qualsiasi altra persona o altro gruppo di persone;

(ii) il marito di una donna, la famiglia o il clan dello stesso abbiano il diritto di cederla a un terzo mediante compenso o altrimenti;

(iii) la moglie, morto il marito, sia trasmissibile per successione a un'altra persona.

Articolo 2 *Allo scopo di mettere fine alle istituzioni e pratiche di cui all'articolo 1, lettera c, gli Stati partecipanti si obbligano a stabilire, ove occorra, un'età minima adeguata per il matrimonio, a promuovere l'impiego d'una procedura che permetta all'uno e all'altro dei futuri coniugi la libera espressione del loro consenso al matrimonio davanti a un'autorità civile o religiosa competente, e a promuovere la registrazione dei matrimoni.*

1962 (entra in vigore nel 1964)

Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and

Registration of Marriages (1964)

Article (1): No marriage shall be legally entered into without the full and free consent of both parties, such consent to be expressed by them in person ... as prescribed by law.

Article (2): States Parties to the present Convention shall ... specify a minimum age for marriage ("not less than 15 years" according to the nonbinding recommendation accompanying this Convention). No marriage shall be legally entered into by any person under this age, except where a competent authority has granted a dispensation as to age, for serious reasons, in the interests of the intending spouses (...)

Article (3): All marriages shall be registered ... by the competent authority.

Convenzione sul consenso al matrimonio, l'età minima per il matrimonio e la registrazione dei matrimoni (CCM) :

1. non verrà contratto legalmente alcun matrimonio senza il pieno e libero consenso dei partners;
2. sarà legislativamente specificata l'età minima per il matrimonio; nessun matrimonio sarà contratto legalmente da una persona al di sotto di questa età;
3. tutti i matrimoni saranno registrati su un registro ufficiale dalle autorità competenti

1965

UN. General Assembly resolution 2018 (XX) of 1 November 1965 - Recommendation on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages

Principle I

(a) No marriage shall be legally entered into without the full and free consent of both parties, such consent to be expressed by them in person, after due publicity and in the presence of the authority competent to solemnize the marriage and of witnesses, as prescribed by law.

(b) Marriage by proxy shall be permitted only when the competent authorities are satisfied that each party has, before a competent authority and in such manner as may be prescribed by law, fully and freely expressed consent before witnesses and not withdrawn such consent.

Principle II

Member States shall take legislative action to specify a minimum age for marriage, which in any case shall not be less than fifteen years of age; no marriage shall be legally entered into by any person under this age, except where a competent authority has granted a dispensation as to age, for serious reasons, in the interest of the intending spouses.

1966

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR, 1966)

Article 10.1: The widest possible protection and assistance should be accorded to the family, which is the natural and fundamental group unit of society, particularly for its establishment and while it is responsible for the care and education of dependent children.

Marriage must be entered into with the free consent of the intending spouses.

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

Articolo 10: Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi.

1966

Patto internazionale sui diritti civili e politici

Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966

Articolo 23

- 1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.*
- 2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'età per contrarre matrimonio.*
- 3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.*
- 4. Gli Stati parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento. In caso di scioglimento, deve essere assicurata ai figli la protezione necessaria.*

1979

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

Article 16.1 prescribes equally for men and women:

- (a) The same right to enter into marriage;
- (b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent; ...

Article 16.2 states: The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage.

Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW)

Articolo 16

1. Gli Stati parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio, e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parità con gli uomini:

- a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio;*
- b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio coniuge e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso;*
- c) gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell'ambito del matrimonio ed all'atto del suo scioglimento; [omissis]*

2. I fidanzamenti ed i matrimoni tra fanciulli non avranno effetto giuridico e tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare un'età minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria l'iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.

1989

Convention on the Rights of the Child (CRC)

Article 1: A child means every human being below the age of eighteen years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

Article 2: Freedom from discrimination on any grounds, including sex, religion, ethnic or social origin, birth or other status.

Article 3: In all actions concerning children ... the best interests of the child shall be a

primary consideration.

Article 6: Maximum support for survival and development.

Article 12: The right to express his or her views freely in all matters affecting the child, in

accordance with age and maturity.

Article 19: The right to protection from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parents, guardian, or any other person.

Article 24: The right to health, and to access to health services; and to be protected from harmful traditional practices.

Articles 28 and 29: The right to education on the basis of equal opportunity.

Article 34: The right to protection from all forms of sexual exploitation and sexual abuse.

Article 35: The right to protection from abduction, sale or trafficking.

Article 36: The right to protection from all forms of exploitation prejudicial to any aspect of the child's welfare.

1994

CEDAW - General Recommendation No 21,

UN Committee on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women

Equality in marriage and family relations

16. A woman's right to choose a spouse and enter freely into marriage is central to her life and to her dignity and equality as a human being. An examination of States parties' reports discloses that there are countries which, on the basis of custom, religious beliefs or the ethnic origins of particular groups of people, permit **forced marriages** or remarriages. Other countries allow a woman's marriage to be arranged for payment or preferment and in others women's poverty forces them to marry foreign nationals for financial security. Subject to reasonable restrictions based for example on woman's youth or consanguinity with her partner, a woman's right to choose when, if, and whom she will marry must be protected and enforced at law.

2000

Raccomandazione Consiglio d'Europa in materia di protezione della donna dalla violenza (Assemblea Generale 1450/2000);

6. It utterly deplores that in some member countries there are still murders committed allegedly to preserve honour, **forced marriages** and other forms of sacrifice, and it underlines the urgency of taking action to punish all criminal acts committed in the name of tradition or religion.

I matrimoni forzati sono espressamente annoverati tra le pratiche religiose o tradizionali incompatibili con i diritti e le libertà fondamentali della donna, che gli Stati membri sono sollecitati a prevenire e reprimere.

2002 /110 Risoluzione del Parlamento europeo sulle donne e il fondamentalismo. 24 gen 2002

Stabilisce l'incompatibilità del **matrimonio forzato** con i principi dell'ordinamento pubblico europeo affermando che "i diritti della donna sanciti dai trattati e dalle convenzioni internazionali non possono essere limitati né trasgrediti con il pretesto di interpretazioni religiose, di tradizioni culturali, di costumi o di legislazioni" (par.1) e che "all'interno dell'Unione Europea la difesa dei diritti della donna comporta l'impossibilità di applicare normative o tradizioni opposte o non compatibili" (par.3); conformemente a questa impostazione "reputa necessario che i diritti derivanti dal diritto di famiglia degli Stati membri prevalgano su quelli dei paesi d'origine" (par.7).

2002

Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sul matrimonio forzato. 7 ottobre 2002

Il Parlamento europeo,

A. considerando che il **matrimonio forzato** costituisce una violazione del principio del libero consenso, che nessuna motivazione di natura culturale può giustificare,

B. considerando che il **matrimonio forzato** costituisce una violazione dei diritti umani sanciti da varie convenzioni internazionali e che sono fra i principi base dell'Unione europea in quanto spazio di sicurezza, di libertà e di giustizia,

C. considerando che i ministri francofoni della protezione dell'infanzia, nella Dichiarazione di Bamako del 29 marzo 2001, hanno riaffermato il principio secondo cui "*il consenso dei futuri coniugi deve essere manifestato liberamente. In caso contrario, il matrimonio è nullo e qualsiasi atto sessuale sarà considerato come violenza sessuale*", invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a :

1. trattare i **matrimoni forzati** come attentato grave al diritto di esprimere liberamente il proprio consenso;
2. riconoscere che il rischio di subire un **matrimonio forzato** è motivo per concedere il diritto al rimpatrio verso il paese dell'UE di residenza nel caso il matrimonio si dovesse effettuare in uno Stato terzo;
3. fare della lotta ai **matrimoni forzati** una priorità d'azione nelle relazioni dell'UE con gli Stati terzi attraverso la "clausola dei diritti umani";
4. sostenere le ONG che operano per l'eliminazione di queste pratiche nei paesi in cui sono giustificate sul piano culturale e tradizionale.

presentata a norma dell'articolo 48 del regolamento da Maurizio Turco e altri

2002

COE. Raccomandazione del Consiglio dei Ministri (5/2002) sulla protezione delle donne contro la violenza

Definizione

1. Ai fini della presente raccomandazione, il termine "violenza contro le donne" designa qualsiasi azione di violenza fondata sull'appartenenza sessuale che comporta o potrebbe comportare per le donne che ne sono bersaglio danni o sofferenze di natura fisica, sessuale o psicologica, ivi compresa la minaccia di mettere in atto simili azioni, la costrizione, la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata. Questa definizione si applica, ma non è circoscritta, alle azioni seguenti:

a. la violenza perpetrata all'interno della famiglia o delle mura domestiche ed in particolare le aggressioni di natura fisica o psichica, gli abusi di tipo emotivo o psicologico, lo stupro e l'abuso sessuale, l'incesto, lo stupro fra coniugi, partner abituali, partner occasionali o conviventi, i crimini commessi in nome dell'onore, la mutilazione degli organi genitali o sessuali femminili, così come le altre pratiche tradizionali dannose per le donne, quali i **matrimoni forzati**;

Misure addizionali concernenti i matrimoni precoci

Gli Stati membri dovrebbero:

84. vietare i **matrimoni forzati** contratti senza il consenso delle persone coinvolte;
85. adottare le misure necessarie per prevenire ed impedire le pratiche relative alla vendita dei bambini.

27. Le bambine sono colpite da tutte le forme di violenza esercitate contro le donne. Ai nostri giorni esse sembrano rese più fragili poiché sono sottomesse a pressioni costanti, comprese di tipo sessuale, per farle divenire adulte precocemente. Alcune forme di violenza le toccano più da vicino. Si tratta di: **matrimoni forzati** e matrimoni di ragazze giovanissime; incesto, mutilazioni sessuali; violenze perpetrate da altri giovani (stupri collettivi). Per quanto concerne l'*incesto*, i redattori hanno incluso atti commessi da tutti i membri della famiglia al pari di quelli commessi da persone che vi convivono occasionalmente: basta che si tratti di un adulto che abusi del proprio *status* di adulto.

Misure a carattere generale concernenti la violenza sulle donne

Paragrafo 2

60. E' compito degli Stati far sì che non siano violati i diritti fondamentali cui si fa riferimento nel paragrafo 1 del dispositivo. Tenendo presenti le motivazioni talvolta addotte per giustificare alcune pratiche quali le mutilazioni genitali, il delitto d'onore, i matrimoni precoci o le "violenze ritualizzate"²⁹, i redattori hanno voluto escludere definitivamente qualsiasi eccezione a tale principio, che non può in alcun caso essere infranto per motivi legati ai costumi, alla religione, alle tradizioni o di altro tipo. Si può far riferimento in proposito al Programma di azione adottato dalla IV Conferenza mondiale sulla donna, obiettivo strategico D.1, paragrafo 124 a.

Misure addizionali concernenti i matrimoni precoci

Paragrafi 84 e 85

105. I redattori hanno stabilito che l'età del consenso (specialmente per quanto concerne il matrimonio) venga determinata dalla legislazione nazionale.

2003

UE. La direttiva del Consiglio n. 86 del 2003 sul ricongiungimento familiare stabilisce all'art. 4.5, che "per assicurare una migliore integrazione ed evitare i **matrimoni forzati** gli Stati possono imporre un limite minimo di età per il soggiornante e il coniuge, che può essere al massimo pari a ventun'anni, perché il ricongiungimento familiare possa avere luogo".

2005

Coe. Assemblea parlamentare

Resolution 1468 (2005)¹

Forced marriages and child marriages

3. It is outraged by the fact that, under the cloak of respect for the culture and traditions of migrant communities, there are authorities which tolerate **forced marriages** and child marriages although they violate the fundamental rights of each and every victim.

4. The Assembly defines **forced marriage** as the union of two persons at least one of whom has not given their full and free consent to the marriage.

5. Since it infringes the fundamental human rights of the individual, **forced marriage** can in no way be justified

7. The Assembly defines child marriage as the union of two persons at least one of whom is under 18 years of age.

– *fissare a 18 anni l'età minima per il matrimonio (n. 14.2.1),*

– *rendere obbligatoria la dichiarazione di tutti i matrimoni e la loro iscrizione su un registro ufficiale da parte dell'autorità competente (n. 14.2.2),*

– *introdurre la prassi di un colloquio tra l'ufficiale di stato civile e i futuri coniugi prima della celebrazione del matrimonio e permettere all'ufficiale civile che nutre dubbi circa il libero e pieno consenso di uno dei futuri coniugi di riconvocare individualmente l'uno e/o l'altro (n.14.2.3),*

– *non riconoscere i **matrimoni forzati** e i matrimoni precoci salvo se, trattandosi degli effetti del matrimonio, ciò è nell'interesse delle vittime (n. 14.2.4),*

– *agevolare lo scioglimento dei **matrimoni forzati** o scioglierli automaticamente (n. 14.2.5),*

– *fissare il termine di un anno al massimo per trattare le domande di scioglimento di un **matrimonio forzato** o di un matrimonio precoce (n. 14.2.6) e*

– *considerare stupri i rapporti sessuali coatti subiti dalle vittime di matrimoni forzati o precoci (n. 14.3).*

*Gli Stati sono inoltre invitati a riflettere sulla possibilità di sanzionare la coercizione al matrimonio e la partecipazione all'organizzazione di un **matrimonio forzato** (n. 14.4).*

Recommendation 1723 (2005)¹

Forced marriages and child marriages

2.6. punish the persons who voluntarily participate in a **forced** or a child marriage, including perpetrators of rape;

2.7. punish the persons who aid and abet the contracting of a **forced** or a child marriage, considering as an aggravating circumstance the victim's dependency on these persons;

2.8. check the validity of any marriage celebrated abroad, making its transcription subject to the presence of both spouses and authorising the diplomatic staff to interview either or both spouses beforehand;

*commissionare al comitato competente un'analisi approfondita della problematica dei **matrimoni forzati** e precoci e l'elaborazione di una strategia che spinga gli Stati a*

– condurre campagne di prevenzione,

*– informare le persone minacciate sulle misure pratiche da adottare per prevenire il **matrimonio forzato**, come ad esempio conservare il passaporto in un luogo sicuro, denunciare il furto dei documenti in caso di confisca, comunicare la destinazione di vacanza,*

– creare strutture d'accoglienza per ascoltare, assistere e ospitare le persone minacciate,

*– sostenere finanziariamente le organizzazioni che si impegnano a favore delle vittime potenziali o effettive di **matrimonio forzato**,*

*– aiutare le vittime nel processo di recupero psico-fisico, 16 – punire le persone che hanno partecipato volontariamente a un **matrimonio forzato** e allo stupro,*

*– punire chi ha partecipato all'organizzazione di un **matrimonio forzato**, considerando circostanza aggravante il fatto che la vittima dipendeva da loro,*

– controllare la validità del matrimonio celebrato all'estero subordinando la trascrizione del matrimonio alla presenza dei due coniugi e permettendo ad agenti diplomatici di procedere all'audizione di uno o di entrambi i coniugi,

*– sensibilizzare il personale amministrativo alla problematica dei **matrimoni forzati**, e*

– porre eventualmente fine alla consuetudine del fidanzamento infantile.

2006

UE: Risoluzione del Parlamento Europeo del 24/10/2006 n. 2010 sull'immigrazione femminile contro la violenza nei confronti delle donne

Esorta gli Stati membri ad attivarsi affinché tutte le violenze contro donne e bambini, in particolare il **matrimonio forzato**, la poligamia, i delitti cosiddetti d'onore e le mutilazioni genitali siano

puniti con sanzioni efficaci e dissuasive e a sensibilizzare le autorità di polizia e giudiziarie su tali questioni.

33. Condanna i **matrimoni forzati** e invita gli Stati membri ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali misure volte a perseguire i cittadini che cerchino di contrarre un matrimonio di questo tipo o che contribuiscano ad organizzarlo, anche quando il **matrimonio forzato** è contratto fuori dal loro territorio;

35. esorta gli Stati membri che non abbiano ancora adottato delle disposizioni in questo senso ad attivarsi affinché tutte le violenze a danno di donne e bambini, in particolare il **matrimonio forzato**, la poligamia, i cosiddetti delitti d'onore e le mutilazioni, siano punite con sanzioni efficaci e dissuasive, in conformità del loro codice penale, e a sensibilizzare le autorità di polizia e giudiziarie su tali questioni;

2009 COE 1662

Action to combat gender-based human rights violations, including abduction of women and girls

Parliamentary Assembly

Many countries in Europe are today facing the problems of forced marriages, female genital mutilation and other serious human rights violations perpetrated against women and girls because of their gender.

Estimates available in various countries indicate that thousands of women and girls, mostly from immigrant communities, are vulnerable to these forms of violence. While the practices in question are prohibited in Europe, these women and girls are victimised by the actions of their own families. They are abducted, illegally confined and, in some cases, forced to return to their countries of origin and, in the name of tradition, custom or religion, are forcibly married, circumcised or enslaved.

2. While it is encouraging to observe the progress made with regard to women's rights in some countries of emigration, the fact that these practices tend to persist in immigrant communities in Europe, where certain traditions and rituals stemming from their countries of origin are perpetuated in the name of custom or religion is a setback. Forced marriages and human rights violations of this kind can often be an alibi to enable a non-national spouse to enter the country through family reunification.

3. The Parliamentary Assembly reaffirms that firm action must be taken to combat any human rights violation committed against women and girls. No threat to the physical or mental integrity of a woman or girl can be excused in the name of cultural relativism. Under existing international instruments, and in particular the European Convention

on Human Rights (ETS No. 5), all Council of Europe member states have an obligation to act with due diligence to prevent such violations of human rights and fundamental freedoms.

4. Recalling its Resolution 1468 (2005) on forced marriages and child marriages, its Resolution 1247 (2001) on female genital mutilation and its extensive work on violence against women and trafficking in human beings, the Assembly considers that member states have a duty to do everything in their power to prevent and combat these practices, at both national and international level. Political determination is essential if these practices are to be eradicated.

5. The Assembly considers that member states should act both at national level, developing policies to protect victims, prevent violations and punish the perpetrators, and at international level, promoting women's rights and action against gender-based violence. At the same time, combating practices contrary to human rights such as forced marriages, female genital mutilation and any other form of gender-based violence should become a priority in the countries of origin, along with promoting women's rights and gender equality.

6. The Assembly notes that member states have difficulty in protecting victims or potential victims of practices contrary to human rights, especially when the victims have dual nationality, because under the rules of international private law or certain bilateral conventions, the consular missions of the member states have fewer opportunities to intervene in such cases. 7. The Assembly therefore calls on member states to do everything in their power, at national level, to:

7.1. collect statistics on forced marriages and other gender-based human rights violations, and

ensure that the results are analyzed and followed up;

7.2. amend, if they have not already done so, their legislation, so as to prohibit and penalize, without any difference in treatment, all forced marriages (in accordance with Parliamentary Assembly [Resolution 1468 \(2005\)](#)), female genital mutilation and any other gender-based violations of human rights, including those performed in the name of cultural or religious relativism;

7.3. promote networking among social and political players with a view to exchanging information, and encourage concerted public action;

7.4. prosecute abductions, illegal confinements and forced returns of women or girls when there is a known risk of their being subjected to practices such as forced marriage or female genital mutilation which are contrary to human rights and Council of Europe values;

7.5. implement preventive measures, which might include:

7.5.1. awareness-raising and training programmes for women and girls and their family circles on respect for fundamental rights, the promotion of equality between women and men and the fight against practices contrary to human rights, particularly where these are based on gender;

7.5.2. provision of information about laws and best practices, made available in the languages of the communities concerned, highlighting the risks incurred by offenders and the protection arrangements that exist;

7.5.3. provision of information targeted at girls and women from the communities concerned, including those undergoing full-time education at school or university, about the protection arrangements available in the host country;

7.5.4. support for non-governmental organisations with a view to informing immigrant communities about any improvements in the law with regard to women's rights that might have occurred in the countries of origin and any changes in attitudes;

7.6. make arrangements to assist victims, particularly by increasing the number of women's refuges, so as to ensure their protection (shelters, helplines) and their social and occupational reintegration after their return to their home country;

7.7. set up awareness-raising and training programmes on gender-related violence for police forces (including border police), court staff, the civil and criminal judiciary, and employees of health systems;

7.8. introduce an early-warning system which would enable relatives of victims or potential victims of gender-based violence to alert the authorities in the country of residence (and, where appropriate, its consular missions) to abductions, illegal confinements and any forced or arbitrary return of these victims to their countries of origin, so that an official investigation can be launched and would, where possible, provide for victim protection measures, such as issuing an order prohibiting them from leaving the country;

7.9. introduce legal measures which make it simpler to prosecute perpetrators of the criminal offence of domestic violence against women.

8. The Assembly further invites the member states, in their international relations, to:

8.1. increase awareness of the consular staff, through training and practical guides, of gender equality issues in the countries of origin, of the existing statutory arrangements concerning women's rights and their application, and of the serious risks facing women and girls who, in the name of practices contrary to human rights, are forcibly or arbitrarily returned to their countries of origin;

8.2. develop, for consular staff in particular, clear response protocols, setting out the procedures for locating and identifying victims, for facilitating their access to the consulate of the country where they are habitually resident and for facilitating their return and reintegration;

8.3. develop co-operation procedures with the national and local authorities in the countries of origin encouraging them to intercede with the families concerned so as to prevent or stop human rights violations and, where appropriate, impose the penalties prescribed by law;

8.4. introduce co-operation programmes with non-governmental organizations in the countries of origin in order to enable victims to be located and identified and to facilitate the establishment of contacts with the victim's family;

8.5. speed up the granting of a return visa to any woman or girl who is the victim of a violation of human rights, particularly when her original residence permit has expired;

8.6. step up co-operation with the authorities of the countries of origin and, through training programmes and financial assistance for example, encourage them to:

8.6.1. amend their legislation, if they have not yet done so, to prohibit any ritual or customary practices contrary to human rights in accordance with international legal instruments, particularly the United Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women;

8.6.2. enact laws to give women more independence, improve gender equality and combat violence against women;

8.6.3. pursue vigorous policies to raise awareness of this legislation and ensure its effective application, both in urban and rural areas;

8.7. support non-governmental organizations in host countries and countries of origin, which play a vital role in prevention and assistance in this area and can act as a bridge between immigrant communities and their countries of origin.

2011

UE. Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 abril de 2011,

(11) Per adeguarsi alla recente evoluzione del fenomeno della tratta di esseri umani, la presente direttiva adotta una nozione più ampia rispetto alla decisione quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe essere considerato tratta di esseri umani e include pertanto altre forme di sfruttamento. Nel contesto della presente direttiva,

l'accattonaggio forzato dovrebbe essere inteso come una forma di lavoro o servizio forzato quali definiti nella convenzione OIL n. 29 del 1930 concernente il lavoro forzato ed obbligatorio. Pertanto, lo sfruttamento dell'accattonaggio, compreso l'uso per l'accattonaggio di una persona dipendente vittima della tratta, rientra nell'ambito della definizione di tratta di esseri umani solo qualora siano presenti tutti gli elementi del lavoro o servizio forzato. Alla luce della pertinente giurisprudenza, la validità di qualsiasi eventuale consenso a prestare tale lavoro o servizio dovrebbe essere valutata caso per caso. Tuttavia, nel caso di minori, nessun eventuale consenso dovrebbe essere considerato valido. L'espressione «sfruttamento di attività criminali» dovrebbe essere intesa come lo sfruttamento di una persona affinché commetta, tra l'altro, atti di borseggio, taccheggio, traffico di stupefacenti e altre attività analoghe che sono oggetto di sanzioni e implicano un profitto economico. Tale definizione contempla anche la tratta di esseri umani perpetrata ai fini del prelievo di organi, pratica che costituisce una grave violazione della dignità umana e dell'integrità fisica, nonché, ad esempio, altri comportamenti quali l'adozione illegale o il **matrimonio forzato** nella misura in cui soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani.

2011

COE Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Istanbul

Recognising, with grave concern, that women and girls are often exposed to serious forms of violence such as domestic violence, sexual harassment, rape, **forced marriage**, crimes committed in the name of so-called "honour" and genital mutilation, which constitute a serious violation of the human rights of women and girls and a major obstacle to the achievement of equality between women and men;

Article 32 – Civil consequences of forced marriages

Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that marriages concluded under force may be voidable, annulled or dissolved without undue financial or administrative burden placed on the victim.

Article 37 – Forced marriage

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of forcing an adult or a child to enter into a marriage is criminalised. 18

2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of luring an adult or a child to the territory of a Party or State other than the one she or he resides in with

the purpose of forcing this adult or child to enter into a marriage is criminalised.

Article 59 – Residence status

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims whose residence status depends on that of the spouse or partner as recognised by internal law, in the event of the dissolution of the marriage or the relationship, are granted in the event of particularly difficult circumstances, upon application, an autonomous residence permit irrespective of the duration of the marriage or the relationship. The conditions relating to the granting and duration of the autonomous residence permit are established by internal law.

2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims may obtain the suspension of expulsion proceedings initiated in relation to a residence status dependent on that of the spouse or partner as recognised by internal law to enable them to apply for an autonomous residence permit.

3 Parties shall issue a renewable residence permit to victims in one of the two following situations, or in both:

a where the competent authority considers that their stay is necessary owing to their personal situation;

b where the competent authority considers that their stay is necessary for the purpose of their co-operation with the competent authorities in investigation or criminal proceedings.

4 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims of **forced marriage** brought into another country for the purpose of the marriage and who, as a result, have lost their residence status in the country where they habitually reside, may regain this status.

Articolo 32 – Conseguenze civili dei matrimoni forzati

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

Articolo 37 – Matrimonio forzato

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso

da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

Articolo 59 – Status di residente

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.

3 Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni:

a quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale;

b quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali.

4 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.

2013

UN. General Assembly . 18 dicembre 2013 Resolution “Child, early and forced marriage”

The General Assembly,

Recalling its resolutions 66/140 of 19 December 2011 on the girl child and 67/144 of 20 December 2012 on the intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women, as well as Human Rights Council resolution 24/23 of 27 September 2013 on strengthening efforts to prevent and eliminate child, early and forced marriage: challenges, achievements, best practices and implementation gaps, and all other previous resolutions relevant to child, early and forced marriage,

Reaffirming its resolution 66/170 of 19 December 2011 on the International Day of the Girl Child, and noting with appreciation the theme of the first International Day, “Ending child marriage”,

Guided by the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as other relevant human rights instruments, including the Convention on the Rights of the Child and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,

Reaffirming the Vienna Declaration and Programme of Action, as well as the Programme of Action of the International Conference on Population and Development, the Beijing Declaration and Platform for Action and the outcome documents of their review conferences,

1. *Requests* the Secretary-General to transmit the report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on preventing and eliminating child, early and forced marriage, with a particular focus on challenges, achievements, best practices and implementation gaps, mandated by the Human Rights Council in its resolution 24/23, as well as the related summary report on the panel discussion of the Council at its twenty-sixth session, to the General Assembly at its sixty-ninth session under the item entitled “Promotion and protection of the rights of children”;

2. *Decides* to convene during its sixty-eighth session a panel discussion on child, early and forced marriage worldwide, including the elaboration of the post-2015 development agenda, requests the Secretary-General to liaise with States, relevant agencies, funds and programmes of the United Nations system, relevant special procedures mechanisms, civil society, including relevant children and youth organizations, and national human rights institutions with a view to ensuring their input, and also requests the Secretary-General to prepare an informal summary report on the panel discussion;

3. *Decides* to consider the issue of child, early and forced marriage at its sixty-ninth session under the item entitled “Promotion and protection of the rights of children”, taking into account the multifaceted and worldwide nature of the issue of child, early and forced marriage.

Risoluzione Matrimonio infantile, precoce e forzato

Approvazione da parte della Terza Commissione dell'Assemblea Generale ONU della risoluzione promossa dall'Italia insieme ad altri nove Paesi.

L'Assemblea Generale,

Viste le sue risoluzioni 66/140 del 19 dicembre 2011 sulle bambine e 67/144 del 20 dicembre 2012 sulla intensificazione degli sforzi per eliminare tutte le forme di violenza contro le donne , così come la risoluzione 24/23 del 27 settembre 2013 Consiglio dei Diritti Umani sul rafforzamento sforzi per prevenire ed eliminare il matrimonio infantile, precoce e forzato: sfide, risultati, migliori pratiche e lacune di attuazione e tutte le altre risoluzioni precedenti rilevanti sul matrimonio infantile, precoce e forzato,

Riaffermando la risoluzione 66/170 del 19 dicembre 2011 in occasione della Giornata Internazionale delle bambine, e prendendo atto con apprezzamento il tema della prima giornata internazionale, "porre fine al matrimonio infantile",

Guidati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché altri strumenti sui diritti umani pertinenti, tra cui la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne,

Riaffermando la Dichiarazione di Vienna e il Programma d'Azione, nonché il Programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, la Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma d'azione e i documenti finali della loro conferenze di revisione,

1. Chiede al Segretario Generale di trasmettere la relazione dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla prevenzione e l'eliminazione del matrimonio infantile, precoce e forzato, con un focus particolare sulle sfide , i successi, le migliori pratiche e le lacune di attuazione, commissionato dal Consiglio dei diritti umani nella sua risoluzione 24/23, nonché la relativa relazione di sintesi sul dibattito del Consiglio alla sua ventiseiesima sessione, l'Assemblea generale nella sessione sessantanovesima sotto la voce dal titolo "Promozione e protezione dei diritti dei bambini";

2. Decide di convocare durante la sessione sessantottesima un incontro di discussione sul matrimonio infantile precoce e forzato in tutto il mondo, comprendendo l'elaborazione del programma di sviluppo post-2015, chiede al Segretario generale di mantenere i contatti con gli Stati , agenzie competenti , fondi e programmi del sistema delle Nazioni Unite, pertinenti meccanismi procedure speciali, la società civile , compresi i bambini e da organizzazioni giovanili e le istituzioni nazionali per i diritti umani, al fine di garantire il loro contributo, e anche chiede al Segretario generale di predisporre un report di sintesi sull'incontro di discussione;

3. *Decide di considerare la questione del matrimonio infantile, precoce e forzato nella sessione sessantanovesima sotto la voce dal titolo "Promozione e protezione dei diritti dei bambini", tenendo conto della natura multiforme e mondiale della questione del matrimonio infantile, precoce e forzato.*

Regional Human Rights Treaties and Mechanisms American Convention on Human Rights (1969)

Article 17 (2) guarantees the right of men and women of marriageable age to marry and to raise a family, and requires that no marriage is to be entered into without the free and full consent of the intending spouses.

Under article 17 (3), the States parties are to take appropriate steps to ensure the equality of rights and the adequate balancing of responsibilities of the spouses as to marriage, during marriage, and in the event of its dissolution.

African Charter on the Rights and Welfare of the Child (1990)

Article 21 (2) states: Child marriage and the betrothal of girls and boys shall be prohibited and effective action, including legislation, shall be taken to specify the minimum age of marriage to be eighteen years.

Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women (1994)

Article 3 safeguards a woman's right to be free from violence in both the public and private spheres.

Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Women in Africa (2003)

Article 6 states that no marriage is to take place without the free and full consent of both parties, and requires States to enact appropriate national legislative measures to guarantee that the minimum age of marriage for women is to be 18 years.

UNSR on Violence Against Women, Its Causes and Consequences.

In her report on her mission to Somalia, the UNSRVAW concluded that although servile marriages occurred, especially in rural areas, the lack of data made it impossible to ascertain the extent of the practice of rape and early and/or forced marriages

(A/HRC/20/16/Add.3, para. 24).

UNSR on Traditional Practices Affect in the Health of Women and the Girl Child

According to the Special Rapporteur on traditional practices affecting the health of women and the girl child, the practice of forced marriage deserved the close scrutiny of the international community, as it would not be eradicated until women were considered full and equal participants in the social, economic, cultural and political life of their communities (E/CN.4/Sub.2/2005/36, para. 82).

UNSR on the Human Rights Aspects of the Victims of Trafficking in Persons, especially in Women and Children

The Special Rapporteur on the human rights aspects of the victims of trafficking in persons, especially in women and children, concluded that there was a clear recognition in United Nations and regional agreements, as well as in national legislation, that many women and girls around the world lived under conditions where, owing to harmful patriarchal, traditional, customary and/or religious practices, they could not fully exercise their human rights to marry or refuse marriage; to full sexual autonomy; to refuse childbearing; to leave partners, including abusive partners, while retaining custody of their children, and to do so safely and without legal, economic, social, political and cultural repercussions (A/HRC/4/23, para. 38).

Appendici 2-3-4 5 - Legislazione italiana (statale e regionale)

Appendice 2

LEGGE 27 giugno 2013 n. 77 (in Gazz. Uff., 1° luglio 2013, n. 152). - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (artt. 32, 37 e 59).

Articolo 32 – Conseguenze civili dei matrimoni forzati

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

Articolo 37 – Matrimonio forzato

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

Articolo 59 – Status di residente

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.

3 Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni:

a quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale;

b quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali.

4 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.

Appendice 3

Legge Regionale (Molise) - 10/10/2013, n.15 - Gazzetta Uff. 16/10/2013, n.28

EPIGRAFE

«Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere».

ARTICOLO N.1

(Principi e finalità)

1. La Regione Molise, nel rispetto dei principi costituzionali, dello Statuto e delle leggi vigenti, nonché su impulso delle risoluzioni, dei programmi e delle raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dei programmi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea:

a) riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali ed ostacola il raggiungimento della parità tra i sessi;

b) evidenzia come la diversità di genere, ed in particolare la natura stessa della donna ed anche delle minori di età, determini spesso una maggiore esposizione a gravi forme di violenza che di fatto violano la dignità, la libertà, la sicurezza, l'integrità fisica e psichica delle vittime;

c) tutela ed assicura sostegno alle donne ed alle loro figlie e figli vittime di violenza, senza distinzione di stato civile, nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, credo politico e condizione economica;

d) promuove nei confronti delle vittime, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, interventi volti al recupero della loro inviolabilità, della libertà e di ogni altro diritto ivi inclusa l'autonomia;

e) contrasta ogni forma di violenza contro le donne esercitata sia in ambito familiare che extrafamiliare, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere, al fine di rimuovere ogni forma di discriminazione contro le donne.

2. La Regione, in attuazione delle finalità di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, nel rispetto anche dei parametri europei, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni, il Tutore pubblico dei minori, la Rete regionale Antiviolenza, le associazioni e le organizzazioni tutte di acquisita esperienza e con competenze specifiche nella materia, impegnate nella prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza contro le donne ed i minori di età, promuove e favorisce l'attivazione di Centri antiviolenza, di Dimore dei Diritti e di

Dimore dei Diritti di secondo livello per donne vittime e loro figlie e figli minori.

*** **

Legge Regionale (Lombardia) - 03/07/2012, n.11 - Gazzetta
Uff. 06/07/2012, n.27

EPIGRAFE

Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza

ARTICOLO N.1

(Principi e finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'Unione europea, dalla Costituzione, dallo Statuto d'autonomia e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale:

a) pone alla base della azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;

b) riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;

c) riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;

d) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere.

Appendice 4

SICUREZZA PUBBLICA - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - asilo

Cassazione civile sez. VI 18 novembre 2013 n. 25873

...La costrizione di una donna a un matrimonio forzato costituisce grave violazione della sua dignità, e dunque trattamento degradante ai sensi dell'art.14, lett. b),...

La costrizione di una donna a un matrimonio forzato costituisce grave violazione della sua dignità, e dunque trattamento degradante ai sensi dell'art.14, lett. b), d.lg. n. 251 del 2007, che configura a sua volta danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. La minaccia di grave danno giustificante tale protezione, inoltre, non è necessario che provenga dalla Stato, ben potendo provenire anche - tra gli altri - da "soggetti non statuali" se le autorità statali o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio "non possono o non vogliono fornire protezione" adeguata ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lg. citato.

Appendice 5

PROPOSTA DI LEGGE BONGIORNO N. 5579

ART. 612-TER - (Matrimonio forzato).

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque costringe o induce taluno con violenza o minaccia a contrarre matrimonio contro la propria volontà è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chiunque trovandosi in Italia attira con inganno una persona nel territorio dello Stato italiano o di uno Stato diverso da quello in cui essa risiede abitualmente allo scopo di costringerla a contrarre matrimonio. E' altresì punito chiunque trovandosi all'estero attira con inganno una persona dimorante nel territorio italiano.

Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche qualora sia contratto o debba contrarsi un vincolo matrimoniale non avente effetti civili o a cui non siano riconosciuti tali effetti.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'art. 339.

Si applicano le pene accessorie previste dall'articolo 600-septies.2.

Il matrimonio contratto in violazione del presente articolo è privo di effetti ai sensi della legge italiana.

Comparazione Piani Nazionali di Azione (PNA) in materia di Matrimonio Forzato (MF)

Nel 2010 vengono pubblicati i dati riguardanti il terzo ciclo di monitoraggio sull'attuazione della Raccomandazione Rec (2002) 5 sulla protezione delle donne contro la violenza negli Stati Membri (SM) del Consiglio d'Europa¹⁰². Il bilancio presentato segnala un avanzamento complessivo nell'applicazione delle indicazioni contenute nella Raccomandazione, comparando i dati raccolti con lo studio analitico presentato del 2008. Il numero degli stati che hanno adottato un PNA sono complessivamente 34, sebbene si segnali che i campi di azione inseriti nei PNA non si siano allargati, basandosi sulla lotta alla violenza domestica e sessuale. Sono solo 8 gli SM che hanno inserito nei loro PNA tutte le tipologie di violenza, o tutte quelle specificate nella Rec (2002) 5, seppur molti paesi dichiarino di avere implementato un PNA globale basandosi sulle forme di violenza presenti nel loro contesto nazionale.

Riportiamo la Tabella riassuntiva sulle forme di violenza trattate nei PNA¹⁰³

¹⁰² *Protéger les femmes contre la violence - Etude analytique des résultats du 3e cycle de suivi de la mise en oeuvre de la Recommandation Rec (2002) 5 sur la protection des femmes contre la violence dans les Etats membres du Conseil de l'Europe* préparée par Prof. Dr. Carol Hagemann-White Université d'Osnabrück (Allemagne), 2010.

¹⁰³ *Ibidem*, pag. 36

Tableau 1b. Formes de violence à l'égard des femmes traitées dans les plans d'action

Pays	Viols et violences sexuelles	Violence au sein de la famille	Harcèlement sexuel	Mutilations génitales	Violences en situation de conflit et d'après-conflit	Violences en milieu institutionnel	Non-respect du droit au libre choix en matière de procréation	Meurtres d'honneur	Mariages forcés	Total
Albanie	oui	oui	oui	non	non	non	oui	oui	non	5
Allemagne	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	9
Arménie	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	/	/	7
Autriche	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
Azerbaïdjan	oui	oui	oui	/	/	/	/	oui	oui	5
Belgique	non	oui	non	non	non	non	non	non	non	1
Bosnie-Herzégovine	non	oui	non	non	non	non	non	non	non	1
Bulgarie	oui	oui	oui	oui	non	oui	oui	oui	oui	8
Chypre	oui	oui	oui	non	non	non	non	non	non	3
Croatie	oui	oui	non	non	non	non	non	non	non	1
Danemark	oui	oui	oui	non	non	non	non	oui	oui	5
Espagne	non	oui	non	non	non	non	non	non	non	1
Estonie	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
Finlande	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	non	non	7
France	non	oui	non	oui	non	non	oui	non	oui	3
Géorgie	non	oui	non	non	non	non	non	non	non	1
Grèce	oui	oui	oui	non	oui	oui	oui	non	non	6
Hongrie	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
Irlande	oui	oui	non	non	non	non	non	non	non	2
Islande	oui	oui	non	non	non	non	non	non	non	2
Italie	oui	oui	oui	oui	non	non	non	oui	oui	6
« L'ex-République yougoslave de Macédoine »	oui	oui	oui	non	non	non	non	non	non	3
Lettonie	oui	oui	non	non	non	non	non	non	non	2
Liechtenstein	oui	oui	non	non	non	non	non	non	non	2
Lituanie	/	oui	/	/	/	/	/	/	/	1
Luxembourg	oui	oui	non	non	oui	oui		non	non	4
Malte	oui	oui	oui	non	non	non	oui	non	oui	5
Moldova	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
Monaco	oui	oui	oui	/	/	oui	oui	/	/	5
Monténégro	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
Pays-Bas	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	9
Pologne	oui	oui	/	/	/	/	/	/	/	2
Portugal	oui	oui	oui	oui	non	non	non	non	non	4
République tchèque	oui	oui	oui	non	non	oui	oui	non	non	5
Royaume-Uni	oui	oui	oui	oui	non	non	non	oui	oui	6
Slovaquie	oui	oui	oui	non	non	oui	non	non	non	4
Slovenie	oui	oui	oui	non	non	non	non	non	non	3
Suède	oui	oui	non	oui	oui	oui	non	oui	oui	7
Suisse	oui	oui	oui	non	non	non	non	non	non	4
Turquie	oui	oui	oui	/	non	non	non	oui	oui	5
Ukraine	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
Fréquence des « oui »	29	35	21	10	8	11	10	10	11	145

Come evidenziato dalla Tabella sono 9 gli SM che inseriscono nelle loro strategie nazionali le violenze connesse alle pratiche tradizionali dannose segnalate nella Raccomandazione, tra le quali il MF. Alcuni paesi, hanno predisposto interventi coordinati a livello nazionale, come la Danimarca riguardo alle

violenze perpetrate in nome dell'onore, senza inserirli nelle strategie nazionali di contrasto alla violenza verso le donne. "Diversi Stati membri osservano che questi crimini non si verificano nel loro paese o nella loro cultura, ma con la migrazione e la mobilità all'interno UE"¹⁰⁴. Le misure inserite nei PNA sono generalmente: case rifugio, linee telefoniche di aiuto, accoglienza e presa in carico delle vittime, mediazione, sensibilizzazione e informazione attraverso campagne nazionali.

Questo quadro viene confermato dallo studio realizzato dalla Commissione Europea DG for Justice nel 2011¹⁰⁵, che valuta le possibilità di armonizzare e standardizzare le legislazioni e gli interventi in materia di violenza contro le donne, le bambine e i bambini, l'orientamento sessuale.

In questo studio viene segnalato che relativamente pochi stati si sono dotati di specifici interventi legislativi in relazione ai MF, ma un largo numero di SM hanno però inserito la materia nelle politiche (AT, BE, BG, DE, DK, FR, LU, NL, PT, SE, UK), tra cui alcuni SM con una distinzione tra matrimonio forzato e matrimonio combinato (BE, BG, DE, DK, UK) e in UK è prevista anche una misura di Protezione civile in caso di MF.

Si sottolinea come siano pochi gli MS che relazionano su servizi specializzati per le vittime. Laddove sono presenti significative popolazioni Rom, sono segnalati gli interventi di Associazioni presso le comunità interessate, ma viene segnalato come impedimento ad un'azione governativa l'etichetta di "culturali" a pratiche altrimenti ritenute illegali. Negli SM in cui è presente una forte azione di contrasto e di protezione delle vittime minorenni, i servizi per i giovani e quelli sociali intervengono in favore delle vittime e delle potenziali vittime. In Olanda, le vittime di MF sono accolte nei rifugi per le violenze basate sull'onore; in UK, dove esiste un'Unità per i MF (organizzazione finanziata dal governo) che ha seguito 1.700 casi nel 2009, esiste una rete di ONG offrono consulenza ed accoglienza specializzata per vittime e potenziali vittime di MF, ma sono allocate nelle maggiori aree urbane e ricevono finanziamenti precari. Riguardo alla prevenzione, sono 6 i rapporti nazionali

¹⁰⁴ Ibidem, pag 9

¹⁰⁵ *Feasibility study to assess the possibilities, opportunities and needs to standardise national legislation on violence against women, violence against children and sexual orientation violence*, European Commission – DG for Justice, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011

disponibili nel 2011 (AT, DE, DK, NL, SE, UK), considerando che per la Spagna è disponibile solo il rapporto della Regione Catalunya. Le campagne realizzate riguardano spesso specifiche comunità residenti, mentre le altre iniziative si concentrano sui giovani, con azioni nelle scuole. Lo studio sottolinea come non siano presenti attività formative rivolte al personale dei servizi che entrano in contatto con gli immigrati (polizia, servizi per l'immigrazione, servizi sociali o per i giovani, servizi della salute) e che pochissimi siano i protocolli di intervento con le potenziali vittime nel quadro delle misure rivolte alle ragazze ed ai ragazzi. Infine, non esistono statistiche nazionali sul fenomeno, anche se alcuni SM hanno tentato delle stime sulla prevalenza, oppure hanno realizzato ricerche (indagini con questionari o qualitative) per valutare il problema.

Ma, vediamo alcuni degli interventi realizzati in Europa¹⁰⁶.

United Kingdom	Presenza di un'unità operativa nazionale , la UK's Forced Marriage Unit, con una helpline dedicata. Servizi disponibili: sensibilizzazione, consulenza, sostegno internazionale per le persone scomparse, valutazione delle domande di visto per i coniugi stranieri; supporto ai sopravvissuti/e; formazione e linee guida per gli operatori e i professionisti.
Germany	E' uno degli stati che ha scelto di operare anche sul piano della cooperazione internazionale coi paesi di provenienza delle vittime o potenziali vittime, attraverso attività sviluppate da ONG in collaborazione con il Dipartimento Affari Esteri e con il Ministero della cooperazione economica (in particolare con la Turchia)
France	Dal marzo 2010 l'helpline nazionale è stata estesa ad ogni forma di violenza (violenza domestica, sessuale, MGF, MF e violenza nei luoghi di lavoro).
Ireland	La strategia nazionale 2010/2014 ha inserito una particolare attenzione ai gruppi maggiormente vulnerabili, tra i quali le donne appartenenti a minoranze etniche. Per queste ultime si è prevista anche una specifica azione per combattere i matrimoni combinati, semi-forzati e forzati. Le azioni previste includono: protezione per le vittime, attività per magistrati e professionisti, diffusione di conoscenza e di informazione.
Norway	E' uno dei primi stati europei che interviene in materia. Il primo piano di azione è del 2007. Il focus delle azioni programmate è quello di prevenire il MF, pertanto si sviluppano misure specifiche per i/le giovani, offrire la

¹⁰⁶ *Violence against women and the role of gender equality, social inclusion and health strategies* Expert Group on Gender Equality and Social Inclusion, Health and Long-Term Care Issues (EGGSI), 2010

	<p>migliore assistenza alle vittime ed alle potenziali vittime , sensibilizzare sul problema.</p> <p>Sono centrali i servizi della salute che si occupano dei traumi da vittimizzazione e si individuano quali servizi importanti la strutturazione di servizi di prevenzione operative a livello regionale.</p> <p>E' operative un Unità nazionale nel Dipartimento per l'integrazione e la diversità, che è responsabile delle azioni sviluppate dai PNA.</p>
Denmark	<p>Dal 2004 è presente un PNA contro i MF.</p> <p>Ha sviluppato servizi specializzati e sperimentato una modalità peculiare di intervento <i>Transformative mediation</i>, la mediazione trasformativa, utilizzata principalmente per trattare i casi di conflitto tra i genitori e le figlie in quanto riguarda le questioni relative alla libertà in situazioni interculturali.</p> <p>La CCTM (<i>Cross-Cultural Transformative Mediation</i>) è sempre disponibile per i giovani che chiedono aiuto agli Enti pubblici quando i genitori scoprono che le figlie/i figli, hanno un fidanzato/fidanzata (a volte del loro stesso sesso) che ritengono non adatto per motivi di etnia, religione o sesso.</p> <p>E' operante una helpline che risponde non solo alle potenziali vittime o alle vittime, ma a insegnanti, amici, professionisti, operatori dei servizi.</p>
Belgium	<p>Nel PNa 2010/2014 ha inserito azioni che riguardano anche il MF</p>
Finland	<p>Nella strategia nazionale di intervento per prevenire la violenza sulle donne (2010/2015) sono inclusi anche i MF.</p>
Austria	<p>E' presente un Centro nazionale "Orient Express" operante a Vienna per consulenze, informazione e formazione in caso di MF, ivi compresa una consulenza familiare e una consulenza per giovani uomini.</p>

Summary

This research has adopted a gender sensitive and rights-based approach to the issue of forced marriage (FM), aiming to uncover the problem by analyzing marriage strategies and traditions in various cultural groups living in Italy.

Definition of Forced Marriage

Forced marriage is defined as a violation of human rights, particularly of the rights of women and girls, at the core of which is the notion of *consent*, declined as freedom of self-determination for women and girls.

According to the UK Forced Marriage Unit, “a marriage in which one or both spouses do not (or, in the case of some adults with learning or physical disabilities, cannot) consent to the marriage and duress is involved. Duress can include physical, psychological, financial, sexual and emotional pressure”. While maintaining a clear distinction between “arranged marriage” and FM, this definition regards the former as a form of domestic violence when at least one of the spouses is pressured or forced to it by means of physical as well as psychological, sexual or economic violence.

Strictly connected to FM is the issue of early and child marriages, celebrated before the age of consent to marriage (18 years, according to the latest UN directives).

Causes and consequences

Social forces that have a special impact on FM are:

- ◆ the social norms prevailing in a country or in a community;
- ◆ economic and family structures;
- ◆ gender inequalities that assign women to a subordinated role, curtailing their rights within the family and in the wider social and cultural systems.

In countries and communities where arranged marriages are widespread, cultural factors that increase the risk of forced marriages are:

- ◆ the control over women's sexuality (masculine “honor”);
- ◆ the protection of cultural and religious traditions against the transformations of contemporary life;

- ◆ the importance of kinship, affiliation and family honor.

Quite different is the case of FM in European Union countries when it concerns more often families of immigrant origin and young people of the second/third generation: “the driving forces may be a wish to prevent children from becoming 'Europeanised', or a need to reaffirm identity, perpetuate the migratory process or repay a debt to one’s own community. Additional factors may include deteriorating relations between the sexes, the rise of religious fundamentalism, the impact of urban social policies, difficulties with regard to marriage and sexuality, and a concern to prevent one’s children from entering into a mixed marriage” (COE, 2005).

Victims of FM in EU countries predominantly:

- ◆ come from countries (or regions) where the custom of arranged marriage and early marriage is widespread;
- ◆ belong to cultures in which the decisions of parents and relatives tend to prevail over individual choice;
- ◆ live in territories where strong national, cultural or religious communities give support to their parents' decisions or put pressure on their families themselves.

Victims of FM often suffer further domestic violence as a consequence of unwanted marriage.

Responses in law

In 1962, the UN intervene in this matter with a specific Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages (CCM). In 1979, the CEDAW frame the issue as discrimination against women, and in 1989 the Convention on the Rights of the Child (CRC) address the topic from the perspective of violence against children. The first occurrence of "forced marriage" is dated 1994 (CEDAW, Gen. Rec. n.21). Afterwards come the recommendations and resolutions of COE (2000, 2002, 2005), and of the EU (2002 , 2003, 2006, 2011).

Currently, the main references are: the Istanbul Convention on violence against women (2011 - Art. 32, Civil Consequences of forced marriages; Art. 37, Forced marriage; Art. 59, resident

status) and the recent UN resolution "Child , early and forced marriage", approved by the General Assembly on December 18, 2013.

Italian legislation contains no express references to "forced marriage". However, it allows to address this offence through other legal instruments.

Italy has ratified the Istanbul Convention on June 27, 2013 (Law n.77). Moreover, FM is mentioned in the ministerial decree regarding a "Charter of Values of Citizenship and Integration" (2007) (paragraph 18). In regional legislations you can find two references to FM in recent laws on gender-based violence (Molise Regional Law n.15/2013, Art. 1, and Lombardy Regional Law n.11/2012, Art. 1).

How to estimate FM

For methodological reasons, it is difficult if not impossible to accurately quantify the phenomenon of FM. Victims of this form of violence represent a "hidden population", and belonging to a hidden population often involves the perception of a social stigma which induces reticence in talking about their private sphere and the refusal to give reliable information. In particular, there is a strong resistance in FM victims to denounce members of their family or community, contributing to maintain such phenomenon invisible.

Data provided by Unicef (2013) about the percentage of children married before 15 and before 18 years in different countries can prove helpful to estimate the population at risk if combined with the data provided by Istat and Ministry of Interior about non-EU residents in Italy: country of origin, gender, age.

Among the communities most at risk (as measured by Unicef indicators and empirical research), we find at the first places:

- South-East Asian countries (**Bangladesh, Pakistan, India, Sri Lanka**), which are nonetheless characterized by a limited percentage of women;
- some African countries (**Senegal, Ghana, Nigeria, Egypt**) which - apart from Nigeria – are similarly characterized by a low female presence.

The disaggregation of these data for different regions allows specific local insights, because the national overall weight of these communities is not high, but is concentrated in specific

regions or local areas.

- **Morocco** and **Albania** are reported in the list of countries at risk and represent two of the largest migrant communities, where both the female component and the “second generations” have an important numerical weight.

Other sources of data (European Roma Rights Center, 2011) indicate a high risk of early and forced marriage for Roma girls and women in Italy, 64% of which have married before 18 years, and 30% before 16.

More detailed information about the prevalence of FM in Italy are likely to be provided in the next future by two national surveys currently carried out by Istat:

- a) *Condition and social integration of foreign citizens*: a statistical research on the living conditions of foreign citizens (including naturalized citizens);
- b) *Research on violence against women and family abuse*: new survey on violence against women in Italy, developed in continuity with the one realised in 2006, with investigation extended to a sample of foreign women living in the country.

Important information to estimate the prevalence and incidence of FM could be provided by the Ministries of Interior, Justice, Health etc., if the information currently available were disaggregated: eg data on residence permits for family reunification.

The experience of women's shelters

Qualitative data – in-depth interviews with operators and victims, focus group and collection of information from women's shelters – show the predominance of requests for help coming from young and very young women grown up and educated in Italy. The focus group, which has involved experts and operators from civil society organisations, has particularly emphasised the importance of paying attention to girls' needs, avoiding any stigmatisation or criminalisation of customs, traditions, hierarchies of values from their own cultures.

a) Prevention at school

Schools are identified by key-witnesses as nodal points for the prevention of FM and for giving initial support to girls pressured to marry against their will. In education there is the highest probability of contacts with young girls forced to marriage, while schools can also be the place where to raise consciousness of individual rights, and educate to sexual difference and gender equality.

b) How to assist women and girls

Many services are called upon to cooperate in order to promote the emergence of cases of forced marriage or risk situations: from health and social services to law enforcement agencies and the judiciary. Training for operators is thus crucial, and it should be aimed to understand the complexity of situations in which victims' subjectivity play a predominant role, in order to avoid neocolonialist or Eurocentric attitudes, while at the same time teaching how to promote the self-determination of women and girls.

c) How to protect women and girls

Women's shelters should promote individualised empowering processes for those who want to escape FM. To ensure protection, however, materially adequate conditions are also needed, especially an adequate number of beds in shelters, so as to ensure the possibility of taking charge of and effectively protecting women and girls.

Recommendations

General recommendations concern the development of networks among institutions and civil society organizations (first of all women and migrant NGO), in order to address FM within the framework of policies and social interventions against domestic violence and those in favor of migrant integration. This imply the **harmonization of measures to contrast and prevent violence against native and foreign women**, included traditional harmful practices, honor-based violence and trafficking for the purpose of sexual exploitation. It is also recommended to introduce a clear gender-oriented focus and a marked sensitivity to intercultural

dialogue in each public measure and intervention in this field, involving migrant people as primary actors in processes of national and regional policy planning.

More specific considerations refer to the collection of **statistical data** on FM, for which is recommended to:

1. systematize available information on FM;
2. disaggregate and elaborate data and information routinely collected by Istat and identify risk indicators;
3. introduce specific indicators for data collection in education, women's shelters, public and private agencies and services, and in the national helpline 1522, where requests for help by victims of FM and risk situations can be intercepted and identified;
4. launch an *ad hoc* survey for the estimation of this phenomenon on the entire national territory.

In order to improve the local and national **response to FM**, a series of actions is needed:

1. Training for professionals working in the protection system, in law enforcement agencies, in the judiciary, in social and health services, in education, as well as in NGOs and non-profit organizations;
2. Prevention in schools by increasing the awareness of teachers, and informing students as well as their families;
3. Strengthening of women's shelters response to FM and definition of quality standards;
4. Strengthening of local networks for action against gender-based violence, extending their field of intervention to forced and early marriages;
5. Information and awareness raising campaigns targeting victims and potential victims, based on an intercultural approach that avoids stereotypes and any ethnicisation of violence;
6. Conferences and seminars on FM, to be organized at the national, regional and local level in partnership with women's organizations, women's shelters and migrant women organizations.

Concerning the **law**, the main recommendations emerging from the research are the following:

1. to apply the Istanbul Convention (art. 37, art. 32, art. 59);
2. to reform migration laws in order to protect victims of FM by:
 - a) releasing victims an autonomous residence permit, not subjected to events concerning their marriage (annulment, divorce etc.);
 - b) suspending expulsion for victims of FM;
 - c) recognize them a renewable residence permit for humanitarian or judicial reasons;
 - d) favoring their voluntary resettlement in their state of origin.
3. to reform civil protection orders with the purpose of protecting victims from further unlawful pressure.

Ringraziamenti

La scrittura di questo rapporto ha implicato la raccolta della documentazione disponibile in materia, oltre che l'acquisizione delle più significative indagini realizzate in Italia e nel mondo. Vogliamo qui ringraziare chi ha realizzato questi lavori, citati nel testo, perché hanno permesso al gruppo di ricerca di acquisire informazioni e riflessioni utili nel contesto dell'indagine realizzata. Un particolare ringraziamento a chi ha condotto prima di noi indagini italiane su un problema tanto difficile da conoscere per le sue implicazioni immateriali che tanto peso hanno nella vita.

Ha anche implicato un attento lavoro di relazione con chi in Italia si occupa di violenza contro le donne e di matrimonio forzato/combinato. Vogliamo ringraziare e nominare chi ha dato tempo ed considerazione a questa indagine, per la cortesia, la disponibilità, l'attenzione prestata non solo al lavoro di ricerca ma nella propria professione al tema della violenza contro le donne. Ringraziamo sentitamente i Centri antiviolenza delle associazioni aderenti a *D.i.Re contro la violenza*, che ci hanno reso disponibili informazioni e notazioni preziose su chi aveva chiesto loro aiuto per un problema di matrimonio forzato/combinato, in particolare: Casa delle donne per non subire violenza Onlus di Bologna, Associazione Ananke di Pescara, Associazione Erinna-Donne contro la violenza alle donne di Viterbo, GOAP di Trieste, Arcidonna Napoli Onlus, Thamaia Onlus di Catania, Centro Antiviolenza La Nara di Prato, Associazione GEA Verein di Bolzano, S.O.S Rosa Onlus di Gorizia, Linea Rosa Onlus di Ravenna, Casa delle donne Onlus di Brescia, Donne contro la violenza – Frauen gegen Gewalt Onlus di Merano, Associazione IOTUNOIVOI Donne insieme di Udine, Associazione Centro contro la violenza alle donne "Roberta Lanzino" di Cosenza, Associazione Donne & Futuro di Torino, Olympia de Gouges Onlus di Grosseto, Associazione Centro Donna Giustizia di Ferrara, Associazione Artemisia di Firenze, Casa delle donne contro la violenza Onlus di Modena e Trama di terre di Imola.

Un altro grazie va a chi ha partecipato al focus group realizzato a Roma: Simona Lanzoni per Pangea, Tiziana Dal Pra per Trama di Terre unitamente a Barbara Spinelli, Oria Gargano per Be Free, Cristina Rosselli del Turco per Zajendo, Serena Fogaroli e Giovanna Silva per il loro contributo sulle politiche di genere a livello internazionale e sul diritto internazionale.

Ringraziamo anche l'IRPPS-CNR per la disponibilità sull'indagine e sulle attività svolte, in particolare a Corrado Bonifazi per la preziosa collaborazione.

E un ultimo grazie va all'ISTAT, nelle persone di Giusy Muratori, Monica Perez, Cinzia Conti e naturalmente a Linda Laura Sabbadini, che ci ha fornito un prezioso contributo rispetto alle indagini in corso e sull'importanza assunta dal tema nella predisposizione degli strumenti di indagine in materia di violenza contro le donne.

Le Onde Onlus

Rapporto di ricerca – Palermo, Marzo 2014